



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX DECRETO LEGISLATIVO

8 GIUGNO 2001 n. 231

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Giovia S.r.l. il 14/12/2023

Indice

1.	DEFINIZIONI	4
2.	PREMESSA	5
3.	GIOVIA S.R.L.	6
4.	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	6
4.1	Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico degli Enti	6
4.2	I reati previsti dal Decreto	7
4.3	I reati commessi all'estero	9
4.4	I reati tentati	9
4.5	Il procedimento di accertamento dell'illecito	9
4.6	Le sanzioni previste dal Decreto	10
4.7	L'adozione e l'attuazione del Modello quale possibile esimente della responsabilità amministrativa da reato	12
1.	LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	13
2.	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI GIOVIA S.R.L.	15
2.1	Finalità del Modello	15
2.2	Destinatari del Modello	16
6.3	Aggiornamento del Modello	17
6.4	Il percorso di costruzione e aggiornamento del Modello	17
6.5	Struttura del Modello di Giovia S.r.l.	19
6.6	I Documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del Modello	20
6.7	Il sistema di controllo di gestione e dei flussi finanziari	20
7.	IL CONTESTO AZIENDALE	21
7.1	Il modello di governance	21
7.2	Il sistema organizzativo	21
7.3	Il sistema di deleghe e procure	22
7.4	Il sistema normativo interno	22
7.5	Il sistema di controllo	23
7.6	Attività affidate in outsourcing	23
8.	IL SISTEMA DI CONTROLLO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	24
8.1	La gestione operativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro	24
8.2	Il sistema di monitoraggio della salute e sicurezza sul lavoro	25
9.	ORGANISMO DI VIGILANZA	26
9.1	Identificazione e composizione dell'Organismo di Vigilanza	26
9.2	Nomina	26
9.3	Requisiti dell'Organismo di Vigilanza	26

9.4	Durata e revoca.....	27
9.5	Compiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza	28
9.6	Reporting verso gli Organi Sociali.....	30
9.7	Regolamento di funzionamento dell’Organismo di Vigilanza.....	31
9.8	Rapporti tra l’Organismo di Vigilanza, il Collegio Sindacale e il Responsabile Anticorruzione 31	
10.	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA	31
11.	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (<i>Whistleblowing</i>).....	32
11.3	Attività dell’Organismo di Vigilanza successiva al ricevimento di una segnalazione relativa a presunte violazioni del Modello	34
11.4	Tutela del segnalante da ritorsioni o discriminazioni	34
12.	COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO	34
12.1	La comunicazione del Modello	34
12.2	Formazione del Personale	34
12.3	Informativa ai Destinatari terzi.....	35
13.	SISTEMA DISCIPLINARE	35
13.1	Condotte rilevanti	36
13.2	Sanzioni nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci	36
13.3	Sanzioni nei confronti dei Dipendenti.....	37
	13.3.1 Personale non dirigente	37
	13.3.2 Personale dirigente	38
13.4	Sanzioni nei confronti dei Destinatari terzi	38
13.5	Procedimento di istruttoria	38
	13.5.1 Procedimento di istruttoria nei confronti degli Amministratori	39
	13.5.2 Procedimento di istruttoria nei confronti dei Sindaci	39
	13.5.3 Procedimento di istruttoria nei confronti del personale non dirigente	40
	13.5.4 Procedimento di istruttoria nei confronti del personale dirigente	41
	13.5.5 Procedimento di istruttoria nei confronti dei Destinatari terzi	41

1. DEFINIZIONI

Giovia o Società	Giovia S.r.l.
Gruppo Autostrade per l'Italia o Gruppo o ASPI	Autostrade per l'Italia S.p.A. e relative società controllate
Decreto o D.Lgs. 231/2001	Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Linee Guida di Confindustria	Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 emanate da Confindustria in data 3 novembre 2003 e successive integrazioni
Modello o Modello 231	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Società
Codice Etico	Codice Etico del Gruppo Autostrade per l'Italia adottato da Giovia in data 27 aprile 2022, che compendia l'insieme dei valori e delle regole di condotta cui la Società fa costante riferimento nell'esercizio delle attività imprenditoriali
Organo collegiale di gestione delle segnalazioni	<p>Organo deputato alla gestione dei canali di segnalazione delle società del Gruppo ASPI che hanno impiegato nell'ultimo anno una media di lavoratori subordinati superiore a 249. L'organo è composto sia da personale interno alla società sia esterno, quest'ultimo in forza di specifici contratti di service. Nella composizione dell'organo è presente:</p> <ul style="list-style-type: none"> o L'internal Control System manager interno alla Società; o un rappresentante della Direzione Internal Audit di Autostrade per l'Italia S.p.A.; o un rappresentante della Direzione Human Capital and Organization di Autostrade per l'Italia S.p.A.
Coordinatore	Soggetto nominato all'interno dell'organo collegiale di gestione delle segnalazioni per l'espletamento delle proprie attività.
Linea Guida Gestione delle Segnalazioni del Gruppo ASPI	La Linea Guida Gestione delle Segnalazioni, che descrive tutti i canali di comunicazione verso l'organo collegiale di gestione delle segnalazioni, l'Organismo di Vigilanza e gli altri attori del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (Responsabile Anticorruzione, Tax Risk Officer, Dirigente Preposto, ecc.), per l'inoltro delle segnalazioni da parte di chiunque sia venuto a conoscenza di presunte condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o di violazioni del Modello o del Codice Etico
Segnalazione 231	<p>Segnalazione avente per oggetto fatti che si ritenga possano essere: condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001; violazioni del Modello 231.</p> <p>La segnalazione 231 è considerata tale (i) se il segnalante qualifica la segnalazione come segnalazione 231 ovvero richiama nel</p>

	contenuto della segnalazione il D.Lgs. 231/2001, oppure (ii) se il contenuto della segnalazione riguarda condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello 231
Reati o reati presupposto	Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001
Responsabile Anticorruzione	Soggetto titolare di un accesso profilato alla piattaforma informatica per la gestione congiunta delle segnalazioni.
Aree a rischio reato o aree a rischio	Aree di attività considerate potenzialmente a rischio in relazione ai reati di cui al D.Lgs. 231/2001
Protocolli	Complesso delle norme aziendali, quali procedure, norme operative, manuali, modulistica e comunicati al personale
Organismo di Vigilanza o OdV	Organismo avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 231/2001). E' titolare di un accesso profilato alla piattaforma informatica per la gestione congiunta delle segnalazioni.
Organi Sociali	Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale di Giovia
Soggetti Apicali	Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), del Decreto <i>“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”</i>
Soggetti Subordinati	Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), del Decreto: <i>“persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”</i> (ovvero i Soggetti Apicali)
CCNL	Accordo aziendale dell'11 maggio 2011 e sue s.m.i.. Per alcuni aspetti legati alla parte normativa il rimando è al CCNL per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori. Per i dipendenti assunti prima dell'Accordo dell'11 maggio 2011, si applica il CCNL multiservizi qualora non abbiano accettato la disciplina dell'Accordo stesso.

2. PREMESSA

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 ha introdotto nell'ordinamento giuridico la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*.

Giovia - da sempre sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione di mercato assunta e della propria immagine, delle aspettative dell'azionista e del lavoro dei propri dipendenti - ha ritenuto opportuno adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, con il

quale definire un sistema strutturato di regole e di controlli ai quali attenersi per perseguire lo scopo sociale in piena conformità alle vigenti disposizioni di legge, anche al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Il presente documento rappresenta, pertanto, il documento di sintesi del Modello 231 della Società.

3. GIOVIA S.R.L.

Giovia S.r.l., controllata al 100% da Autostrade per l'Italia S.p.A. e soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della stessa, è stata costituita il 28 maggio 2007 e, come disciplinato nello Statuto sociale (art. 2), ha per oggetto l'espletamento delle seguenti attività:

- a) l'attività di pulizia in genere, comprese le opere ed i servizi di disinfezione, sia civili che industriali, ivi compresi i servizi di pulizia di superfici adibite ad aree pubbliche, negozi ed abitazioni;
- b) la manutenzione di giardini, lo sgombero di cantine e solai, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei pavimenti, la prestazione di tutti i servizi connessi con lo sgombero delle immondizie ed in genere di tutti quei servizi, ivi compresa la fornitura dei materiali a tali attività necessari, connessi con la manutenzione degli stabili.

Per l'espletamento delle attività che costituiscono lo scopo sociale, la Società può compiere qualsiasi operazione commerciale, finanziaria ed industriale, mobiliare od immobiliare, nonché assumere interessenze e partecipazioni anche mediante incorporazione in altre società o imprese aventi scopi analoghi ed affini o comunque connessi al proprio, sia direttamente che indirettamente.

4. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

4.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico degli Enti

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle seguenti convenzioni internazionali, cui l'Italia aveva già da tempo aderito:

- la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- la *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico sia delle persone giuridiche sia delle società ed associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito "Ente" o "Enti") per alcune tipologie di reato commesse nell'interesse o a vantaggio delle stesse, da parte di:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (Soggetti Apicali);

- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (Soggetti Subordinati).

L'Ente non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5 del Decreto).

Oltre alle circostanze sopra descritte, il Decreto richiede, al fine di poter affermare la responsabilità dell'Ente, anche l'accertamento della sua colpa organizzativa, da intendersi quale mancata adozione di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati specificamente indicati nel Decreto da parte dei soggetti di cui ai *sub* punti a) e b).

La responsabilità amministrativa dell'Ente si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso di un procedimento innanzi al giudice penale. Peraltro, la responsabilità dell'Ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia stata identificata o non risulti punibile, nonché qualora il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia (art. 8 del Decreto).

Ai sensi dell'art. 23 del Decreto, l'Ente risponde anche nel caso in cui, chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'Ente e nell'interesse o a vantaggio di esso, abbia trasgredito agli obblighi o ai divieti inerenti a sanzioni interdittive applicabili all'Ente.

4.2 I reati previsti dal Decreto

La responsabilità dell'Ente sussiste esclusivamente nel caso di commissione dei reati presupposto previsti espressamente dal Decreto, con riferimento alle seguenti categorie di reato:

- i. Reati in danno della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/2001);
- ii. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*, D.Lgs. 231/2001);
- iii. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*, D.Lgs. 231/2001);
- iv. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*, D.Lgs. 231/2001);
- v. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1, D.Lgs. 231/2001);
- vi. Reati societari (art. 25-*ter*, D.Lgs. 231/2001);
- vii. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-*quater*, D.Lgs. 231/2001);
- viii. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1, D.Lgs. 231/2001);
- ix. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*, D.Lgs. 231/2001);
- x. Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25-*sexies*, D.Lgs. 231/2001);
- xi. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*, D.Lgs. 231/2001);
- xii. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*, D.Lgs. 231/2001);

- xiii. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1, D.Lgs.231/2001);
- xiv. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/2001);
- xv. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies, D.Lgs. 231/2001);
- xvi. Reati transnazionali in materia di associazioni criminose, riciclaggio, traffico di migranti, intralcio alla giustizia (Legge 16 marzo 2006, n. 146);
- xvii. Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. 231/2001);
- xviii. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.Lgs. 231/2001);
- xix. Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies, D.Lgs. 231/2001);
- xx. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies, D.Lgs. 231/2001);
- xxi. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. 231/2001);
- xxii. Contrabbando (art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. 231/2001);
- xxiii. Reati contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies, D.Lgs.231/2001);
- xxiv. Riciclaggio dei beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies, D.Lgs. 231/2001).

All'esito delle attività di *risk assessment* svolte dalla Società, sono stati considerati astrattamente rilevanti i reati presupposto di cui ai sub punti i¹), ii), iii), vi), ix), x), xi), xii), xiii), xiv), x), v) xvii), xviii), xxi). Con riferimento ai reati ambientali, si precisa che è stato ritenuto opportuno considerarli astrattamente rilevanti per la Società, seppure la loro probabilità di accadimento è stata valutata da Giovia come non significativa.

Per quanto concerne le restanti categorie di reato presupposto ex D.Lgs. 231/2001, all'esito delle attività di *risk assessment* svolte, si è ritenuto che la loro commissione possa essere stimata come non rilevante in relazione all'ambito di attività della Società.

In ogni caso, si ritiene che il complesso dei presidi – organizzativi, sistemici e procedurali - adottati dalla Società per assicurare il corretto svolgimento delle attività aziendali, sia idoneo a mitigare il rischio di commissione di tutte le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001.

Per l'elencazione completa dei reati presupposto si faccia riferimento all'Allegato 1 del Modello "Reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001".

¹ A seguito delle attività di *risk assessment*, si è ritenuta astrattamente rilevante l'ipotesi di commissione dei reati di Peculato (art. 314 Cod. pen.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 Cod. pen.); Abuso d'ufficio (art. 323 Cod. pen.) attraverso la fattispecie del c.d. concorso dell'extraneus nel reato proprio del Pubblico Ufficiale e dell'Incaricato di Pubblico Servizio (tali illeciti, infatti, costituiscono reati c.d. "propri", cioè reati che possono essere commessi solo dal Pubblico Ufficiale o dall'Incaricato di Pubblico Servizio e pertanto non direttamente applicabili alla Società in quanto gli Amministratori ed il personale di Giovia, a qualsiasi livello operante, non rivestono una qualifica pubblicistica). Con riferimento a tale ipotetica condotta, ad esito delle attività di *risk assessment*, è emerso che i principi generali di comportamento e di controllo contenuti nella Parte Speciale del Modello sono idonei a presidiare la corretta gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione anche con riferimento all'ipotesi astratta del c.d. concorso dell'extraneus. Dunque, sulla base di tali premesse, l'ipotesi astratta del concorso nelle fattispecie di reato menzionate è stata riferita alle aree a rischio reato connesse alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza.

4.3 I reati commessi all'estero

In base al disposto dell'articolo 4 del Decreto, l'Ente che ha sede in Italia può essere chiamato a rispondere, in relazione a reati presupposto consumati all'estero, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) il reato deve essere commesso all'estero dal soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- b) l'Ente deve avere la sede principale in Italia;
- c) l'Ente può rispondere nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale;
- d) se sussistono i casi e le condizioni indicate al punto precedente, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- e) nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo;
- f) il *reo* al momento dell'esercizio dell'azione penale deve trovarsi nel territorio dello Stato e non deve essere stato estradato.

4.4 I reati tentati

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati.

Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei reati presupposto previsti dal Decreto, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

4.5 Il procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per la commissione di un illecito amministrativo derivante da reato da parte dell'Ente viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

Altra regola prevista dal Decreto, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: in sostanza, il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica che ha materialmente commesso il fatto nell'interesse o a vantaggio dell'Ente medesimo (art. 38 del D.Lgs. 231/2001).

Tale regola trova un contemperamento nel dettato dello stesso art. 38² che, al comma 2, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo.

² Art. 38, comma 2, D.Lgs. 231/2001: "Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale [sospensione del procedimento per l'incapacità dell'imputato, N.d.R.]; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale [applicazione della pena su richiesta, N.d.R.], ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario." Per completezza, si richiama inoltre l'art. 37 del Decreto, ai sensi del quale "Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità" (vale a dire

L'accertamento della responsabilità dell'Ente, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità dell'Ente;
- l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del suo Apicale o Subordinato;
- il sindacato di idoneità sui Modelli adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del Modello 231 a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma". Il giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante*, ossia prima della commissione del fatto illecito, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del Modello adottato.

4.6 Le sanzioni previste dal Decreto

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli Enti a seguito della commissione o tentata commissione dei reati presupposto, sono riconducibili alle seguenti categorie:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37.

Il giudice determina il numero di quote sulla base dei seguenti indici: gravità del fatto, grado della responsabilità dell'Ente, attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota, invece, è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto.

Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive, irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati³, sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

quelle previste dal Titolo III del Libro V c.p.p.: querela, istanza di procedimento, richiesta di procedimento o autorizzazione a procedere).

³ Il legislatore ha previsto la possibile applicazione delle sanzioni interdittive solo per alcune fattispecie di reato delle seguenti categorie: art. 24 e 25; art. 24-bis; art. 24-ter; art. 25-bis; art. 25-bis.1; art. 25-ter; art. 25-quater; art. 25-quater.1; art. 25-quinquies; art. 25-septies; art. 25-octies; art. 25-octies.1; art. 25-novies; art. 25-undecies; art. 25-duodecies; art. 25-terdecies; art. 25-quaterdecies; art. 25-quinquiesdecies; art. 25-sexiesdecies; art. 25-septiesdecies; art. 25-duodevices.

- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 13 del Decreto quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:
 - o da Soggetti Apicali;
 - o da Soggetti Subordinati quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Quanto alla tipologia e alla durata⁴ delle sanzioni interdittive, queste sono stabilite dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente, dell'attività da questi svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori reati.

Vale la pena ricordare che in luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Infine, le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare quando sussistono gravi indizi di responsabilità dell'Ente stesso nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45 del Decreto).

L'inosservanza delle sanzioni interdittive applicate all'Ente costituisce il reato di "Inosservanza delle sanzioni interdittive" previsto dall'art. 23 del Decreto.

Confisca del prezzo o del profitto del reato

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca - anche per equivalente - del prezzo⁵ o del profitto⁶ del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18 del Decreto). Tale pubblicazione avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale, nonché mediante affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale. La pubblicazione è eseguita a cura della cancelleria del giudice competente ed a spese dell'Ente.

⁴ Le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni. La nuova Legge anticorruzione (n. 3 del 9 gennaio 2019) ha modificato, tra gli altri, l'art. 25 del Decreto, determinando la durata delle sanzioni interdittive - per i reati qui indicati - in misura compresa tra i quattro e i sette anni per gli Apicali e tra i due ed i quattro anni per i Subordinati.

⁵ Il prezzo deve intendersi come denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato.

⁶ Il profitto deve intendersi quale utilità economica immediatamente ricavata dall'Ente (cfr. Cass. S.U. 25.6.2009 n. 38691). Nel caso di reati commessi in violazione della normativa in materia ambientale o della salute e sicurezza sul lavoro, il profitto è considerato equivalente al risparmio di spesa che l'Ente ha conseguito in virtù della condotta illecita.

Occorre, infine, osservare che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, a mente del Decreto, disporre: *a)* il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53 del Decreto); *b)* il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora vi sia la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54 del Decreto).

4.7 L'adozione e l'attuazione del Modello quale possibile esimente della responsabilità amministrativa da reato

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, sia da Soggetti Apicali sia Soggetti Subordinati.

In particolare, l'articolo 6, comma 1, del Decreto, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, prevede che l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione (ovvero un Modello 231) idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (ovvero l'Organismo di Vigilanza);
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Pertanto, nel caso di reato commesso da Soggetti Apicali, sussiste in capo all'Ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la volontà dell'Ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata se l'Ente riesce a dimostrare la sussistenza delle succitate quattro condizioni di cui all'art. 6 del Decreto. In tal caso, pur sussistendo la responsabilità personale in capo al Soggetto Apicale, l'Ente non è responsabile ai sensi del Decreto.

Nello stesso modo, l'art. 7 del Decreto configura la responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati realizzati da Soggetti Subordinati, se la loro commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. In ogni caso, l'inosservanza di detti obblighi di direzione o di vigilanza è esclusa se l'Ente dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello 231 idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Pertanto, in tale caso, l'adozione del Modello da parte dell'Ente costituisce una presunzione a suo favore, comportando, così, l'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa che dovrà, quindi, dimostrare la mancata adozione ed efficace attuazione del Modello.

Si precisa inoltre che, relativamente ai reati colposi in materia di salute e sicurezza sul lavoro contemplati dall'art. 25-*septies* del Decreto, l'art. 30 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) stabilisce che il Modello 231, affinché sia idoneo ad avere efficacia esimente, debba essere composto da peculiari componenti, adottato ed efficacemente attuato, assicurando che il sistema aziendale preveda specifiche procedure e disposizioni interne in grado di garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici dettati dallo stesso Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Con riferimento alle caratteristiche del Modello, il Decreto prevede espressamente, all'articolo 6, comma 2, che questi devono rispondere alle seguenti esigenze:

- *“individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati”;*
- *“prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire”;*
- *“individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati”;*
- *“prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli”;*
- *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.*

Infine, il Modello 231 deve prevedere delle idonee modalità di gestione delle segnalazioni, tutelando gli autori delle stesse. Al riguardo, il D.Lgs. 231/2001 è stato integrato dall'articolo 2 della Legge 30 novembre 2017, n. 179 *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*. In particolare, la suddetta Legge in materia di c.d. *whistleblowing* ha inserito nel corpo dell'art. 6 del Decreto il comma 2 *bis*⁷, che prescrive che i Modelli debbano prevedere i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare.

Sotto un profilo formale l'adozione ed efficace attuazione di un Modello 231 non costituisce un obbligo, ma unicamente una facoltà per gli Enti, i quali ben potrebbero decidere di non conformarsi al disposto del Decreto senza incorrere, per ciò solo, in alcuna sanzione.

A ben vedere, tuttavia, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello idoneo è, per gli Enti, un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Legislatore.

È importante, inoltre, tenere in precipuo conto che il Modello 231 non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, come un apparato dinamico che permette all'Ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.

1. LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Su espressa indicazione del Legislatore delegato, i Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria che siano stati comunicati al Ministero della giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni osservazioni sull'idoneità dei Modelli a prevenire i reati.

Giovia, nella predisposizione e l'aggiornamento del presente Modello, si è ispirata alle Linee guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 emanate da Confindustria (di seguito, per brevità, *“Linee guida”*) ed alle più rilevanti Circolari emesse da questa (come, ad esempio, quella del 4 novembre 2015 che affronta i temi in materia di delitti contro l'ambiente).

⁷ Come modificato con il D.Lgs. 24/2023.

Il percorso indicato dalle Linee guida per l'elaborazione del Modello 231 può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree/processi a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione del reato;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò, soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del vertice apicale – dal *management*, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto dalle Linee guida di Confindustria sono, per quanto concerne la prevenzione dei reati dolosi:

- il Codice Etico;
- il sistema organizzativo;
- le procedure manuali ed informatiche;
- i poteri autorizzativi e di firma;
- il sistema di controllo di gestione;
- la comunicazione al personale e la formazione.

Con riferimento ai reati colposi, invece:

- il Codice Etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati;
- la struttura organizzativa;
- la formazione e l'addestramento;
- la comunicazione e il coinvolgimento del personale;
- la gestione operativa;
- il sistema di monitoraggio della sicurezza.

Il sistema di controllo deve essere uniformato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e dei protocolli previsti dal Modello 231 e/o del Decreto;
- individuazione di un Organismo di Vigilanza i cui principali requisiti siano:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione;
- obbligo, da parte delle strutture aziendali, di fornire informazioni all'Organismo di Vigilanza, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Infine, nella predisposizione e nell'aggiornamento del presente Modello 231, Giovia ha altresì tenuto in considerazione i principali provvedimenti giurisprudenziali in materia di responsabilità amministrativa degli Enti (si fa particolare riferimento al c.d. "Decalogo 231"⁸).

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI GIOVIA S.R.L.

2.1 Finalità del Modello

Il Modello può essere definito come un complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e responsabilità, funzionale all'attuazione ed alla diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività a rischio con riferimento ai reati previsti dal Decreto.

Giovia ritiene che l'adozione ed il conseguente costante aggiornamento del Modello 231, benché non obbligatoria, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della stessa, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti etici, corretti e trasparenti.

Finalità perseguita con il Modello è, altresì, la costruzione di un sistema di controllo volto a prevenire i reati per i quali trova applicazione il Decreto, commessi da Soggetti Apicali o Subordinati, dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del Decreto medesimo.

In particolare, attraverso il presente Modello, Giovia intende segnatamente perseguire le seguenti finalità:

- rafforzare il sistema di *corporate governance* che presiede alla gestione e al controllo della Società;
- definire un sistema strutturato e organico di prevenzione del rischio di commissione dei reati presupposto;
- attuare lo scopo statutario adottando comportamenti improntati a rigore e integrità, promuovendo l'esercizio delle attività aziendali con professionalità, diligenza, onestà e correttezza;
- informare i Destinatari del Modello – come definiti al paragrafo successivo – dell'esistenza del Modello stesso e della necessità di conformarsi ad esso;
- formare i Destinatari interni del Modello, ribadendo che Giovia non tollera comportamenti illeciti, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero l'erroneo convincimento di agire nell'interesse o a vantaggio della Società, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici e ai valori cui Giovia si ispira e, dunque, in contrasto con l'interesse della stessa;
- sensibilizzare e rendere consapevoli tutti coloro che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse di Giovia, che la commissione di un reato presupposto – anche solo in termini di tentativo – nel malinteso interesse o vantaggio della Società, può dare luogo all'applicazione non soltanto di sanzioni penali nei confronti dell'agente, ma anche di sanzioni amministrative

⁸ Ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano, Dott.ssa Secchi, in data 20 settembre 2004.

nei confronti di Giovia, esponendola a ricadute finanziarie, operative, d'immagine e reputazionali;

- informare tutti coloro che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse della Società, che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello 231 comporterà, indipendentemente dall'eventuale commissione di fatti costituenti reato, l'applicazione di sanzioni.

2.2 Destinatari del Modello

Sono Destinatari del presente Modello (di seguito, anche, i "Destinatari") e, come tali, tenuti alla sua conoscenza ed osservanza nell'ambito delle specifiche competenze:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione e, comunque, coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (di seguito, anche, gli "Amministratori"), anche di fatto;
- i componenti del Collegio Sindacale (di seguito, anche, i "Sindaci")
- i dipendenti ed i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei (di seguito, anche, "Dipendenti", "Personale" o "Destinatari interni");
- coloro che intrattengono rapporti onerosi o anche a titolo gratuito di qualsiasi natura con la Società (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consulenti, fornitori, appaltatori di opere o di servizi, *partner* commerciali e finanziari e terze parti in genere; di seguito, anche, "Destinatari terzi").

6.2.1 I Soggetti Apicali

Stante la specifica articolazione organizzativa adottata dalla Società, sono considerati Soggetti Apicali i componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo di Giovia (Amministratori, Amministratore Delegato e Sindaci), nonché il Direttore Operations in qualità di Datore di Lavoro e procuratore aziendale.

6.2.2 I Soggetti Subordinati

Nella nozione di soggetti in posizione subordinata rientrano tutti i soggetti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o dall'inquadramento riconosciuti (ad esempio dirigenti non "apicali", quadri, impiegati, operai, lavoratori a tempo determinato, lavoratori con contratto di inserimento, ecc.). In Giovia, stante l'attuale assetto organizzativo, sono i Dipendenti. Nell'ambito di tale categoria, rientrano anche i Dipendenti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e/o compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad es., il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli Addetti al Primo Soccorso, ecc.).

6.2.3 I Destinatari terzi

Tra i Destinatari terzi rientrano, in particolare, tutti i soggetti che non rivestono una posizione "apicale" o "subordinata" nei termini specificati nei paragrafi precedenti e che sono comunque tenuti al rispetto del Modello 231 in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura societaria e organizzativa di Giovia, ad esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un Soggetto Apicale, ovvero in quanto operanti, direttamente o indirettamente per Giovia.

Nell'ambito di tale categoria, quindi, possono farsi rientrare i consulenti, i fornitori, gli appaltatori di opere o di servizi, i partner commerciali e finanziari e tutte le terze parti in genere con le quali la Società intrattiene rapporti onerosi o anche a titolo gratuito di qualsiasi natura.

6.3 Aggiornamento del Modello

Gli eventi che, con lo spirito di mantenere nel tempo un Modello efficace ed effettivo, sono presi in considerazione ai fini dell'aggiornamento o adeguamento del Modello 231, sono riconducibili, a titolo meramente esemplificativo, a:

- novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- orientamenti della giurisprudenza e della dottrina prevalente;
- riscontrate carenze e/o lacune e/o significative violazioni delle previsioni del Modello 231 a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività della Società;
- considerazioni derivanti dall'applicazione del Modello 231, ivi comprese le risultanze degli aggiornamenti dell'"analisi storica" (come, ad esempio, le esperienze provenienti da procedimenti penali e gli esiti dell'attività di vigilanza dell'OdV).

Il Modello è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Giovia. Eventuali modifiche di natura non sostanziale agli Allegati del Modello, invece, sono approvate dall'Amministratore Delegato, che ne dà informativa al Consiglio di Amministrazione.

Il Modello 231 di Giovia, adottato dal 2009, è stato oggetto, negli anni, di diversi interventi di aggiornamento, in funzione dell'evoluzione del quadro normativo ed organizzativo.

6.4 Il percorso di costruzione e aggiornamento del Modello

Il processo di definizione e dei successivi aggiornamenti del Modello 231 è stato articolato nelle fasi di seguito descritte:

Fase 1: Individuazione dei Processi a rischio

In primo luogo, è stata effettuata una ricognizione preliminare del contesto aziendale, attraverso l'analisi della documentazione societaria rilevante (organigramma, procure, disposizioni organizzative, ecc.) e lo svolgimento di interviste con soggetti di Giovia informati sulla struttura e le attività della stessa, al fine di comprendere l'organizzazione e le attività eseguite dalle varie Strutture aziendali, nonché i processi aziendali nei quali le attività sono articolate e la loro concreta ed effettiva attuazione.

Sono state quindi individuate le attività sensibili aziendali nell'ambito delle quali potrebbe, astrattamente, essere commesso uno dei reati presupposto, nonché quelle che potrebbero essere strumentali alla commissione di tali illeciti, rendendo possibile o agevolando il perfezionamento del reato presupposto. Successivamente, sono stati individuati i reati potenzialmente realizzabili nell'ambito dei processi ed attività sensibili e le relative modalità esemplificative di commissione del reato.

Fase 2: Risk assessment

Individuati i processi e le relative attività sensibili, sono stati rilevati i possibili fattori di rischio a cui sono state associate le potenziali modalità di commissione dei reati, e di conseguenza si è proceduto ad analizzare il sistema dei controlli esistenti nei processi/attività sensibili a rischio, al fine di valutarne l'adeguatezza nella prevenzione dei rischi reato. La valutazione del rischio di esposizione ai reati durante l'espletamento delle attività che tipicamente hanno luogo in azienda, è condotta dai principali referenti aziendali.

Più nel dettaglio, la valutazione del rischio è effettuata per ciascun processo aziendale, in prima istanza, nell'ipotesi di assenza dei controlli (**c.d. rischio inerente**), tenendo conto delle dimensioni di impatto (vale a dire le conseguenze derivanti dal verificarsi di un evento a rischio) e frequenza (intesa come probabilità di accadimento di un evento a rischio).

Successivamente, il valore di rischio inerente può essere ridotto attraverso la rilevazione e valutazione (nell'ambito dell'attività di risk assessment) dell'esistenza di controlli e delle altre misure di mitigazione in essere a presidio del rischio teorico ed astratto di commissione dei reati (**c.d. rischio residuo**).

La valutazione dell'esistenza dei controlli prende in considerazione, in particolare, i seguenti elementi:

- procedure formalizzate, intese come la presenza di procedure idonee a fornire i principi di riferimento generali nonché quelli specifici di controllo per la regolamentazione dei processi aziendali;
- attribuzione formalizzata, chiara ed esaustiva di ruoli, compiti e responsabilità, intesa come l'esistenza e l'adeguatezza di regole per l'identificazione e l'assegnazione di ruoli, compiti e responsabilità all'interno della struttura aziendale, nonché l'esistenza di poteri di delega e firma, sia verso l'esterno che verso l'interno;
- segregazione delle funzioni, intesa come l'esistenza di segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza le principali attività connesse ai processi aziendali;
- assenza di rilievi / criticità derivanti da attività di audit interni ed esterni che potrebbero rilevare l'assenza o l'inadeguata applicazione dei controlli.

In tale fase si è, pertanto, provveduto alla verifica degli attuali presidi di controllo interno esistenti (protocolli e/o prassi adottate, verificabilità, documentabilità e tracciabilità delle operazioni e dei controlli, segregazione delle funzioni, sistema dei poteri, organizzazione, contratti di *service*, ecc.) attraverso l'analisi delle informazioni e della documentazione fornite dalle Strutture aziendali.

Le verifiche sul sistema di controllo hanno riguardato anche le attività svolte con il supporto di società del Gruppo Autostrade per l'Italia o esterne (*outsourcing*).

Fase 3: Gap analysis

Il disegno dei controlli rilevato è stato quindi confrontato con le caratteristiche e gli obiettivi richiesti dal Decreto o suggeriti dalle Linee guida di Confindustria, dalla giurisprudenza disponibile in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, dalla dottrina prevalente in materia di D.Lgs. 231/2001 e dalle migliori prassi applicative del Decreto in materia di definizione, aggiornamento e implementazione dei Modelli 231.

Il confronto tra l'insieme dei presidi di controllo esistente e quello ritenuto ottimale ha consentito alla Società di individuare una serie di ambiti di integrazione e/o miglioramento del sistema dei controlli, per i quali sono state definite le azioni di miglioramento da intraprendere.

6.5 Struttura del Modello di Giovia S.r.l.

La Società ha inteso predisporre un Modello che tenesse conto della propria peculiare realtà aziendale, in coerenza con il proprio sistema di governo e in grado di valorizzare il sistema di controllo esistente ed i relativi organismi che lo monitorano.

Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, regole e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle aree a rischio, finalizzato a prevenire la commissione, ovvero la tentata commissione, dei reati richiamati dal Decreto.
- Il Modello di Giovia è costituito dalla presente "Parte Generale" – la quale contiene i principi cardine dello stesso e da una "Parte Speciale".

La Parte Speciale contiene, ad esito delle attività di *risk assessment*:

- i. il Process Model di Giovia;
- ii. le specifiche sezioni **per ciascuna attività sensibile** in cui sono rappresentate/i:
 - le Famiglie di reato astrattamente rilevanti;
 - le Modalità esemplificative di commissione dei reati;
 - gli *Standard* di controllo trasversali;
 - gli *Standard* di controllo peculiari (generali e specifici);
 - i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.
- iii. una specifica sezione per l'attività sensibile afferente alla **salute e sicurezza sul lavoro**, che contiene (in linea con le previsioni dell'art. 30 del D.Lgs. 81/08)
 - i reati di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001;
 - i criteri e la valutazione dei rischi;
 - i principi e le norme di comportamento in materia;
 - la struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed il sistema disciplinare della Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - gli adempimenti giuridici connessi ad emergenze, primo soccorso, appalti, riunioni periodiche e consultazioni;
 - la sorveglianza sanitaria;
 - l'informazione e la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - il sistema di controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Infine, il Modello 231 prevede tre Allegati:

- l'Allegato 1, denominato "*Reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001*", contiene l'elenco dei reati presupposto e le relative sanzioni per l'Ente;

- l'Allegato 2, denominato "Aree a rischio reato: Strutture coinvolte e protocolli", contiene un quadro di sintesi, con riguardo alle aree a rischio, delle Strutture aziendali che operano nell'ambito delle stesse e dei protocolli (sistema normativo interno) di riferimento;
- l'Allegato 3 denominato "Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza".

6.6 I Documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del Modello

Costituiscono parte integrante e sostanziale del Modello i seguenti documenti:

- il **Codice Etico di Gruppo**, contenente l'insieme dei principi generali ed i criteri di condotta che devono essere applicati da tutti i Destinatari del Modello. È stata realizzata una stretta interazione tra Modello e Codice Etico di Gruppo, in modo da formare un *corpus* di norme interne con lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale, anche in coerenza con quanto previsto dalle Linee guida di Confindustria;
- la **Linea Guida Anticorruzione**, contenente l'insieme dei principi generali volti ad integrare le regole di prevenzione e contrasto alla corruzione già vigenti nel Gruppo, con l'obiettivo di elevare ulteriormente nei Destinatari la consapevolezza delle regole e dei comportamenti che devono essere osservati;
- il **Codice di Condotta** per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela della dignità delle donne e degli uomini del Gruppo;
- la **Procedura sulla gestione dei conflitti di interesse**;
- il **sistema organizzativo** (cfr. paragrafo 7.2) ed il **sistema di deleghe e procure** (cfr. paragrafo 7.3), nonché tutti i documenti aventi l'obiettivo di descrivere e attribuire poteri, responsabilità e/o mansioni a chi opera all'interno di Giovia nelle aree a rischio reato;
- il **sistema normativo interno** (cfr. paragrafo 7.4), ovvero l'insieme di protocolli definiti da Giovia per disciplinare le modalità operative nelle aree a rischio reato e che costituiscono le regole da seguire nello svolgimento delle attività aziendali, prevedendo i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle stesse.

Ne consegue che con il termine "Modello" deve intendersi non solo il presente documento ma altresì tutti i suddetti ulteriori documenti definiti da Giovia per il presidio dei rischi connessi al D.Lgs. 231/2001.

La diffusione interna di tali documenti è assicurata mediante la loro pubblicazione sulla *intranet* aziendale.

6.7 Il sistema di controllo di gestione e dei flussi finanziari

La gestione dei flussi finanziari avviene nel rispetto dei principi di tracciabilità e di documentabilità delle operazioni effettuate nonché di coerenza con i poteri e le responsabilità assegnate.

Il sistema di controllo di gestione adottato da Giovia è articolato nelle diverse fasi di elaborazione del *budget* annuale, di analisi dei consuntivi periodici e di elaborazione delle previsioni.

Il sistema garantisce:

- la pluralità dei soggetti coinvolti per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni, in modo da assicurare che tutti gli esborsi siano autorizzati ed effettuati da Strutture diverse o da soggetti per quanto possibile distinti;

- la conservazione del patrimonio, con connesso divieto di effettuare operazioni finanziarie a rischio;
- la capacità di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di *reporting*.

7. IL CONTESTO AZIENDALE

7.1 Il modello di governance

7.1.1. Il Consiglio di Amministrazione

Giovia è governata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri. La composizione del Consiglio di Amministrazione e la costituzione dei relativi comitati viene effettuata conformemente alle previsioni di Statuto, di legge e regolamentari in materia.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione alcuna, con tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali.

7.1.2. L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soggetti ai quali spetta il diritto di voto e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano anche gli assenti o dissenzienti.

7.1.3. Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti. I membri del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

7.1.4. La società di revisione

L'Assemblea dei Soci di Giovia ha affidato l'incarico di revisione legale dei conti ad una primaria società di revisione contabile.

7.2 Il sistema organizzativo

Il sistema organizzativo è costituito da una serie di disposizioni aziendali volte a definire o a modificare:

- la macro-struttura organizzativa, nonché la comunicazione di disposizioni di carattere generale di notevole importanza (ordini di servizio);
- l'articolazione e le aree di responsabilità delle Strutture organizzative di secondo livello (istruzioni di servizio).

Tali documenti vengono aggiornati in funzione dei cambiamenti intervenuti nella struttura organizzativa.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società ha adottato una specifica articolazione organizzativa che, in linea con i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione e con l'assetto

organizzativo vigente, individua il Direttore Operations quale Datore di Lavoro, nonché le figure operanti in tale ambito e previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con illustrazione delle relative responsabilità.

7.3 Il sistema di deleghe e procure

Conformemente a quanto previsto dal codice civile e dallo Statuto della Società, il Consiglio di Amministrazione di Giovia attribuisce, determinandone il contenuto, e revoca le deleghe al Presidente, all'Amministratore Delegato ed eventualmente ad Amministratori investiti di particolari deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione conferisce formalmente all'Amministratore Delegato poteri fino ad una determinata soglia di importo. Oltre tale soglia, è prevista la preventiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione ed il conferimento del conseguente mandato.

L'Amministratore Delegato della Società può, a sua volta, conferire, nell'ambito dei poteri riconosciuti dal Consiglio di Amministrazione ed in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, procure e deleghe operative al personale interno ed anche a terzi.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di importo assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano individuati e fissati in coerenza con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura. I poteri così conferiti sono aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi intervenuti nella struttura della Società.

L'aggiornamento del sistema dei poteri viene curato, sulla base delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione e, per esso, dell'Amministratore Delegato, dalla struttura competente di Autostrade per l'Italia S.p.A., che svolge attività di *service*.

In materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il Consiglio di Amministrazione ha riconosciuto al Direttore Operations la qualifica di Datore di Lavoro, conferendo allo stesso piena autonomia decisionale e di spesa, con facoltà di conferire procure speciali.

7.4 Il sistema normativo interno

Giovia ha messo a punto un complesso di norme interne volte a specificare l'articolazione dei processi aziendali dell'organizzazione, descrivendo le modalità di svolgimento, individuando i contenuti e le responsabilità, nonché le attività di controllo e di monitoraggio da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali. In particolare:

- procedure, che costituiscono le regole da seguire per la realizzazione dei processi aziendali interessati e che prevedono i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali;
- norme operative, che sono istruzioni operative relative alle attività di uno specifico settore o ruolo;
- manuali, come il manuale per il personale operativo relativo alle attività da svolgere, contenente anche il materiale informativo previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- comunicati al personale, per disposizioni emanate dalla Società connesse a tematiche specifiche di carattere gestionale e/o operativo.

In materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, la Società ha adottato specifici protocolli, sia procedure che norme operative (sul punto si rimanda a quanto descritto nella Parte Speciale).

L'insieme delle procedure e dei protocolli - definiti da Giovia per disciplinare le modalità operative nelle aree a rischio reato e che costituiscono le regole da seguire nello svolgimento delle attività aziendali, prevedendo i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle stesse - sono mappate nell'ambito dell'attività di *risk assessment* e sono costantemente aggiornate da Giovia con la modifica degli assetti organizzativi e procedurali verificando che le nuove procedure e protocolli assicurino il necessario presidio del rischio.

7.5 Il sistema di controllo

Il sistema di controllo di Giovia è articolato, come suggerito dalle *best practice* in materia, in 3 livelli:

- 1° Livello (anche detto “controllo di linea”), ovvero quello operato direttamente dai Responsabili delle Strutture aziendali che hanno la responsabilità della gestione dei rischi e dell'attuazione dei presidi di controllo;
- 2° Livello, ovvero quello proprio delle strutture aziendali preposte al monitoraggio ed alla gestione dei rischi tipici;
- 3° Livello, ovvero quello svolto dalla Struttura *Internal Audit* di Autostrade per l'Italia S.p.A.

La Società, inoltre, ha nominato, in conformità con la Linea guida Anticorruzione, un Responsabile Anticorruzione che assicura il monitoraggio costante del rischio di corruzione e riferisce periodicamente sulle proprie attività all'Organismo di Vigilanza della Società, assicurando il raccordo con il medesimo Organismo per l'efficace assolvimento dei rispettivi compiti, nonché al Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato.

7.6 Attività affidate in outsourcing

La Società, ai fini dell'espletamento delle proprie attività, si avvale del supporto di società terze, anche facenti parti del Gruppo Autostrade per l'Italia.

L'affidamento in *outsourcing* di attività è formalizzato attraverso la stipula di specifici contratti di servizio che assicurano alla Società di:

- assumere ogni decisione nel rispetto della propria autonomia, mantenendo la necessaria responsabilità sulle attività esternalizzate;
- mantenere conseguentemente la capacità di controllo circa la congruità dei servizi resi in *outsourcing*.

In particolare, tali contratti prevedono:

- l'attività oggetto di cessione, le modalità di esecuzione e il relativo corrispettivo;
- che il fornitore dà adeguata esecuzione alle attività esternalizzate nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni della Società;
- che il fornitore garantisce la riservatezza dei dati relativi alla Società;
- che la Società ha facoltà di controllo e accesso all'attività e alla documentazione del fornitore, inclusa la possibilità di effettuare specifici audit;

- che la Società può recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali da pregiudicare, in concreto, l'esercizio del diritto di recesso;
- un sistema di penali in caso di inadempienze contrattuali;
- che il contratto non può essere oggetto di sub-cessione, anche parziale, senza il consenso della Società;
- specifiche clausole in materia di responsabilità amministrativa degli Enti (accettazione da parte del fornitore di quanto previsto dal Codice Etico, dal Modello 231 e dalla Linea Guida Anticorruzione, ivi incluse le relative Parti Speciali con riferimento alle aree a rischio connesse alle attività oggetto di esternalizzazione, e risoluzione del rapporto contrattuale nel caso di violazione del D.Lgs. 231/2001 e/o del Modello e/o del Codice Etico);
- l'identificazione di un gestore del contratto per le parti;
- l'identificazione dei livelli di servizio e di controllo attesi (*Service/Controls Level Agreement*).

I soggetti competenti della Società verificano, anche tramite il controllo dei previsti livelli di servizio e di controllo, il rispetto delle clausole contrattuali e l'adeguatezza delle attività prestate dall'*outsourcer*.

8. IL SISTEMA DI CONTROLLO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

8.1 La gestione operativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La gestione delle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro è effettuata con l'obiettivo di provvedere in via sistematica:

- all'identificazione dei rischi ed alla loro valutazione;
- all'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione adeguate rispetto ai rischi riscontrati, affinché questi ultimi siano eliminati ovvero, ove ciò non sia possibile, siano ridotti al minimo - e, quindi, gestiti - in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- alla limitazione al minimo del numero di lavoratori esposti a rischi;
- alla definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che le prime devono avere priorità sulle seconde;
- al controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- alla programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente le condizioni tecniche e produttive della Società con l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro, nonché alla successiva realizzazione degli interventi programmati;
- alla formazione, all'addestramento, alla comunicazione ed al coinvolgimento dei Destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità nelle questioni connesse alla salute e sicurezza;
- alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature e macchine, con particolare riguardo alla manutenzione dei dispositivi di sicurezza.

Le modalità operative per il concreto svolgimento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati sono definite nei protocolli aziendali, redatte in conformità alla normativa prevenzionistica vigente, le quali assicurano l'adeguata tracciabilità dei processi e delle attività svolte.

In ogni caso, il sistema predisposto dalla Società prevede la puntuale definizione dei compiti, dei doveri e delle responsabilità spettanti a ciascuna categoria di soggetti coinvolti nella salute e sicurezza, a partire dal Datore di Lavoro fino al singolo lavoratore.

In questo senso, sono stati considerati anche i seguenti profili:

- l'assunzione e la qualificazione del personale;
- l'organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
- l'acquisizione dei beni e dei servizi impiegati dalla Società e la comunicazione delle opportune informazioni a fornitori ed appaltatori;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, dei mezzi di prevenzione e dei dispositivi di protezione collettiva e individuale;
- la qualificazione e la scelta dei fornitori e degli appaltatori;
- l'efficiente gestione delle emergenze;
- le modalità da seguire per affrontare le difformità riscontrate rispetto agli obiettivi fissati ed alle previsioni del sistema di controllo.

Sempre con riguardo alla salute e sicurezza, è predisposto un sistema di flussi informativi che consente la circolazione delle informazioni all'interno di Giovia, al fine sia di favorire il coinvolgimento e la consapevolezza di tutti i Destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, sia di assicurare la tempestiva ed adeguata evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello stesso e/o del Decreto, così come degli interventi necessari al suo aggiornamento.

8.2 Il sistema di monitoraggio della salute e sicurezza sul lavoro

La Società ha rivolto particolare attenzione alla esigenza di predisporre ed implementare, in materia di salute e sicurezza, un efficace ed efficiente sistema di controllo.

Quest'ultimo, oltre a prevedere la registrazione delle verifiche svolte dalla Società, anche attraverso la redazione di appositi verbali, è incentrato su un sistema di monitoraggio della salute e sicurezza che si sviluppa su un duplice livello.

Il primo livello di monitoraggio coinvolge tutti i soggetti che operano nell'ambito della struttura organizzativa della Società, essendo previsto:

- l'auto-controllo da parte dei lavoratori, i quali devono sia utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza e di protezione messi a loro disposizione, sia segnalare immediatamente le deficienze di tali mezzi e dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- il coinvolgimento diretto e costante dei soggetti aziendali con specifici compiti in materia di salute e sicurezza (ad esempio, Datore di Lavoro, Dirigenti, RSPP.), i quali intervengono, tra l'altro, in materia di: a) vigilanza e monitoraggio periodici e sistematici sulla osservanza degli

obblighi di legge e delle procedure e protocolli aziendali in materia di salute e sicurezza; *b*) segnalazione al Datore di Lavoro di eventuali deficienze e problematiche; *c*) individuazione e valutazione dei fattori aziendali di rischio; *d*) elaborazione delle misure preventive e protettive attuate e richiamate nel Documento di Valutazione dei Rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali misure; *e*) proposizione dei programmi di formazione e addestramento dei lavoratori, nonché di comunicazione e coinvolgimento degli stessi.

La Società, inoltre, conduce una periodica attività di monitoraggio sulla funzionalità del sistema preventivo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

9. ORGANISMO DI VIGILANZA

9.1 Identificazione e composizione dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione del Decreto (art. 6, comma 1, lettera b) e nel rispetto delle previsioni delle Linee guida di Confindustria, il Consiglio di Amministrazione di Giovia ha istituito un Organismo (Organismo di Vigilanza), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, l'Organismo di Vigilanza di Giovia è plurisoggettivo composto da tre componenti esterni. Ad uno dei componenti vengono attribuite – dal CdA – le funzioni di Coordinatore dell'Organismo.

9.2 Nomina

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, che provvede altresì ad individuare il Coordinatore. La nomina è comunicata a ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza secondo il sistema di comunicazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione. Ciascun componente dell'OdV, a sua volta, deve accettare formalmente l'incarico.

La composizione, i compiti, le prerogative e le responsabilità dell'Organismo di Vigilanza, nonché le finalità della sua costituzione, sono comunicati a tutti i livelli aziendali con ordine di servizio.

9.3 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Sulla base di quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del Decreto e tenendo nel debito conto le Linee guida di Confindustria, sono garantite l'autonomia e l'indipendenza, la professionalità e la continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza.

L'autonomia e l'indipendenza, delle quali l'OdV deve necessariamente disporre, sono assicurate dalla circostanza che l'Organismo di Vigilanza opera in assenza di vincoli gerarchici nel contesto della *corporate governance* societaria, riportando informativa al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, nonché interloquendo con il Presidente e l'Amministratore Delegato, nonché dalla dotazione di un budget idoneo alle necessità ed alle dimensioni della Società, così da poter adeguatamente svolgere le necessarie attività di verifica e controllo a lui attribuite.

Inoltre, le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun organismo o struttura aziendale, fatto salvo il potere-dovere del Consiglio di Amministrazione di vigilare sull'adeguatezza dell'intervento posto in essere dall'OdV, al fine di garantire l'efficace adozione e attuazione del Modello.

Al fine di assicurarne la professionalità, nell'individuazione dei componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione tiene conto delle specifiche competenze ed esperienze professionali, sia nel campo giuridico, in particolare nel settore della prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/2001 e nel diritto penale, sia nella gestione ed organizzazione aziendale e nell'analisi dei rischi e del sistema di controllo.

Inoltre, tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni e dei contenuti professionali specifici da esse richieste nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza di Giovia si avvale del supporto delle Strutture della Società e/o del Gruppo Autostrade per l'Italia e/o di eventuali consulenti esterni che, di volta in volta, si rendono necessari.

La continuità di azione è garantita dalla circostanza che l'OdV opera stabilmente presso la Società, riunendosi regolarmente per lo svolgimento dell'incarico assegnatogli, e dal fatto che i suoi membri hanno una contezza effettiva ed approfondita dei processi aziendali, essendo così in grado di avere immediata conoscenza di eventuali criticità.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa e al possesso dei requisiti di onorabilità. In particolare, costituiscono motivi di ineleggibilità o di decadenza da componente dell'Organismo di Vigilanza:

- avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con Amministratori o Sindaci di Giovia;
- essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie in Giovia e/o in società del Gruppo tali da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società ovvero comunque da comprometterne l'indipendenza di giudizio;
- essere titolari nella Società di procure e compiti operativi che possano minarne l'indipendenza del giudizio.

In relazione ai requisiti di onorabilità che l'Organismo di Vigilanza deve possedere, costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza l'essere imputato di delitto doloso ovvero essere raggiunto da un provvedimento cautelare personale.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il componente dell'Organismo di Vigilanza è tenuto a informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva di prevedere gli ulteriori requisiti che – in linea con la normativa, le Linee guida di Confindustria e le indicazioni di tempo in tempo vigenti sui criteri di composizione – i componenti dell'OdV devono possedere.

9.4 Durata e revoca

La determinazione della durata dell'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza spetta al Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, ciascun componente dell'OdV rimane in carica fino alla nomina del suo successore o alla costituzione del nuovo Organismo.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza o di un suo componente compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare per giusta causa, in qualsiasi momento, i componenti dell'Organismo di Vigilanza. Per giusta causa di revoca deve intendersi:

- a) l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni;
- b) l'attribuzione al componente dell'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, di indipendenza e di continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- c) un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza, così come definiti nel Modello;
- d) il venir meno all'obbligo di riservatezza;
- e) il sopraggiungere di uno dei motivi di ineleggibilità o di decadenza.

Qualora la revoca del mandato sia esercitata nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, provvederà a nominare un nuovo OdV.

Ove sussistano gravi ragioni, il Consiglio di Amministrazione procederà a disporre - sentito il parere del Collegio Sindacale ed, ove non coinvolti, degli altri componenti dell'OdV - la sospensione dalle funzioni di uno o tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, provvedendo tempestivamente alla nomina di un nuovo componente o dell'intero OdV.

9.5 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza di Giovia è affidato sul piano generale il compito di:

- a) vigilare sull'adeguatezza del Modello a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- b) vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
- c) individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione necessità di aggiornamento del Modello, in relazione all'evoluzione della struttura organizzativa, dei processi aziendali, del quadro normativo di riferimento o a seguito dell'attività di vigilanza in esito alla quale siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni.

Su di un piano più operativo, è affidato all'OdV della Società il compito di:

- effettuare costantemente una ricognizione dei processi e delle attività aziendali e della normativa di riferimento, al fine di aggiornare la mappatura dei processi/attività sensibili a rischio reato e proporre l'aggiornamento e l'integrazione del Modello e dei protocolli, ove se ne evidenzia la necessità;
- monitorare la validità nel tempo del Modello e dei protocolli e la loro effettiva attuazione, promuovendo, anche previa consultazione delle Strutture aziendali interessate, tutte le azioni necessarie al fine di assicurarne l'efficacia. Tale compito comprende la formulazione di proposte di adeguamento e la verifica successiva dell'attuazione e della funzionalità delle soluzioni proposte;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate attività sensibili rischio e su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle stesse;

- verificare i poteri autorizzativi e di firma esistenti, al fine di accertare la loro coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e proporre il loro aggiornamento e/o modifica, ove necessario;
- promuovere, in attuazione del Modello, il flusso informativo periodico, secondo una frequenza adeguata al livello di rischio delle singole aree, che consenta all'OdV di essere periodicamente aggiornato dalle Strutture aziendali interessate sulle attività valutate a rischio reato, nonché stabilire specifiche modalità di comunicazione, al fine di acquisire conoscenza di violazioni, o presunte tali, del D.Lgs. 231/2001 e/o del Modello;
- attuare, in conformità al Modello, un flusso informativo periodico verso gli Organi Sociali competenti in merito all'efficacia e all'osservanza del Modello;
- promuovere, con il supporto della competente Struttura di Autostrade per l'Italia S.p.A., i programmi di formazione per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- verificare le iniziative adottate dalla Società per agevolare la conoscenza e la comprensione del Modello e dei protocolli ad esso relativi, da parte di tutti coloro che operano per conto della Società;
- verificare la fondatezza delle segnalazioni pervenute in merito a comportamenti asseritamente integranti le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- accertare le cause che hanno condotto alla violazione del Modello e chi l'abbia commessa;
- verificare le violazioni, o presunte tali, del Decreto e/o del Modello segnalate o apprese direttamente e comunicarle ai competenti soggetti / Strutture a fini disciplinari.

Per lo svolgimento dei propri compiti, all'OdV sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- accedere ad ogni documento e/o informazione aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV ai sensi del Decreto e del Modello. A tal riguardo, è fatto obbligo, in capo a qualunque Struttura aziendale, dipendente e/o componente degli Organi Sociali, di fornire le informazioni in proprio possesso a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dello stesso;
- accedere, senza necessità di alcun consenso preventivo, presso tutte le Strutture della Società onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò sia necessario per l'espletamento delle attività di competenza;
- assicurarsi che i responsabili delle Strutture aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste;
- richiedere, qualora si renda necessario, l'audizione diretta dei Dipendenti, degli Amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale della Società;
- richiedere informazioni ai Destinatari terzi del Modello (consulenti, fornitori, *partner*, ecc.).

Ai fini di un migliore e più efficace adempimento dei compiti e delle funzioni attribuiti, l'OdV si può avvalere, per lo svolgimento della propria attività operativa, della Struttura *Internal Audit* di Autostrade per l'Italia S.p.A. e delle varie Strutture aziendali che, di volta in volta, si potranno rendere utili. Inoltre, anche al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività e la continuità di azione dell'OdV, questi è supportato dalla struttura competente di Autostrade per l'Italia S.p.A. che svolge, in *service*, attività di segreteria.

L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di richiedere di far stipulare, modificare e/o risolvere incarichi professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico.

A garanzia della propria indipendenza, l'Organismo di Vigilanza si rapporta direttamente al Consiglio di Amministrazione e, nell'espletamento delle proprie funzioni, agisce in piena autonomia, disponendo di risorse umane e finanziarie adeguate ad assicurargli totale indipendenza operativa.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione assegna all'OdV i mezzi finanziari dallo stesso indicati per le spese da sostenere nell'espletamento dell'incarico.

Nello svolgimento delle attività operative delegate dall'OdV, le Strutture incaricate riferiscono sul proprio operato solo all'OdV e, parimenti, l'OdV risponde al Consiglio di Amministrazione dell'attività svolta, su proprio incarico, da Strutture aziendali e consulenti esterni.

9.6 Reporting verso gli Organi Sociali

L'Organismo di Vigilanza di Giovia, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti, informa gli Organi Sociali competenti, periodicamente ed in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno ovvero se richiesto, affinché possano adottare le conseguenti deliberazioni e azioni necessarie al fine di garantire l'effettiva e costante adeguatezza e concreta attuazione del Modello.

In particolare, l'OdV provvede a fornire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale un'informativa almeno semestrale avente ad oggetto:

- l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento al monitoraggio dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione del Modello ed alle relative risultanze;
- le criticità emerse sia in termini di efficacia del Modello sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società che possano comportare violazioni delle prescrizioni del Modello;
- le proposte di revisione ed aggiornamento del Modello e delle sue componenti (interventi pianificati e relativo stato di realizzazione);
- un'analisi delle eventuali segnalazioni ricevute e delle relative azioni intraprese;
- ogni altra informazione ritenuta utile.

Nell'informativa annuale, inoltre, l'Organismo di Vigilanza comunica il piano delle attività previste per l'anno successivo.

Inoltre, l'OdV riferisce tempestivamente al Presidente ed all'Amministratore Delegato (c.d. flussi informativi *ad hoc*) in merito a:

- qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione o che abbia accertato l'Organismo stesso;

- rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- modifiche normative particolarmente rilevanti ai fini dell'attuazione ed efficacia del Modello;
- mancata collaborazione da parte delle Strutture aziendali;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte del Presidente e dell'Amministratore Delegato.

9.7 Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

Con apposito regolamento l'Organismo di Vigilanza disciplina ed approva il proprio funzionamento interno (Regolamento dell'OdV).

9.8 Rapporti tra l'Organismo di Vigilanza, il Collegio Sindacale e il Responsabile Anticorruzione

L'OdV scambia, per quanto di competenza, con il Collegio Sindacale e con il Responsabile Anticorruzione - su un piano di rapporti paritetico e nel rispetto della reciproca autonomia - informazioni e documenti relativi alle attività svolte e alle problematiche emerse a seguito delle verifiche effettuate e può richiedere informazioni e documenti ritenuti rilevanti ai fini dell'attività di vigilanza espletata.

10. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 2, lett. d), del Decreto impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'OdV deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 stesso.

La previsione di flussi informativi è necessaria a garantire l'effettiva ed efficace attività di vigilanza dell'OdV e per l'eventuale accertamento "a posteriori" delle cause che hanno reso possibile il verificarsi di violazioni del Decreto e/o del Modello, nonché al fine di monitorare nel continuo l'operatività societaria.

Dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre a quanto previsto nei protocolli aziendali in materia, ogni informazione utile, proveniente anche da terzi, attinente a criticità attuali o potenziali e alle attività ricorrenti della Società che potrebbero assumere rilevanza per l'Organismo ai fini dell'espletamento dei compiti ad esso attribuiti (con obbligo di mettere a disposizione dell'OdV la relativa documentazione, ove disponibile).

Per il dettaglio dei flussi informativi si veda l'Allegato 3 "Flussi informativi all'OdV".

I Destinatari interni del Modello, responsabili dei flussi informativi riportati nell'Allegato 3, devono attestare all'Organismo di Vigilanza il corretto assolvimento di tali obblighi informativi, così come disciplinati dalle procedure aziendali in materia.

Inoltre, i Destinatari interni del Modello attestano periodicamente all'Organismo di Vigilanza:

- di aver operato conformemente alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali di riferimento e, comunque, ai principi espressi nel Modello;

- di non aver posto in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato per cui è prevista la responsabilità dell'Ente ai sensi del Decreto, anche nella forma del concorso o del tentativo, ovvero tali da agevolare la commissione;
- di essere a conoscenza e di aver edotto i propri collaboratori in merito a quanto contenuto nel Modello e, più in generale, in tutti gli atti di normazione interna.

La Società, al fine di facilitare l'inoltro dei flussi informativi all'Organismo di Vigilanza, ha attivato una apposita casella di posta elettronica (organismodivigilanza@gioveclear.it).

Le comunicazioni possono essere, altresì, inoltrate all'indirizzo: Organismo di Vigilanza, Giovia Via A. Bergamini, 50 – 00159 Roma.

Tutto quanto sopra esposto evidenzia la necessità da parte della Società di garantire un flusso informativo strutturato e concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello.

11. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (*Whistleblowing*)

Il D.Lgs. n. 24/2023, attuando la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, ha modificato quanto previsto dall'art. 6, comma 2-bis del D.Lgs. n. 231/2001 in materia di segnalazioni Whistleblowing, disponendo espressamente che i Modelli 231 prevedano canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante e un sistema disciplinare ad hoc (adottato ai sensi del comma 2, lett. e) dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001).

In particolare, il D.Lgs. n. 24/2023 ha previsto una specifica tutela rivolta alle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

I Modelli 231 devono conformarsi a quanto disposto dal D.Lgs. n. 24/2023 prevedendo canali di segnalazione interna (ex art. 4, co. 1) che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

A tal proposito, la Società ha attivato specifici canali di comunicazione dedicati alle segnalazioni di condotte illecite o di violazioni del Modello 231 di seguito riportati:

- piattaforma informatica dedicata, accessibile da parte di tutti i Segnalanti (Dipendenti, Terzi, ecc.) sul sito Internet e sulla Intranet di Giovia, avente le seguenti caratteristiche:
 - gestione da parte di un soggetto specializzato, terzo e indipendente;
 - adozione della politica "no-log", cioè non vengono rilevate in alcun modo, diretto o indiretto, informazioni sulle modalità di connessione (ad esempio server, indirizzo IP, mac address), garantendo così il completo anonimato nell'accesso, anche da computer connessi alla rete aziendale;
 - funzionalità tecnica che anonimizza il nominativo del segnalante (qualora ovviamente lo stesso abbia voluto indicare le proprie generalità).

- casella di posta elettronica (organismodivigilanza@gioveclear.it) indirizzata all'Organismo di Vigilanza della Società;
- indirizzo di posta ordinaria all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza, Giovia Via A. Bergamini, 50 – 00159 Roma;
- casella vocale al numero 06/43634213 o allegando un file audio sulla piattaforma; la modalità di registrazione della segnalazione prevede la distorsione della tonalità e contraffazione della voce e garantisce l'anonimato del segnalante.

Inoltre, l'organo di gestione delle segnalazioni è disponibile ad incontrare il segnalante per raccogliere la segnalazione, verbalizzando quanto riferito, qualora questi ne faccia richiesta tramite i canali sopra citati.

Qualora l'OdV riceva segnalazioni relative a possibili violazioni in ambito anticorruzione ne informa tempestivamente il Responsabile Anticorruzione della Società.

L'Organismo di Vigilanza, per quanto di competenza, agisce in modo da garantire il segnalante da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità dello stesso e, più in generale e per quanto di competenza, il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (c.d. “Legge sul Whistleblowing”), al D.Lgs n. 24 del 10 marzo 2023 e alla Linea Guida Gestione delle Segnalazioni.

Giovia ha altresì adottato la Linea Guida Gestione delle Segnalazioni che disciplina:

- il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni (c.d. *whistleblowing*);
- le modalità di gestione della relativa istruttoria, nel rispetto della normativa in materia di *privacy* o altra normativa vigente nel paese dove si è verificato il fatto segnalato, applicabile al soggetto e all'oggetto della segnalazione;
- le misure poste a tutela del segnalante e del segnalato nell'intero processo di gestione delle segnalazioni dalla fase di ricevimento a quella di istruttoria e di chiusura;
- il sistema disciplinare, che prevede sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, o di chi adotta misure di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione medesima. È altresì prevista l'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti del segnalante o denunciante, salvi i casi di non punibilità previsti dall'art. 16 del D.Lgs 24/2023, quando sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale dello stesso per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave.

In merito al primo aspetto:

- l'Organismo di Vigilanza e/o il Responsabile Anticorruzione, qualora ricevano una segnalazione direttamente, tramite i canali di competenza, **valutano il** contenuto della segnalazione, nel rispetto delle prerogative di ciascun ente coinvolto nella gestione della segnalazione e a tutela della tempestività dell'attività istruttoria.

11.1 Attività dell'Organismo di Vigilanza successiva al ricevimento di una segnalazione relativa a presunte violazioni del Modello

L'Organismo di Vigilanza valuta e verifica le segnalazioni ricevute e, a tal fine, effettua, se del caso, attività istruttoria, ponendo in essere ogni altra ulteriore attività consentitagli dalle proprie prerogative.

L'OdV, se lo ritiene necessario ed opportuno, può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e conserva in un apposito registro le segnalazioni ricevute e le motivazioni che hanno portato a non procedere ad una specifica indagine.

In caso di riscontrata violazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza attiva il soggetto o la Struttura aziendale competente per il procedimento disciplinare (si veda successivo paragrafo 13).

11.2 Tutela del segnalante da ritorsioni o discriminazioni

Per le segnalazioni relative a presunte violazioni del Modello, l'Organismo di Vigilanza, per quanto di competenza, agisce in modo da garantire i segnalanti in buona fede da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, con le modalità previste nella procedura Gestione delle Segnalazioni.

Le garanzie di riservatezza fissate dalla citata Procedura tutelano anche il segnalato.

12. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO

12.1 La comunicazione del Modello

Giovia promuove la conoscenza del Modello e dei relativi aggiornamenti tra tutti i Destinatari, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo. I Destinatari sono quindi tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e contribuirne all'attuazione.

Il Modello è comunicato formalmente ad Amministratori e Sindaci al momento della nomina mediante consegna di copia integrale, anche su supporto informatico.

Per i Destinatari interni, il Modello (così come i documenti che ne costituiscono parte integrante) è reso disponibile sulla rete *intranet* aziendale. In ogni caso, viene effettuata una comunicazione a tutto il Personale in forza in caso di aggiornamento del Modello.

Inoltre, all'assunzione viene consegnata una copia del Codice Etico di Gruppo, una copia della Linea Guida Anticorruzione, una copia del presente Modello, nonché l'*Informativa sulle disposizioni aziendali* in cui viene fatta menzione, tra l'altro, del Modello 231 e delle disposizioni normative d'interesse per la Società, la cui conoscenza è necessaria per il corretto svolgimento delle attività lavorative.

Il presente Modello, il Codice Etico di Gruppo e la *Linea Guida* Anticorruzione sono messi a disposizione dei Destinatari terzi e di qualunque altro interlocutore della Società tenuto al rispetto delle relative previsioni, mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società.

12.2 Formazione del Personale

La Società, con il supporto della competente Struttura di Autostrade per l'Italia S.p.A., provvede ad organizzare e ad effettuare la formazione del Personale - che ha ad oggetto le previsioni normative

del Decreto ed i contenuti del Modello e che si svolge secondo uno specifico piano di attività – dandone informativa periodica all’Organismo di Vigilanza.

La partecipazione alle sessioni di formazione, così come ai corsi *on-line*, in ragione dell’adozione del Modello, è obbligatoria e viene assicurata la tracciabilità della formazione svolta. Le sessioni formative sono effettuate periodicamente e, in ogni caso, a seguito di rilevanti modifiche apportate al Modello e al Codice Etico di Gruppo, in dipendenza dell’entrata in vigore o della integrazione di disposizioni normative di rilevante interesse per l’attività della Società o nel caso in cui l’Organismo di Vigilanza non ritenga sufficiente, per la complessità della tematica, l’impiego dei mezzi di informazione aziendale telematica.

12.3 Informativa ai Destinatari terzi

Giovia promuove la conoscenza e l’osservanza del Codice Etico, della *Linea Guida* Anticorruzione e del Modello anche tra tutti i Destinatari terzi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consulenti, fornitori, appaltatori di opere o di servizi, *partner* commerciali e finanziari e terze parti in genere).

Al fine di formalizzare e dare cogenza all’obbligo del rispetto dei principi del Codice Etico, della *Linea Guida* Anticorruzione e del Modello 231 da parte dei Destinatari terzi che abbiano rapporti contrattuali con la Società, è previsto l’inserimento nel contratto di riferimento di una apposita clausola in tal senso.

Tale clausola prevede apposite sanzioni di natura contrattuale (la facoltà di risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto), nell’ipotesi di violazione del Codice Etico e/o della *Linea Guida* Anticorruzione e/o del Modello, oltre alla possibilità di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno derivante alla Società.

13. SISTEMA DISCIPLINARE

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001, ed ai fini dell’efficace attuazione del Modello, deve essere, tra l’altro, previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

Giovia, quindi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e delle norme della contrattazione collettiva nazionale applicabile, ha adottato un sistema disciplinare⁹ volto a sanzionare le violazioni, da parte dei Destinatari, dei principi e delle misure previsti nel Modello.

Sulla scorta di quanto indicato dall’art. 5 del Decreto, sono passibili di sanzione le violazioni del Decreto e/o del Modello commesse sia dai Soggetti Apicali sia dai Soggetti Subordinati. Inoltre, sono soggetti destinatari del presente sistema disciplinare anche i Destinatari terzi.

L’instaurazione del procedimento disciplinare e l’eventuale applicazione di sanzioni prescindono dalla pendenza o meno di un procedimento penale per lo stesso fatto e non tengono conto del suo esito.

⁹ Il Codice Disciplinare di Giovia è riportato nell’allegato 2 dell’Accordo dell’11 maggio 2011 e costituisce parte integrante dello stesso.

13.1 Condotte rilevanti

Ai fini del presente sistema disciplinare e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, del Codice Disciplinare adottato da Giovia e delle norme della contrattazione collettiva nazionale applicabile, costituiscono condotta rilevante, per l'applicazione di un'eventuale sanzione, le azioni o i comportamenti, anche omissivi, posti in essere in violazione del Decreto e/o del Modello. Essendo quest'ultimo costituito anche da numerosi altri documenti, che ne sono parte integrante e sostanziale (cfr. paragrafo 6.6), ne deriva che per "violazione del Modello" deve intendersi anche la violazione di uno o più principi o norme definite da tali documenti che compongono il Modello. Inoltre, costituiscono condotte sanzionabili sia la violazione delle misure di tutela del segnalante sia l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelino infondate.

Nell'individuazione della correlata sanzione si tiene conto dei profili oggettivi e soggettivi della condotta rilevante.

In particolare, gli elementi oggettivi, graduati in un ordine crescente di gravità, sono:

- 1) violazioni che non hanno comportato esposizione a rischio o hanno comportato modesta esposizione a rischio;
- 2) violazioni che hanno comportato una apprezzabile o significativa esposizione a rischio;
- 3) violazioni che hanno integrato un fatto penalmente rilevante.

Le condotte rilevanti assumono, inoltre, maggiore o minore gravità a seconda della diversa valenza degli elementi soggettivi di seguito indicati e, in generale, delle circostanze in cui è stato commesso il fatto. In particolare, in ottemperanza al principio di gradualità e proporzionalità nella determinazione della sanzione da comminare, si tiene conto:

- dell'atteggiamento soggettivo dell'agente (intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo alla prevedibilità dell'evento);
- dell'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- dell'eventuale recidività del suo o dei suoi autore/i.
- delle mansioni e del livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica del soggetto, cui è riferibile la condotta contestata;
- dell'eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nella violazione.

13.2 Sanzioni nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

Qualora sia accertata una violazione di cui al paragrafo 13.1 da parte di un Amministratore¹⁰ o di un Sindaco, potranno essere applicate nei suoi confronti, le seguenti sanzioni:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria, pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;

¹⁰ Limitatamente agli Amministratori che non hanno un rapporto di lavoro subordinato. In caso di violazioni commesse da un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, si applicano le sanzioni previste per i Dipendenti.

- revoca dall'incarico.

In particolare:

- per le violazioni di cui al punto n. 1 del paragrafo 12.1 (elementi oggettivi della condotta rilevante), sarà comminato il richiamo scritto;
- per le violazioni di cui al punto n. 2 del paragrafo 12.1 (elementi oggettivi della condotta rilevante), sarà comminata la sanzione pecuniaria;
- per le violazioni di cui al punto n. 3 del paragrafo 12.1 (elementi oggettivi della condotta rilevante), sarà comminata la revoca dall'incarico.

13.3 Sanzioni nei confronti dei Dipendenti

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole imposte dal Decreto e/o dal Modello, da parte dei Dipendenti della Società, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 c.c. e illecito disciplinare.

L'adozione da parte di un Dipendente della Società di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al paragrafo 12.1, come illecito disciplinare (condotta rilevante), costituisce inoltre violazione dell'obbligo dei lavoratori di eseguire con la massima diligenza i compiti loro affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dal vigente CCNL¹¹, nonché dalle previsioni del relativo Codice Disciplinare (distribuito all'atto dell'assunzione e affisso nei luoghi di lavoro).

Le sanzioni vengono applicate sulla base del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e proporzionate a seconda della loro gravità, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 12.1.

13.3.1 Personale non dirigente

Qualora sia accertata una violazione ascrivibile al personale non dirigente, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 e del CCNL, potranno essere applicati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa non superiore a 4 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni (12 ore per il personale part-time);
- e) licenziamento per mancanze (con preavviso e senza preavviso).

Il Datore di Lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari

¹¹ Accordo aziendale dell'11 maggio 2011. L'allegato 2 di tale Accordo riporta il Codice Disciplinare, che ne costituisce parte integrante. Alla data di adozione del presente Modello, vi è un solo dipendente della Società per il quale, essendo stato assunto prima di tale Accordo e non avendo accettato lo stesso, si applica il CCNL multiservizi (per il cui sistema disciplinare sono di riferimento i seguenti articoli: art. 46, "Provvedimenti disciplinari"; art. 47, "Ammonizioni scritte, multe e sospensioni"; art. 48 "Licenziamenti per mancanze"; art. 49 "Sospensione cautelare non disciplinare").

non potranno essere adottati prima che siano trascorsi 5 giorni nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.

In particolare, stante il disposto del paragrafo 12.1 e ferme restando le previsioni di cui al CCNL e al relativo Codice Disciplinare:

- 1) per le violazioni di cui ai punti n. 1 e n. 2 del paragrafo 12.1 (elementi oggettivi della condotta rilevante), potranno essere comminati i provvedimenti disciplinari conservativi (richiamo verbale, ammonizione scritta, multe e sospensione);
- 2) per le violazioni di cui al punto n. 3 del paragrafo 12.1 (elementi oggettivi della condotta rilevante), potranno essere comminati i provvedimenti disciplinari risolutivi (licenziamento per mancanze con preavviso e senza preavviso).

13.3.2 Personale dirigente¹²

Qualora sia accertata una violazione ascrivibile al personale dirigente, stante la natura eminentemente fiduciaria e considerato che i dirigenti esplicano le proprie funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa, le violazioni saranno valutate in relazione alla contrattazione collettiva di riferimento, coerentemente con le peculiarità del rapporto stesso.

13.4 Sanzioni nei confronti dei Destinatari terzi

Il presente sistema disciplinare ha la funzione di sanzionare le violazioni commesse dai Destinatari terzi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consulenti, fornitori, appaltatori di opere o di servizi, *partner* commerciali e finanziari e terze parti in genere).

Ogni violazione posta in essere da tali soggetti potrà determinare l'applicazione di penali o la risoluzione del rapporto contrattuale, in ragione della violazione contestata e della maggiore o minore gravità del rischio a cui la Società è esposta, in applicazione dell'apposita clausola contrattuale inserita nei contratti (si veda il paragrafo 11.3).

13.5 Procedimento di istruttoria

La procedura di irrogazione delle sanzioni, conseguenti alla eventuale commissione delle violazioni previste, con riguardo a ciascuna categoria di soggetti Destinatari, prevede:

- la fase istruttoria;
- la fase della formale contestazione della violazione all'interessato;
- la fase di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

La fase istruttoria ha avvio sulla base delle attività di verifica e di ispezione condotte dall'Organismo di Vigilanza, che, sulla scorta della propria attività ovvero dell'analisi delle segnalazioni ricevute, informa tempestivamente e, successivamente, relaziona per iscritto, il titolare del potere disciplinare, come di seguito individuato, circa l'eventuale violazione rilevata ed il soggetto (o i soggetti) cui è riferibile.

¹² Alla data di adozione del presente Modello, Giovia ha solo due figure aziendali con qualifica di dirigente, distaccati, sulla base di un apposto contratto, da Autostrade per l'Italia S.p.A. Pertanto, per questi, nel caso di accertate violazioni, potranno trovare applicazione le sanzioni previste per i Destinatari terzi.

13.5.1 Procedimento di istruttoria nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione da parte di uno o più Amministratori non legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato¹³, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, per il tramite dei rispettivi Presidenti, una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- il soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

A seguito dell'acquisizione della relazione dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Amministratore a cui è contestata la violazione. La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- comunicare all'interessato la data della convocazione, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che orali.

La convocazione deve essere effettuata in base alle stabilite modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione.

In occasione del Consiglio di Amministrazione di cui alla convocazione, cui è invitato a partecipare anche l'Organismo di Vigilanza, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da questi formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione dell'Amministratore interessato, valuta la fondatezza degli elementi acquisiti e, a norma degli artt. 2392 ss. c.c., convoca l'Assemblea dei Soci per le determinazioni del caso.

La decisione del Consiglio di Amministrazione, nel caso di infondatezza, o quella dell'Assemblea convocata, viene comunicata per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione, all'interessato e all'Organismo di Vigilanza.

Qualora riscontri una violazione da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione o della maggioranza degli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale affinché questo convochi senza indugio l'Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti.

13.5.2 Procedimento di istruttoria nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione della Società, per il tramite dei rispettivi Presidenti, mediante una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;

¹³ Nel caso in cui la violazione sia ascrivibile ad un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, il titolare del potere disciplinare è il Consiglio di Amministrazione e il procedimento di istruttoria e di eventuale contestazione è svolto nel rispetto dell'art. 7 della Legge 300/1970 e del CCNL applicabile.

- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- il soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

A seguito dell'acquisizione della relazione dell'Organismo di Vigilanza, il Collegio Sindacale, in riunione congiunta con il Consiglio di Amministrazione, convoca il Sindaco a cui è contestata la violazione.

La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- comunicare all'interessato la data della convocazione, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che verbali.

La convocazione deve essere effettuata in base alle stabilite modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione, che, valutata la rilevanza della segnalazione, provvede ad attivare l'Assemblea dei Soci per le determinazioni del caso.

Qualora riscontri una violazione da parte dell'intero Collegio Sindacale o della maggioranza dei Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione affinché questo convochi senza indugio l'Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti.

13.5.3 Procedimento di istruttoria nei confronti del personale non dirigente

In caso di violazione da parte di uno o più Dipendenti non aventi qualifica di dirigente, la procedura di accertamento della violazione è espletata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché del CCNL applicabile.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza trasmette all'Amministratore Delegato della Società una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- l'indicazione del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

A seguito dell'acquisizione della relazione dell'OdV, l'Amministratore Delegato, avvalendosi eventualmente del supporto della Struttura aziendale competente di Autostrade per l'Italia S.p.A. o di un legale esterno, convoca il soggetto interessato, mediante invio di apposita contestazione scritta contenente:

- l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- i termini entro i quali il soggetto interessato ha facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che verbali.

Nel caso in cui il soggetto interessato intenda rispondere oralmente alla contestazione, all'incontro è invitato a partecipare anche l'Organismo di Vigilanza. In tale sede sono acquisiti gli elementi rappresentati dal soggetto interessato.

A conclusione delle attività sopra indicate, l'Amministratore Delegato si pronuncia in ordine alla eventuale determinazione della sanzione, nonché circa la concreta comminazione della stessa.

Il provvedimento di comminazione dell'eventuale sanzione è comunicato per iscritto dalla Società all'interessato nel rispetto dei termini previsti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva applicabile nel caso concreto.

L'Amministratore Delegato cura, nel caso, l'effettiva irrogazione della sanzione, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, nonché delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva ed ai regolamenti aziendali, laddove applicabili.

All'OdV è inviato, per conoscenza, il provvedimento di irrogazione della sanzione.

13.5.4 Procedimento di istruttoria nei confronti del personale dirigente

In caso di violazione da parte di un Dipendente avente qualifica di dirigente, la procedura di accertamento della violazione è espletata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché del CCNL applicabile.

13.5.5 Procedimento di istruttoria nei confronti dei Destinatari terzi

Al fine di consentire l'assunzione delle iniziative previste dalle clausole contrattuali volte a garantire il rispetto dei principi del Codice Etico di Gruppo, della *Linea Guida* Anticorruzione e del Modello da parte dei Destinatari terzi che abbiano rapporti contrattuali con la Società, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Responsabile della Struttura aziendale che gestisce il rapporto contrattuale una relazione contenente:

- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Codice Etico di Gruppo e/o della *Linea Guida* Anticorruzione e/o del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

Tale relazione, qualora il contratto sia stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione, dovrà essere trasmessa anche all'attenzione del medesimo e del Collegio Sindacale.

Il Responsabile della Struttura aziendale che gestisce il rapporto contrattuale, avvalendosi eventualmente del supporto di Autostrade per l'Italia S.p.A. o di un legale esterno, invia all'interessato una comunicazione scritta contenente l'indicazione della condotta constatata, le previsioni oggetto di violazione, nonché l'indicazione delle specifiche clausole contrattuali che si intendono applicare ai fini disciplinari.



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

**EX DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001 n. 231**

PARTE SPECIALE

Sommario

1. PREMESSA.....	6
A. Destinatari e finalità della Parte Speciale.....	6
B. Il Process Model di Giovia.....	7
C. Standard di Controllo.....	8
2. STRUTTURA PARTE SPECIALE PER PROCESSO	12
3. ATTIVITÀ SENSIBILI A RISCHIO	13
3.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO – PROCESSO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO .	13
A.1 Famiglie di reato rilevanti	13
B.1 Modalità esemplificative di commissione del reato	13
C.1 Standard di controllo	14
D.1 Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza.....	16
3.2 ACQUISTI DI BENI, LAVORI, SERVIZI E CONSULENZE – PROCESSO PROCUREMENT	16
A.2 Famiglie di reato rilevanti	16
B.2 Modalità esemplificative di commissione del reato	16
C.2 Standard di controllo	18
D.2 Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza.....	21
3.3 GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO – PROCESSO PROCUREMENT.....	21
A.3 Famiglie di reato rilevanti	21
B.3 Modalità esemplificative di commissione del reato	22
C.3 Standard di controllo	23
D.3 Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza.....	25
3.4 GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI PRIVATI RILEVANTI (ES. ENTI DI CERTIFICAZIONE) – PROCESSO PROCUREMENT.....	25
A.4 Famiglie di reato rilevanti	25
B.4 Modalità esemplificative di commissione del reato	25
C.4 Standard di controllo	26
D.4 Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza.....	27
3.5 NEGOZIAZIONE, STIPULA E GESTIONE DEI CONTRATTI ATTIVI – PROCESSO SVILUPPO E GESTIONE COMMERCIALE.....	27
A.5 Famiglie di reato rilevanti	27
B.5 Modalità esemplificative di commissione del reato	28
C.5 Standard di controllo	29
D.5 Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza.....	31
3.6 GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI – PROCESSO SVILUPPO E GESTIONE COMMERCIALE	31

A.6 Famiglie di reato rilevanti	31
B.6 Modalità esemplificative di commissione del reato	32
C.6 Standard di controllo	33
D.6 Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza.....	35
3.7 GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PROCESSO GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	35
A.7 Famiglie di reato rilevanti	35
B.7 Modalità esemplificative di commissione del reato	35
C.7 Standard di controllo	36
D.7 Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza.....	38
3.8 GESTIONE DEI FINANZIAMENTI/CONTRIBUTI PUBBLICI AGEVOLATI – PROCESSO GESTIONE DEI FINANZIAMENTI.....	38
A.8 Famiglie di reato rilevanti	38
B.8 Modalità esemplificative di commissione del reato	38
C.8 Standard di controllo	39
D.8 Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza.....	41
3.9 GESTIONE DEL CONTENZIOSO E DEI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA – PROCESSO AFFARI LEGALI E SOCIETARI	41
A.9 Famiglie di reato rilevanti	41
B.9 Modalità esemplificative di commissione del reato	42
C.9 Standard di controllo	43
D.9 Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza.....	45
3.10 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI – PROCESSO AFFARI LEGALI E SOCIETARI.....	46
A.10 Famiglie di reato rilevanti	46
B.10 Modalità esemplificative di commissione del reato	46
C.10 Standard di controllo	47
3.11 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI – PROCESSO AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E FISCALE.....	49
A.11 Famiglie di reato rilevanti	49
B.11 Modalità esemplificative di commissione del reato	50
C.11 Standard di controllo	51
D.11 Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza.....	53
3.12 CONTABILITÀ GENERALE, BILANCIO, E ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI – PROCESSO AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E FISCALE	53
A.12 Famiglie di reato rilevanti	53
B.12 Modalità esemplificative di commissione del reato	54
C.12 Standard di controllo	55
D.12 Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza.....	58

3.13 SELEZIONE, ASSUNZIONE, VALUTAZIONE, IMPIEGO, REMUNERAZIONE ED INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE – PROCESSO GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	59
A.13 Famiglie di reato rilevanti	59
B.13 Modalità esemplificative di commissione del reato	59
C.13 Standard di controllo	61
D.13 Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza.....	64
3.14 PAYROLL E GESTIONE DEL PERSONALE – PROCESSO GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.....	64
A.14 Famiglie di reato rilevanti	64
B.14 Modalità esemplificative di commissione del reato	65
C.14 Standard di controllo	67
D.14 Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza.....	70
3.15 GESTIONE DELLA TESORERIA – PROCESSO FINANZA E TESORERIA	71
A.15 Famiglie di reato rilevanti	71
B.15 Modalità esemplificative di commissione del reato	71
C.15 Standard di controllo	73
D.15 Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza.....	75
3.16 GESTIONE DELLA SPESE DI RAPPRESENTAZA – PROCESSO INIZIATIVE PROMOZIONALI	76
A.16 Famiglie di reato rilevanti	76
B.16 Modalità esemplificative di commissione del reato	76
C.16 Standard di controllo	78
D.16 Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza.....	79
3.17 GESTIONE DEGLI OMAGGI IN ENTRATA – PROCESSO INIZIATIVE PROMOZIONALI	79
A.17 Famiglie di reato rilevanti	79
B.17 Modalità esemplificative di commissione del reato	80
C.17 Standard di controllo	81
D.17 Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza.....	82
3.18 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE – PROCESSO INVESTOR RELATIONS	83
A.18 Famiglie di reato rilevanti	83
B.18 Modalità esemplificative di commissione del reato	83
C.18 Standard di controllo	84
D.18 Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza.....	87
3.19 GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI – PROCESSO IT.....	87
A.19 Famiglie di reato rilevanti	87
B.19 Modalità esemplificative di commissione del reato	88

C.19 Standard di controllo	89
D.19 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.....	92
3.20 GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI – PROCESSO HSE.....	92
A.20 Famiglie di reato rilevanti	92
B.20 Modalità esemplificative di commissione del reato	93
C.20 Standard di controllo	93
D.20 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.....	95
3.21 GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – PROCESSO HSE.....	95
A. I reati di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001.....	96
B. Criteri e valutazione dei rischi (Art. 30, lett. a. e b. del D. Lgs. 81/2008).....	97
C. Struttura organizzativa e sistema disciplinare (Art. 30, comma 3 del D. Lgs. 81/2008)	100
D. Adempimenti giuridici connessi ad emergenze, primo soccorso, appalti, riunioni periodiche e consultazioni (Art. 30, lett. c. del D. Lgs. 81/2008).....	102
E. Sorveglianza Sanitaria (Art. 30, lett. d. del D. Lgs. 81/2008).....	103
F. Informazione e formazione (Art. 30, lett. e. del D. Lgs. 81/2008).....	103
G. Sistema di Controllo (Art. 30, lett. f. e h. del D. Lgs. 81/2008).....	104
H. Documenti e certificazioni (Art. 30, lett. g. del D. lgs. 81/2008).....	105
I. Gestione dei rapporti con Terze parti (fornitori, appaltatori, partner commerciali, ecc.)	106
J. Aggiornamento e riesame del Modello 231 (Art. 30, comma 4 D. Lgs. 81/2008)	107
K. Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza	107

1. PREMESSA

A. Destinatari e finalità della Parte Speciale


La Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati che, avuto riguardo al processo in esame, appaiono rilevanti.

Nello specifico la Parte Speciale ha lo scopo di:

- individuare i processi e le attività sensibili a rischio ossia rispetto ai quali, secondo un approccio di *risk assessment*, la Società ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato 231;
- riprendere e specificare, ove possibile e avuto riguardo ai rischi-reato in esame, i principi generali di comportamento;
- illustrare i Protocolli di Controllo, ossia le misure implementate dalla Società con l'obiettivo di prevenire il rischio di commissione dei reati in esame, che i Destinatari sono tenuti ad osservare per la corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica.

B. Il Process Model di Giovia

- Process Model di Giovia -



(*) Processi parzialmente in service.

PROCESSI DI BUSINESS

PROCESSI DI SUPPORTO

PROCESSI DI MANAGEMENT

Nei paragrafi che seguono, in relazione a ciascun processo aziendale, si riporteranno i processi di riferimento e le Attività Sensibili emerse come rilevanti dal risk assessment ed i reati 231 che potrebbero essere commessi nell'ambito delle stesse, nonché i corrispondenti Standard di Controllo applicabili.

C. Standard di Controllo

Gli *Standard* di Controllo definiscono le regole di comportamento ed i controlli specifici previsti dal presente Modello 231 al fine di prevenire, con riferimento a ciascuna Attività Sensibile, i reati-presupposto. Essi devono pertanto essere applicati e rispettati a far data dall'adozione del presente Modello 231 da tutti i suoi Destinatari, insieme a tutti gli strumenti normativi aziendali (Policy, Linee Guida, Procedure etc.) che dettagliano gli *Standard* di Controllo e costituiscono parte integrante del presente Modello 231.

Gli *Standard* di Controllo si articolano su distinti livelli:

- gli **Standard di Controllo Trasversali (SCT)** _ presidi di controllo che, essendo caratterizzati dall'elemento della trasversalità, per loro stessa natura risultano applicabili indistintamente a tutti i processi aziendali e alle attività sensibili mappate. Tali standard di controllo sono formulati in modo da poter essere verificabili indipendentemente dall'associazione a processi e/o attività sensibili specifici.

ID E DEFINIZIONE	DETTAGLIO
<p>A. Etica, Legalità, Linea Guida Anticorruzione</p>	<p>Tutte le attività devono essere svolte nel rispetto dei principi etici, di legalità e conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di comportamento enucleati nel Codice Etico di Gruppo, nella Linea Guida Anticorruzione, nella Parte Generale e nella Parte Speciale del presente Modello, nonché nei protocolli (e nelle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.</p> <p>La Società non la tollera la corruzione in nessuna forma.</p> <p>La Società opera affinché tutte le attività aziendali siano svolte evitando qualsiasi comportamento che possa costituire, o possa dare adito al dubbio di costituire, una condotta di corruzione nei confronti di soggetti pubblici e privati.</p> <p>A tale fine, per tutti i Destinatari del Modello è obbligatorio conoscere, rispettare e applicare il Codice Etico di Gruppo e la Linea Guida Anticorruzione.</p>
<p>B. Rapporti con la PA e Enti privati rilevanti</p>	<p>Nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione/Enti privati rilevanti in ciascun processo aziendale, ai Destinatari del Modello è fatto divieto di:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. porre in essere comportamenti tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione/Enti privati rilevanti; ii. accordare o corrispondere somme di denaro o altra utilità in favore di Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, o a soggetti a questi vicini, appartenenti alla Pubblica Amministrazione/Enti privati rilevanti, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore e/o che abbiano un valore simbolico e/o che rientrino nella normale cortesia d'affari; iii. fare promesse di qualsivoglia genere e specie (assunzione, stage, ecc.) o accordare vantaggi di qualsiasi natura a favore di Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio,

	<p>nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche, comunque, riconducibili alla sfera di interesse dei soggetti sopra indicati;</p> <p>iv. in occasione di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione e/o assecondare condizionamenti e pressioni volti a determinare decisioni non in linea con i dettami dello Statuto, dei protocolli aziendali, del Codice Etico di Gruppo e del presente Modello;</p> <p>v. fornire, redigere, esibire o consegnare ai Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio dichiarazioni, dati, informazioni o documenti in genere aventi contenuti volutamente artefatti, inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, nell'ambito di qualsivoglia attività di natura imprenditoriale svolta dalla Società;</p> <p>vi. effettuare, direttamente o indirettamente (per interposta persona), dazioni o promesse di denaro o altre utilità di qualsiasi natura nei confronti di Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio allo scopo di velocizzare, agevolare o semplicemente assicurare l'effettuazione anche di un'attività routinaria o di un'attività, comunque, lecita e legittima nell'ambito dei doveri propri di funzionario pubblico.</p>
<p>C. Sistema normativo e procedurale</p>	<p>L'attività della Società è regolamentata da un Sistema Normativo costituito, oltre che dal Codice Etico di Gruppo, dalla Linea Guida Anticorruzione e dal Modello 231 anche da un complesso di procedure e regole operative (in particolare, Policy, Linee Guida, Procedure, Norme Operative etc.) adottate dalla Società e aggiornate rispetto alle disposizioni di legge applicabili e ai contenuti del Modello 231, del Codice Etico di Gruppo e della Linea Guida Anticorruzione.</p> <p>Il Sistema Normativo, dunque, integra il Modello e ha anche il ruolo di specificare e implementare gli Standard di Controllo da esso previsti.</p> <p>Tutti i destinatari del Modello, ciascuno per quanto di propria competenza, sono obbligati all'osservanza e applicazione degli atti che costituiscono il Sistema Normativo della Società.</p>
<p>D. Verifica e valutazione della struttura organizzativa</p>	<p>I ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nell'esecuzione delle attività devono essere preventivamente identificati e formalizzati, al fine di garantire, anche attraverso un'attività di valutazione periodica, la definizione e il mantenimento di una struttura organizzativa: a) allineata ai principi di <i>best practice</i>, b) idonea al perseguimento degli obiettivi aziendali e, c) coerente con le disposizioni del Sistema Normativo.</p>

<p>E. Segregazione dei compiti</p>	<p>Compatibilmente con la dimensione della Struttura e l'operatività aziendale, il responsabile di una attività operativa deve essere sempre un soggetto diverso da chi controlla la suddetta attività (e/o da chi ove previsto la autorizza), occorrendo a tal fine che le attività operative e le funzioni di controllo siano adeguatamente segregate.</p>
<p>F. Poteri autorizzativi e di firma</p>	<p>I poteri di firma devono essere adeguatamente formalizzati e chiaramente definiti, e devono essere attribuiti in stretta connessione con le esigenze di spendita della firma sociale proprie delle specifiche responsabilità organizzative e gestionali del procuratore; il loro concreto esercizio deve rispettare sia i limiti definiti per valore o per materia, sia le direttive e le procedure aziendali, oltre che le normative applicabili. È responsabilità primaria delle funzioni aziendali che – per quanto di rispettiva competenza - hanno istruito l'atto firmato e/o hanno proposto l'atto alla firma del procuratore assicurare la legittimità dell'atto e che lo stesso rispetti i suddetti principi, oltre ad ogni altra disposizione normativa e procedurale applicabile.</p> <p>Il relativo <i>iter</i> istruttorio e di proposizione alla firma deve essere adeguatamente tracciato e la pertinente documentazione deve essere adeguatamente conservata.</p>
<p>G. Documentabilità, tracciabilità e archiviazione</p>	<p>Tutte le attività eseguite ed i relativi controlli svolti devono essere tracciati e verificabili a posteriori; la documentazione prodotta deve essere archiviata ordinatamente e rimanere facilmente reperibile.</p> <p>Nello specifico, i soggetti coinvolti nell'esecuzione delle attività aziendali e dei relativi controlli, in base al proprio ruolo, devono garantire, anche a favore degli organi di controllo e di vigilanza costanti flussi informativi, secondo le linee di riporto e la periodicità indicati nel Sistema Normativo, per consentire la verifica del rispetto di quanto previsto dal Modello 231, dal Codice Etico di Gruppo, dalla Linea Guida Anticorruzione e dal Sistema Normativo.</p> <p>Anche al fine di consentire la corretta operatività dei flussi informativi, la documentazione relativa all'operatività delle Direzioni/Strutture è archiviata e conservata, da parte del responsabile dell'attività, secondo le modalità e per la durata prevista dal Modello 231 e dal Sistema Normativo o, in assenza di specifiche indicazioni, per un periodo almeno decennale.</p>

<p>H. Know Your Partner</p>	<p>Ciascuna funzione aziendale responsabile di un determinato processo (cd. “process owner”) deve attuare, nell’ambito del processo di propria competenza, modalità appropriate (secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rispetto alla tipologia del rapporto da instaurare) volte a:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. verificare l’affidabilità, il profilo reputazionale e l’adeguatezza dei terzi con cui il Gruppo sta valutando di instaurare un rapporto professionale o di affari; ii. prevedere specifiche clausole contrattuali che impegnino i terzi al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico di Gruppo, nella Linea Guida Anticorruzione e nel Modello 231; ii. controllare l’effettività delle prestazioni rese dai terzi in esecuzione dei contratti stipulati con la Società del Gruppo, nonché accertare la debenza e la congruità dei corrispettivi da erogare.
<p>I. Conflitti di interesse</p>	<p>I Destinatari del Modello devono operare con professionalità, trasparenza, imparzialità e nel rispetto delle normative di riferimento, e devono segnalare tempestivamente ogni situazione dalla quale possa sorgere un conflitto di interesse. Le comunicazioni in merito alla sussistenza di un possibile conflitto di interessi devono essere effettuate secondo le modalità definite nel Corpus Normativo della Società.</p>

- gli **Standard di Controllo Peculiari delle attività sensibili** sono invece specificamente associati alle singole Attività Sensibili nell’ambito dei processi aziendali e prevedono disposizioni volte a disciplinare, nell’ambito delle applicabili disposizioni del Sistema Normativo, aspetti di maggior dettaglio caratteristici di ciascuna Attività Sensibile. Gli *standard* di controllo peculiari si suddividono a loro volta in:
 - **“Standard di Controllo Generali”** (SGC) _ indicazioni comportamentali che, per ciascuna attività sensibile mappata, illustrano le *“best practice”* da osservare;
 - **“Standard di Controllo Specifici”** (SGS) _ presidi di controllo di carattere organizzativo e/o operativo, specificamente associati alle singole attività sensibili, implementati allo scopo di mitigare il rischio di commissione dei reati-presupposto.

La Struttura Compliance di ASPI, con la collaborazione di tutte le funzioni aziendali interessate:

- i. verifica che gli strumenti del Sistema Normativo siano coerenti con gli *Standard di Controllo* (trasversali e peculiari) previsti nel Modello 231;
- ii. cura che tutti gli *Standard di Controllo* (trasversali e specifici) siano adeguatamente recepiti all’interno del Sistema Normativo;
- iii. predispone, con il supporto di ulteriori strutture interne, un Rapporto relativo al Sistema Normativo e lo invia all’Organismo di Vigilanza

2. STRUTTURA PARTE SPECIALE PER PROCESSO

La Parte Speciale del presente Modello 231 è caratterizzata una struttura “per processi” che, più nel dettaglio, prevede che sia dedicata una sezione apposita alle singole attività sensibili mappate in relazione ai processi aziendali, come individuati nel Process Model di Giovia.

Le singole sezioni della Parte Speciale illustrano (per ciascuna attività sensibile):

- i. Famiglie di reato rilevanti;
- ii. Modalità esemplificative di commissione del reato;
- iii. (richiamo agli) *Standard* di controllo Trasversali;
- iv. *Standard* di controllo Peculiari (Generali e Specifici);
- v. Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza.

3. ATTIVITÀ SENSIBILI A RISCHIO

3.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO – PROCESSO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

A.1 Famiglie di reato rilevanti

In relazione all'attività sensibile "Pianificazione e Controllo", sulla base delle attività di *risk assessment* svolte, si considerano rilevanti le seguenti famiglie di reato:

- ✓ **Reati commessi nei rapporti con la PA**
 - Art. 24 D.Lgs. 231/2001
 - Art. 25 D.Lgs. 231/2001

- ✓ **Reati societari**
 - Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001

- ✓ **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**
 - Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001

- ✓ **Delitti di criminalità organizzata**
 - Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001

- ✓ **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria**
 - Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001

Per un approfondimento di carattere normativo sulle famiglie di reato ed i singoli reati presupposto richiamati nel Decreto 231, si vedano gli Allegati di riferimento, impostati per Famiglie di reato.

B.1 Modalità esemplificative di commissione del reato

All'interno della tabella è riportata una descrizione esemplificativa delle modalità di commissione dei reati considerati applicabili all'attività sensibile considerata.

Codice AS	Attività Sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità di commissione del reato
AS 1	Pianificazione e Controllo	<p>Reati commessi nei rapporti con la PA</p> <p>La Società potrebbe predisporre impropriamente il budget annuale dei costi e il piano di produzione con la finalità di nascondere successive situazioni anomale nell'andamento dei costi o procedere ad una irregolare esecuzione delle analisi di controllo di gestione, che potrebbero essere indicative, ad esempio, della creazione di fondi extracontabili: i) da destinare a scopi corruttivi in favore di un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di quest'ultimo abusando delle proprie qualità o dei propri poteri; ii) da impiegare per la remunerazione di un soggetto intermediario che vanta</p>

		<p>relazioni, esistenti o asserite, con un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, come prezzo della sua mediazione illecita verso lo stesso, al fine di perseguire un interesse della Società</p> <p>Reati societari</p> <p>La Società potrebbe predisporre impropriamente il budget annuale dei costi e il piano di produzione con la finalità di nascondere successive situazioni anomale nell'andamento dei costi o procedere ad una irregolare esecuzione delle analisi di controllo di gestione, che potrebbero essere indicative, ad esempio, della creazione di fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di Soggetti Rilevanti di società o enti privati ovvero nei confronti di persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate.</p> <p>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio</p> <p>La Società potrebbe riciclare/impiegare denaro proveniente da attività illecite (delitto/contravvenzione) facendolo confluire nella disponibilità di budget o di extra-budget occultandone così la provenienza.</p> <p>Delitti di criminalità organizzata</p> <p>I reati delle presenti attività potrebbero commettersi anche attraverso l'associazione di tre o più persone.</p> <p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria</p> <p>La Società, mediante fondi extracontabili costituiti precedentemente tramite altre condotte contra legem, potrebbe indurre chiunque a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria.</p>
--	--	--

C.1 Standard di controllo

Standard di controllo trasversali

Come anticipato in premessa, gli *Standard* di Controllo Trasversali si applicano in maniera generalizzata a tutti i processi e, pertanto, si intendono in questa sede integralmente richiamati.

Standard di controllo peculiari dell'attività sensibile "Pianificazione e Controllo"

Standard generali

- **SCG_1** → Tutte le attività che caratterizzano la definizione del budget e controllo di gestione devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di comportamento enucleati nel Codice Etico di Gruppo, nella Linea Guida Anticorruzione, nella Parte Generale e nella Parte Speciale del presente Modello, nonché nei

protocolli (e nelle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

- **SCG_2** - Nello specifico, sono sempre applicabili le indicazioni comportamentali riportate di seguito. Le informazioni, predisposte sulla base di proiezioni di scenari economici e di analisi strategiche e della concorrenza, afferenti alle strategie e gli obiettivi di crescita della Società devono essere veritiere e corrette. L'andamento dei costi e dei ricavi deve essere costantemente monitorato dalle funzioni preposte al fine di orientare le successive scelte nell'interesse della Società.

AREA DEL NON FARE

È fatto divieto di porre in essere comportamenti in violazione delle regole del Codice Etico di Gruppo, della Linea Guida Anticorruzione, dei principi generali enucleati sia nella Parte Generale, che nella presente Parte Speciale del Modello 231, nei protocolli (e nelle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

Nello specifico, ai fini della predisposizione del budget aziendale:

non è consentito fornire dati ed informazioni non accurate e veritiere nella predisposizione del budget aziendale;

non è consentito omettere od occultare fatti che potrebbero compromettere la continuità, l'assunzione di scelte strategiche e la reputazione dell'azienda.

Non è consentito omettere dati, informazioni o documenti necessari a giustificare ed analizzare scostamenti di budget.

Standard di controllo specifici

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente AS sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti - alcuni dei quali esternalizzati ed assolti per conto della Società da una terza parte vincolata da un contratto di *service* - a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale AS, quali a titolo esemplificativo:

- **SCS_1** - Formale definizione delle modalità e delle tempistiche di articolazione del processo di pianificazione e controllo;
- **SCS_2** - Definizione ed autorizzazione di un budget annuale in coerenza con gli obiettivi strategici della Società;
- **SCS_3** - Revisione del budget e verifica di completezza delle informazioni in esso contenute;
- **SCS_4** - Diffusione e comunicazione del budget e delle sue revisioni alle Strutture aziendali interessate;
- **SCS_5** - Formale approvazione del budget, nel rispetto delle deleghe in essere, e successiva diffusione e comunicazione agli enti aziendali;
- **SCS_6** - Verifica, preventiva alle spese di varia natura, della capienza di budget;
- **SCS_7** - Formale motivazione degli extra-budget e loro autorizzazione
- **SCS_8** - Monitoraggio periodico del budget ed analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi definiti;

D.1 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

- F_1 - Schema riepilogativo del budget aziendale e dell'analisi periodica degli scostamenti

3.2 ACQUISTI DI BENI, LAVORI, SERVIZI E CONSULENZE – PROCESSO PROCUREMENT

A.2 Famiglie di reato rilevanti

In relazione all'attività sensibile "Acquisti di beni, lavori, servizi e consulenze", sulla base delle attività di *risk assessment* svolte, si considerano rilevanti le seguenti famiglie di reato:

- ✓ **Reati commessi nei rapporti con la PA**
 - Art. 24 D.Lgs. 231/2001
 - Art. 25 D.Lgs. 231/2001

- ✓ **Reati societari**
 - Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001

- ✓ **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**
 - Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001

- ✓ **Delitti di criminalità organizzata**
 - Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001

- ✓ **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria**
 - Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001

- ✓ **Delitti contro la personalità individuale**
 - Art. 25-quiues D.Lgs. 231/2001

- ✓ **Reati Tributari**
 - Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001

Per un approfondimento di carattere normativo sulle famiglie di reato ed i singoli reati presupposto richiamati nel Decreto 231, si vedano gli Allegati di riferimento, impostati per Famiglie di reato.

B.2 Modalità esemplificative di commissione del reato

All'interno della tabella è riportata una descrizione esemplificativa delle modalità di commissione dei reati considerati applicabili all'attività sensibile considerata.

Codice AS	Attività Sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità di commissione del reato
AS 2	ACQUISTI DI BENI, LAVORI, SERVIZI E CONSULENZE	<p>Reati commessi nei rapporti con la PA</p> <p>La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe qualificare dei fornitori legati, direttamente o indirettamente, a un Pubblico Ufficiale / Incaricato di</p>

	<p> Pubblico Servizio, o da questi segnalati, anche se privi dei requisiti di reputazione, onorabilità e professionalità necessari. </p> <p> Reati societari </p> <p> La Società, al fine di conseguire indebiti vantaggi o utilità – consistenti, ad esempio, nella stipulazione di contratti di fornitura a condizioni più vantaggiose – potrebbe offrire, donare o promettere, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti a Soggetti Rilevanti di un fornitore, inducendoli a compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. </p> <p> Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio </p> <p> La Società potrebbe riciclare/impiegare denaro proveniente da attività illecite (delitti/contravvenzioni) utilizzando tali disponibilità per il pagamento dei corrispettivi nei confronti di fornitori ovvero effettuando verso questi dei pagamenti per prestazioni fittizie o per un ammontare maggiore da quello effettivamente dovuto </p> <p> Delitti di criminalità organizzata </p> <p> I reati delle presenti attività potrebbero commettersi anche attraverso l'associazione di tre o più persone. </p> <p> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria </p> <p> La Società potrebbe pagare prestazioni non dovute o per un importo maggiore rispetto a quello dovuto quale utilità in favore di fornitori, al fine di indurli a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria </p> <p> Delitti contro la personalità individuale </p> <p> Con riferimento al reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” (art. 25-quinquies del D.Lgs. n. 231/2001, relativamente al solo art. 603-bis Cod. pen.), una responsabilità a titolo di concorso non potrebbe essere esclusa qualora la Società consapevolmente stipulasse accordi quadro / contratti / lettere di incarico con soggetti terzi che: </p> <ul style="list-style-type: none"> - reclutano manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
--	---

		<p>- utilizzano, assumono o impiegano manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al precedente esempio, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.</p> <p>Reati Tributari</p> <p>La società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, contabilizza (o detiene al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizza in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da fornitori di beni, lavori o servizi, o per operazioni inesistenti emessi da una c.d. società cartiera.</p>
--	--	---

C.2 Standard di controllo

Standard di controllo trasversali

Come anticipato in premessa, gli *Standard* di Controllo Trasversali si applicano in maniera generalizzata a tutti i processi e, pertanto, si intendono in questa sede integralmente richiamati.

Standard di controllo peculiari dell'attività sensibile "ACQUISTI DI BENI, LAVORI, SERVIZI E CONSULENZE"

Standard generali

- **SCG_1** - Tutte le attività che caratterizzano la selezione del fornitore, negoziazione e gestione dei relativi contratti devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di comportamento enucleati nel Codice Etico di Gruppo, nella Linea Guida Anticorruzione, nella Parte Generale e nella Parte Speciale del presente Modello, nonché nei protocolli (e nelle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.
- **SCG_2** - Nello specifico, la selezione dei fornitori deve essere effettuata nell'osservanza dei criteri di trasparenza, tracciabilità, pubblicità, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento e rotazione sulla base di criteri oggettivi legati alla competitività ed alla qualità dei prodotti e dei servizi richiesti.
- **SCG_3** - Nell'ambito della selezione, negoziazione e gestione dei contratti di acquisto devono essere assicurati i seguenti comportamenti:
 - tutti gli operatori coinvolti nel processo devono fornire informazioni chiare e complete, nonché assicurare l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni, e segnalare la presenza di conflitti di interesse;
 - obbligo di improntare tutti i rapporti con fornitori/ appaltatori ispirandosi ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza, integrità, prevedendo prestazioni e compensi in linea con le normative vigenti e le prassi di mercato;
 - obbligo di prevedere il ricorso a procedure di "assegnazione diretta" in presenza di casistiche limitate e chiaramente individuate, con adeguata documentazione della motivazione e sottoposizione a idonei sistemi di controllo ed autorizzativi;
 - adottare criteri di valutazione oggettivi e trasparenti nella selezione dei fornitori;

- osservare e rispettare, nei rapporti di fornitura, le disposizioni di legge applicabili e le condizioni contrattualmente previste;
- garantire verifiche finalizzate alla rilevazione di assenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi, e che il Paese in cui il professionista risiede (o l'ente abbia sede) non rientri nell'elenco dei Paesi a regime fiscale privilegiato, qualora tale Paese sia diverso da quello in cui le prestazioni devono essere eseguite;
- ispirarsi ai principi di correttezza e buona fede nella corrispondenza e nel dialogo con i fornitori, in linea con le più rigorose pratiche commerciali.
- **SCG_4** - Deve essere verificata l'adozione, da parte dei fornitori, di soluzioni operative in linea con la normativa vigente e, più in generale, con i principi in materia di tutela della persona, della salute e sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente.
- **SCG_5** - Deve essere garantito che ogni operazione avente rilevanza economica, finanziaria o patrimoniale abbia una registrazione adeguata e per ogni registrazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e consentano di individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.
- **SCG_6** - Deve essere garantita la verifica circa la liceità di ogni bene che viene acquistato rispetto alla provenienza, alle caratteristiche tecniche e autorizzative per l'immissione in commercio

AREA DEL NON FARE

È fatto divieto di porre in essere comportamenti in violazione delle regole del Codice Etico di Gruppo, della Linea Guida Anticorruzione, dei principi generali enucleati sia nella Parte Generale, che nella presente Parte Speciale del Modello 231, nei protocolli (e nelle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

Nello specifico, **è fatto divieto:**

di **utilizzare** criteri di selezione del fornitore che risultino **poco trasparenti, non adeguatamente tracciabili**, che possano ledere la concorrenza o discriminare la loro partecipazione alle selezioni competitive;

di **utilizzare sempre** gli stessi fornitori senza assicurare un adeguato livello di rotazione;

di **adottare** criteri di scelta che **non assicurino valutazioni** oggettive e trasparenti;

di **non segnalare** eventuali situazioni di conflitto di interessi da parte di soggetti coinvolti nel processo decisionale rispetto alle controparti identificate;

di **utilizzare** condizioni contrattuali che **non risultino validate ed approvate** internamente dalle competenti funzioni aziendali;

divieto di ricevere, trasmettere, acquistare o comunque movimentare, beni, denaro o altre utilità, nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita e delle loro caratteristiche tecniche.

È fatto **divieto di dare o promettere denaro o altra utilità** ad amministratori, direttori generali, sindaci e/o liquidatori di fornitori/partner/appaltatori, affinché questi ultimi compiano od omettano di compiere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Standard di controllo specifici

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente AS sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti - alcuni dei quali esternalizzati ed assolti per conto della Società da una terza parte vincolata da un contratto di *service* - a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale AS, quali a titolo esemplificativo:

- **SCS_1** - Formale definizione del processo di qualifica dei fornitori / sub-appaltatori / consulenti / professionisti esterni, finalizzato a verificarne i requisiti reputazionali, di onorabilità, etici, economico-finanziari, normativi e di capacità tecnico-professionale, inclusa la non iscrizione nelle "Liste di Riferimento anti-terrorismo e anti-riciclaggio";
- **SCS_2** - Definizione di un Albo dei fornitori/consulenti/professionisti esterni qualificati, aggiornato e periodicamente monitorato da parte di adeguate figure aziendali;
- **SCS_3** - Aggiornamento periodico dell'Albo Fornitori, sulla base dei feedback ricevuti dalle Strutture richiedenti e tramite l'utilizzo di indici di performance e altri indicatori;
- **SCS_4** - Formale autorizzazione in merito alla qualifica di un nuovo fornitore / sub-appaltatore / consulente / professionista esterno
- **SCS_5** - Definizione dei criteri per la predisposizione (completa e motivata) delle Richieste di Acquisto (RdA)
- **SCS_6** - Verifica e approvazione della RdA da parte del Responsabile di funzione;
- **SCS_7** - Trasmissione dell'RdA approvato alla funzione Procurement;
- **SCS_8** - Selezione del fornitore prevedendo il coinvolgimento congiunto di Giovia e di ASPI;
- **SCS_9** - Definizione di differenti modalità di selezione dei fornitori / consulenti / professionisti esterni in funzione dell'ammontare economico dell'Acquisto, delle relative caratteristiche, ovvero al verificarsi di specifiche circostanze (es. acquisto *intercompany*);
- **SCS_10** - Processo di selezione competitiva dei fornitori / consulenti / professionisti esterni e definizione delle condizioni per le quali è ammissibile effettuare acquisti urgenti o in deroga alle procedure di selezione competitive standard, nonché delle relative modalità di autorizzazione;
- **SCS_11** - Formalizzazione delle motivazioni in caso di deroga alle modalità di selezione competitive standard definite e autorizzazione della deroga;
- **SCS_12** - Possibilità di ricorrere al sub-appalto solo previa approvazione e solo qualora previsto nel contratto con il fornitore;
- **SCS_13** - Definizione delle condizioni per le quali è ammissibile effettuare acquisti urgenti o in deroga alle procedure di selezione competitive standard, nonché delle relative modalità di autorizzazione;
- **SCS_14** - Definizione preliminare dei requisiti minimi di ammissibilità delle offerte ricevute dai fornitori / consulenti / professionisti esterni e dei parametri di valutazione delle stesse;
- **SCS_15** - Valutazione delle offerte ricevute (secondo i criteri definiti) e conseguente individuazione del fornitore / consulente / professionista esterno, approvata dalle figure competenti;
- **SCS_16** - Verifica, autorizzazione e monitoraggio periodico degli acquisti urgenti;

- **SCS_17** - Definizione dei criteri da adottare e dei profili abilitati ad effettuare operazioni di approvvigionamento mediante la procedura di affidamento diretto;
- **SCS_18** - Verifica, mediante analisi di mercato o rispetto ai dati storici di acquisto, della coerenza e congruità del valore dell'acquisto
- **SCS_19** - Formale definizione dei contenuti minimi del contratto, ivi inclusa la specifica clausola risolutiva espressa in caso di violazione, da parte della controparte, del Modello ex D.lgs. n. 231/01 e del Codice Etico ed analisi e validazione di eventuali deroghe significative rispetto agli stessi, e successiva approvazione da parte dell'AD/Direttore Operations
- **SCS_20** - Verifica della correttezza e coerenza del contratto / Ordine di Acquisto (Oda) rispetto all'oggetto dell'acquisto (es. in termini di quantità) e verifica della coerenza dei compensi rispetto alla prestazione richiesta
- **SCS_21** - Formale identificazione dei soggetti responsabili diretti dell'esecuzione del contratto
- **SCS_22** - Divieto di sottoscrivere un Oda / contratto con un fornitore che non abbia superato con esito positivo il processo di qualifica
- **SCS_23** - Formale approvazione degli Oda / Contratti nel rispetto delle procure in essere
- **SCS_24** - Archiviazione dei contratti stipulati con terze parti e della documentazione ad essa allegata
- **SCS_25** - Verifica della corrispondenza tra il bene / lavoro / servizio / consulenza ricevuto dalla controparte rispetto a quanto previsto nell'Oda / contratto
- **SCS_26** - Verifica della coerenza tra il soggetto che ha erogato la prestazione (bene / lavoro / servizio / consulenza), il soggetto indicato nell'Oda / contratto ed il soggetto che ha emesso la fattura
- **SCS_27** - Formale benessere al pagamento della fattura da parte di adeguati livelli organizzativi
- **SCS_28** - Verifica della corretta applicazione della percentuale di imposta sul valore aggiunto rispetto all'oggetto dell'acquisto e verifica della sua corretta applicazione all'imponibile

D.2 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

- **F_1** - l'elenco degli acquisti effettuati nel periodo di riferimento, con indicazione delle varie fattispecie intervenute e di eventuali eccezioni e/o deviazioni riscontrate (elenco acquisti urgenti effettuati nel periodo, elenco degli affidamenti diretti effettuati nel periodo in deroga alle procedure di selezione competitiva, report cumulato degli ordini verso fornitori/consulenti, ecc.);
- **F_2** - l'elenco delle controparti terze sulle quali è stata svolta un'attività di *due diligence* (es. fornitori e consulenti) dalla quale sono emerse eccezioni.

3.3 GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO – PROCESSO PROCUREMENT

A.3 Famiglie di reato rilevanti

In relazione all'attività sensibile "Gestione dei rapporti infragruppo", sulla base delle attività di *risk assessment* svolte, si considerano rilevanti le seguenti famiglie di reato:

- ✓ **Reati commessi nei rapporti con la PA**
 - Art. 24 D.Lgs. 231/2001

- Art. 25 D.Lgs. 231/2001
- ✓ **Reati societari**
 - Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001
- ✓ **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**
 - Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001
- ✓ **Delitti di criminalità organizzata**
 - Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001
- ✓ **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria**
 - Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001
- ✓ **Reati Tributari**
 - Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001

Per un approfondimento di carattere normativo sulle famiglie di reato ed i singoli reati presupposto richiamati nel Decreto 231, si vedano gli Allegati di riferimento, impostati per Famiglie di reato.

B.3 Modalità esemplificative di commissione del reato

All’interno della tabella è riportata una descrizione esemplificativa delle modalità di commissione dei reati considerati applicabili all’attività sensibile considerata.

Codice AS	Attività Sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità di commissione del reato
AS 3	GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO	<p>Reati commessi nei rapporti con la PA</p> <p>La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, nella gestione dei rapporti con società del Gruppo, potrebbe definire corrispettivi superiori per acquisti infragruppo a quanto effettivamente dovuto per creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di quest'ultimo in abuso di esercizio del proprio potere.</p> <p>Reati societari</p> <p>La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, consistenti, ad esempio, nella stipulazione di contratti infragruppo a condizioni più vantaggiose, potrebbe offrire, donare o promettere, anche per interposta persona (es. per il tramite dei suoi consulenti esterni), denaro o altra utilità non dovuti a soggetti rilevanti della società correlata, inducendoli a compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.</p>

		<p>La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.</p> <p>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio</p> <p>La Società potrebbe riciclare denaro proveniente da attività illecite (delitto/contravvenzione) impiegando tali disponibilità per il pagamento di prestazioni rese alla stessa nell'ambito di operazioni infragruppo ovvero effettuando verso queste dei pagamenti per prestazioni fittizie o per un ammontare maggiore da quello effettivamente dovuto</p> <p>Delitti di criminalità organizzata</p> <p>I reati delle presenti attività potrebbero commettersi anche attraverso l'associazione di tre o più persone.</p> <p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria</p> <p>La Società, sfruttando fraudolentemente le operazioni infragruppo, potrebbe creare fondi extracontabili utili ad indurre chiunque a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria</p> <p>Reati Tributari</p> <p>La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni (oggettivamente o soggettivamente) inesistenti emessi da altra società del Gruppo nell'ambito dei rapporti infragruppo (acquisti/vendite infragruppo), ponendosi nella condizione di trarre un indebito vantaggio patrimoniale / profitto. Il medesimo schema evasivo si realizzerebbe anche in caso di fatture o altri documenti indicanti una spesa superiore rispetto a quella reale (ad esempio con quantitativi o compensi superiori a quelli effettivi) o indicanti un'imposta sul valore aggiunto superiore a quella reale.</p>
--	--	--

C.3 Standard di controllo

Standard di controllo trasversali

Come anticipato in premessa, gli *Standard* di Controllo Trasversali si applicano in maniera generalizzata a tutti i processi e, pertanto, si intendono in questa sede integralmente richiamati.

Standard di controllo peculiari dell'attività sensibile "GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO"

Standard generali

- **SCG_1** - Tutte le attività che caratterizzano la gestione dei rapporti infragruppo devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di comportamento enucleati nel Codice Etico di Gruppo, nella Linea Guida Anticorruzione, nella Parte Generale e nella Parte Speciale del presente Modello, nonché nei protocolli (e nelle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati
- **SCG_2** - Nello specifico sono sempre applicabili le indicazioni comportamenti di seguito riportate:
 - è necessario attuare comportamenti che assicurino l'integrità e la reputazione della Società nella conclusione di contratti e nelle modalità con le quali essi vengono gestiti;
 - è necessario assicurare la massima trasparenza e professionalità nella gestione dei rapporti con esponenti di una controparte.

AREA DEL NON FARE

È fatto divieto di porre in essere comportamenti in violazione delle regole del Codice Etico di Gruppo, della Linea Guida Anticorruzione, dei principi generali enucleati sia nella Parte Generale, che nella presente Parte Speciale del Modello 231, nei protocolli (e nelle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

Nello specifico:

non è consentito porre in essere comportamenti che possono compromettere l'integrità e la reputazione della Società;

non deve essere **corrisposta** o **promessa** alcuna utilità a titolo di intermediazione, a soggetti esterni alla Società, per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.

Standard di controllo specifici

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente AS sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti - alcuni dei quali esternalizzati ed assolti per conto della Società da una terza parte vincolata da un contratto di *service* - a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale AS, quali a titolo esemplificativo:

- **SCS_1** - Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo;
- **SCS_2** - Esistenza di specifici protocolli aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione dei rapporti infragruppo;
- **SCS_3** - Approvazione delle operazioni infragruppo e dei relativi contratti nel rispetto delle procure e deleghe in essere;
- **SCS_4** - Verifica che le condizioni applicate all'operazione infragruppo siano coerenti con le condizioni di mercato o a specifici parametri di riferimento, in conformità al principio di libera concorrenza
- **SCS_5** - Verifica della correttezza e coerenza del contratto rispetto all'oggetto dell'acquisto (es. in termini di quantità);

- **SCS_6** - Verifica della corrispondenza tra la prestazione ricevuta dalla controparte e quanto previsto nel contratto;
- **SCS_7** - Formale autorizzazione al pagamento delle fatture infragruppo, previa verifica della corrispondenza delle stesse rispetto alla prestazione ricevuta e a quanto previsto nel contratto;
- **SCS_8** - Verifica della coerenza tra il soggetto che ha erogato la prestazione, il soggetto indicato nel contratto ed il soggetto che ha emesso la fattura;
- **SCS_9** - Verifica della corretta applicazione della percentuale di imposta sul valore aggiunto rispetto all'oggetto dell'acquisto e verifica della sua corretta applicazione all'imponibile;

D.3 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

- **F_1** - l'elenco dei contratti infragruppo (o parti correlate interne) e con parti correlate esterne

3.4 GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI PRIVATI RILEVANTI (ES. ENTI DI CERTIFICAZIONE) – PROCESSO PROCUREMENT

A.4 Famiglie di reato rilevanti

In relazione all'attività sensibile "Gestione dei rapporti con Enti privati rilevanti (es. Enti di certificazione)", sulla base delle attività di *risk assessment* svolte, si considerano rilevanti le seguenti famiglie di reato:

- ✓ **Reati societari**
 - Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001

- ✓ **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**
 - Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001

Per un approfondimento di carattere normativo sulle famiglie di reato ed i singoli reati presupposto richiamati nel Decreto 231, si vedano gli Allegati di riferimento, impostati per Famiglie di reato.

B.4 Modalità esemplificative di commissione del reato

All'interno della tabella è riportata una descrizione esemplificativa delle modalità di commissione dei reati considerati applicabili all'attività sensibile considerata.

Codice AS	Attività Sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità di commissione del reato
AS 4	GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI PRIVATI RILEVANTI (ES. ENTI DI CERTIFICAZIONE)	<p>Reati societari</p> <p>La Società, al fine di conseguire indebiti vantaggi o utilità – consistenti, ad esempio, nel pagamento di una tangente per ottenere un trattamento di favore nell'ottenimento di una certificazione – potrebbe offrire, donare o promettere, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti a Soggetti Rilevanti di un Ente privato, inducendoli a compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. La Società</p>

		<p>potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.</p> <p>La Società, a seguito dell'autorizzazione e contabilizzazione di ordini di acquisto fittizi ovvero della simulazione di prestazioni fornite da Enti privati fittizi, potrebbe creare fondi extracontabili cui attingere per scopi corruttivi nei confronti di Soggetti Rilevanti di società o enti privati ovvero nei confronti di persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate.</p> <p>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio</p> <p>La Società potrebbe riciclare/impiegare denaro proveniente da attività illecite (delitti/contravvenzioni) utilizzando tali disponibilità per il pagamento dei corrispettivi nei confronti degli Enti privati ovvero effettuando verso questi dei pagamenti per prestazioni fittizie o per un ammontare maggiore da quello effettivamente dovuto.</p>
--	--	---

C.4 Standard di controllo

Standard di controllo trasversali

Come anticipato in premessa, gli *Standard* di Controllo Trasversali si applicano in maniera generalizzata a tutti i processi e, pertanto, si intendono in questa sede integralmente richiamati.

Standard di controllo peculiari dell'attività sensibile "GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI PRIVATI RILEVANTI (ES. ENTI DI CERTIFICAZIONE)"

Standard generali

- **SCG_1** – Tutte le attività che caratterizzano la gestione dei rapporti infragruppo devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di comportamento enucleati nel Codice Etico di Gruppo, nella Linea Guida Anticorruzione, nella Parte Generale e nella Parte Speciale del presente Modello, nonché nei protocolli (e nelle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati
- **SCG_2** – Nello specifico sono sempre applicabili le indicazioni comportamenti di seguito riportate:
 - è necessario attuare comportamenti che assicurino l'integrità e la reputazione della Società nella conclusione di contratti e nelle modalità con le quali essi vengono gestiti;
 - è necessario assicurare la massima trasparenza e professionalità nella gestione dei rapporti con esponenti di una controparte.

AREA DEL NON FARE

È fatto divieto di porre in essere comportamenti in violazione delle regole del Codice Etico di Gruppo, della Linea Guida Anticorruzione, dei principi generali enucleati sia nella Parte Generale, che nella presente Parte Speciale del Modello 231, nei protocolli (e nelle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

Nello specifico:

non è consentito porre in essere comportamenti che possono compromettere l'integrità e la reputazione della Società;

non deve essere corrisposta o promessa alcuna utilità a titolo di intermediazione, a soggetti esterni alla Società, per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.

Standard di controllo specifici

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni – oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli – i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente AS sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti – alcuni dei quali esternalizzati ed assolti per conto della Società da una terza parte vincolata da un contratto di *service* – a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale AS, quali a titolo esemplificativo:

- **SCS_1** – Individuazione delle tipologie di rapporti che è possibile intrattenere con gli Enti privati rilevanti e le relative modalità di gestione;
- **SCS_2** – Verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni da trasmettere all'Ente privato rilevante;
- **SCS_3** – Tracciabilità ed evidenza dei rapporti intrattenuti con gli Enti privati rilevanti;
- **SCS_4** – Al termine delle ispezioni, formale verifica e sottoscrizione del verbale predisposto dall'Ente privato rilevante;

D.4 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

- **F_1** - Elenco delle ispezioni da parte di Enti privati rilevanti (ex. Enti di certificazione) con evidenza di eventuali rilievi;
- **F_2** - Elenco delle dichiarazioni attestanti di aver agito nel rispetto del Codice Etico, Modello 231 e Linea Guida Anticorruzione con evidenza del responsabile e di eventuali anomalie riscontrate.

3.5 NEGOZIAZIONE, STIPULA E GESTIONE DEI CONTRATTI ATTIVI – PROCESSO SVILUPPO E GESTIONE COMMERCIALE

A.5 Famiglie di reato rilevanti

In relazione all'attività sensibile "Negoziazione, stipula e gestione dei contratti attivi", sulla base delle attività di *risk assessment* svolte, si considerano rilevanti le seguenti famiglie di reato:

✓ **Reati commessi nei rapporti con la PA**

- Art. 24 D.Lgs. 231/2001
- Art. 25 D.Lgs. 231/2001

- ✓ **Reati societari**
 - Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001

- ✓ **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**
 - Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001

- ✓ **Delitti di criminalità organizzata**
 - Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001

- ✓ **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria**
 - Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001

- ✓ **Reati Tributari**
 - Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001

Per un approfondimento di carattere normativo sulle famiglie di reato ed i singoli reati presupposto richiamati nel Decreto 231, si vedano gli Allegati di riferimento, impostati per Famiglie di reato.

B.5 Modalità esemplificative di commissione del reato

All’interno della tabella è riportata una descrizione esemplificativa delle modalità di commissione dei reati considerati applicabili all’attività sensibile considerata.

Codice AS	Attività Sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità di commissione del reato
AS 5	NEGOZIAZIONE, STIPULA E GESTIONE DEI CONTRATTI ATTIVI	<p>Reati commessi nei rapporti con la PA</p> <p>La Società potrebbe sopravvalutare i corrispettivi del contratto al fine di creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio oppure da destinare alla remunerazione di un soggetto intermediario che vanta relazioni, esistenti o asserite, con un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, come prezzo della sua mediazione illecita verso lo stesso, al fine di perseguire un interesse della Società.</p> <p>Reati societari</p> <p>La Società, al fine di conseguire indebiti vantaggi o utilità – consistenti, ad esempio, nell’aggiudicazione di un contratto di vendita – potrebbe offrire, donare o promettere, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti ad esponenti della società cliente, inducendoli a compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l’offerta o la promessa non venisse accettata</p>

		<p>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio</p> <p>La Società potrebbe, nell'ambito dei contratti attivi, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o contravvenzione</p> <p>Delitti di criminalità organizzata</p> <p>I reati delle presenti attività potrebbero commettersi anche attraverso l'associazione di tre o più persone</p> <p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria</p> <p>La Società, sfruttando fraudolentemente le operazioni di stipula, negoziazione e gestione dei contratti, potrebbe creare fondi extracontabili utili ad indurre chiunque a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria</p> <p>Reati Tributari</p> <p>La società, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Per fatture o altri documenti si intendono unicamente quelli aventi rilievo probatorio ai fini fiscali (fatture, scontrini, ricevute fiscali, note di addebito o accredito, ecc.)</p>
--	--	---

C.5 Standard di controllo

Standard di controllo trasversali

Come anticipato in premessa, gli *Standard* di Controllo Trasversali si applicano in maniera generalizzata a tutti i processi e, pertanto, si intendono in questa sede integralmente richiamati.

Standard di controllo peculiari dell'attività sensibile "NEGOZIAZIONE STIPULA E GESTIONE DEI CONTRATTI ATTIVI"

Standard generali

- **SCG_1** - Tutte le attività che caratterizzano la negoziazione e stipula dei contratti attivi devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di comportamento enucleati nel Codice Etico di Gruppo, nella Linea Guida Anticorruzione, nella Parte Generale e nella Parte Speciale del presente Modello, nonché nei protocolli (e nelle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati
- **SCG_2** - Nello specifico sono sempre applicabili le indicazioni, comportamenti di seguito riportati:
 - è necessario attuare comportamenti che assicurino l'integrità e la reputazione della Società nella conclusione di contratti e nelle modalità con le quali essi vengono gestiti;
 - è necessario assicurare la massima trasparenza e professionalità nella gestione dei rapporti con esponenti di una controparte.

- **SCG_3** - La Società intrattiene rapporti di natura contrattuale esclusivamente con operatori che rispondono ai requisiti d'ordine morale e professionale stabiliti dalla stessa
- **SCG_4** - L'assunzione di impegni contrattuali e la gestione dei rapporti di qualsiasi genere con rappresentanti della Pubblica Amministrazione e/o enti di rilevanza pubblica sono riservate esclusivamente alle figure e funzioni aziendali a ciò preposte e autorizzate

AREA DEL NON FARE

È fatto divieto di porre in essere comportamenti in violazione delle regole del Codice Etico di Gruppo, della Linea Guida Anticorruzione, dei principi generali enucleati sia nella Parte Generale, che nella presente Parte Speciale del Modello 231, nei protocolli (e nelle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

Nello specifico, nell'ambito della negoziazione e stipula dei contratti attivi:

non è consentito accordare vantaggi di qualsiasi natura a soggetti pubblici e privati che partecipano alla negoziazione;

non è consentito effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o riceverle da questi;

non è consentito offrire opportunità di lavoro e/o commerciali a favore di personale appartenente alla Pubblica Amministrazione o a loro familiari (coniuge/convivente, parenti e affini) nell'ambito di trattative o nella gestione di rapporti di qualsiasi genere;

è vietato esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici ufficiali in vista del compimento di attività inerenti l'ufficio;

è vietato fornire, in qualsiasi forma, **informazioni non veritiere o incomplete** alla Pubblica Amministrazione nazionale o estera;

non è consentito porre in essere comportamenti che possono compromettere l'integrità e la reputazione della Società;

non deve essere corrisposta o promessa alcuna utilità a titolo di intermediazione, a soggetti esterni alla Società, per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.

Standard di controllo specifici

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente AS sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti - alcuni dei quali esternalizzati ed assolti per conto della Società da una terza parte vincolata da un contratto di *service* - a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale AS, quali a titolo esemplificativo:

- **SCS_1** - Formale autorizzazione, nel rispetto delle procure in essere, all'avvio delle attività di elaborazione della proposta di offerta o di rinegoziazione dei contratti in scadenza;
- **SCS_2** - Definizione ed autorizzazione degli elementi essenziali della proposta di offerta (tecnici, industriali e commerciali), ivi inclusa l'analisi economico-finanziaria;
- **SCS_3** - Verifica della completezza ed accuratezza dei dati e delle informazioni contenute nella proposta di offerta / rinegoziazione da trasmettere al potenziale cliente;

- **SCS_4** - Previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto (con specifiche clausole di rispetto del Modello ex D.Lgs. 231/01, del Codice Etico di Gruppo e della Linea Guida Anticorruzione di Gruppo), ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti;
- **SCS_5** - Autorizzazione ed invio della proposta di offerta / rinegoziazione;
- **SCS_6** - Verifica di congruità dell'offerta economica relativa al servizio che si intende vendere;
- **SCS_7** - Formale autorizzazione nel rispetto delle procure in essere alla stipula del contratto;
- **SCS_8** - Formale identificazione dei soggetti responsabili diretti dell'esecuzione del contratto;
- **SCS_9** - Formale monitoraggio della coerenza e corrispondenza del servizio erogato / del lavoro eseguito rispetto a quanto pattuito contrattualmente;
- **SCS_10** - Individuazione e attuazione di specifiche azioni correttive nel caso in cui, all'esito del monitoraggio effettuato dall'Ente rilevatore terzo, vengano rilevate criticità/anomalie;
- **SCS_11** - Formale autorizzazione all'emissione della fattura (ad esito della verifica circa l'effettiva e corretta prestazione eseguita rispetto alle previsioni del contratto);
- **SCS_12** - Verifica della completezza e correttezza delle fatture emesse verso i clienti (rispetto alle previsioni contrattuali ed alle prestazioni eseguite);
- **SCS_13** - Monitoraggio periodico e formalizzato delle esposizioni verso i clienti e dell'anzianità dei crediti, autorizzazione per gli stralci/svalutazioni;

D.5 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

- **F_1** - Elenco dei contratti attivi (es. vendita di spazi pubblicitari in aree di servizio o pertinenze autostradali) stipulati nel periodo di riferimento con indicazione delle varie fattispecie intervenute e di eventuali eccezioni e/o deviazioni riscontrate (sconti non in linea con le politiche definite, ecc.).

3.6 GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI – PROCESSO SVILUPPO E GESTIONE COMMERCIALE

A.6 Famiglie di reato rilevanti

In relazione all'attività sensibile "Gestione degli automezzi aziendali", sulla base delle attività di *risk assessment* svolte, si considerano rilevanti le seguenti famiglie di reato:

✓ Reati commessi nei rapporti con la PA

- Art. 24 D.Lgs. 231/2001
- Art. 25 D.Lgs. 231/2001

✓ Reati societari

- Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001

✓ Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

- Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001

- ✓ **Delitti di criminalità organizzata**
 - Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001

- ✓ **Reati Tributari**
 - Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001

Per un approfondimento di carattere normativo sulle famiglie di reato ed i singoli reati presupposto richiamati nel Decreto 231, si vedano gli Allegati di riferimento, impostati per Famiglie di reato.

B.6 Modalità esemplificative di commissione del reato

All'interno della tabella è riportata una descrizione esemplificativa delle modalità di commissione dei reati considerati applicabili all'attività sensibile considerata.

Codice AS	Attività Sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità di commissione del reato
AS 6	GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI	<p>Reati commessi nei rapporti con la PA</p> <p>La Società potrebbe creare fondi extracontabili, attraverso le attività di dismissione degli asset ad un valore difforme rispetto a quello di mercato, da destinare a scopi corruttivi in favore di Pubblici Ufficiali / Incaricati di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di questi ultimi in abuso di esercizio dei propri poteri.</p> <p>Reati societari</p> <p>La Società potrebbe, attraverso le attività di dismissione degli asset ad un valore difforme rispetto a quello di mercato, creare fondi extracontabili cui attingere per scopi corruttivi nei confronti di Soggetti Rilevanti di società o enti privati ovvero nei confronti di persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate.</p> <p>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio</p> <p>La Società potrebbe impiegare, sostituire, trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto/contravvenzione in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>Delitti di criminalità organizzata</p> <p>I reati delle presenti attività potrebbero commettersi anche attraverso l'associazione di tre o più persone</p> <p>Reati Tributari</p>

		<p>La Società, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte e con la finalità di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, potrebbe simulare la cessione di cespiti aziendali oppure cederli ad un prezzo nettamente inferiore e fuori mercato rispetto al loro reale valore (sottraendo in tutto o in parte le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario).</p>
--	--	---

C.6 Standard di controllo

Standard di controllo trasversali

Come anticipato in premessa, gli *Standard* di Controllo Trasversali si applicano in maniera generalizzata a tutti i processi e, pertanto, si intendono in questa sede integralmente richiamati.

Standard di controllo peculiari dell'attività sensibile "GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI"

Standard generali

- **SCG_1** - Tutte le attività che caratterizzano la gestione degli automezzi aziendali devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di comportamento enucleati nel Codice Etico di Gruppo, nella Linea Guida Anticorruzione, nella Parte Generale e nella Parte Speciale del presente Modello, nonché nei protocolli (e nelle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati
- **SCG_2** - Nello specifico sono sempre applicabili le indicazioni, comportamenti di seguito riportati:
 - è necessario attuare comportamenti che assicurino l'integrità e la reputazione della Società nella conclusione di contratti e nelle modalità con le quali essi vengono gestiti;
 - è necessario assicurare la massima trasparenza e professionalità nella gestione dei rapporti con esponenti di una controparte.

AREA DEL NON FARE

È fatto divieto di porre in essere comportamenti in violazione delle regole del Codice Etico di Gruppo, della Linea Guida Anticorruzione, dei principi generali enucleati sia nella Parte Generale, che nella presente Parte Speciale del Modello 231, nei protocolli (e nelle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

Nello specifico, nell'ambito della gestione degli automezzi aziendali:

non è consentito accordare vantaggi di qualsiasi natura a soggetti pubblici e privati che partecipano alla negoziazione;

non è consentito effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o riceverle da questi;

non è consentito offrire opportunità di lavoro e/o commerciali a favore di personale appartenente alla Pubblica Amministrazione o a loro familiari (coniuge/convivente, parenti e affini) nell'ambito di trattative o nella gestione di rapporti di qualsiasi genere;

è vietato esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici ufficiali in vista del compimento di attività inerenti all'ufficio;

è vietato fornire, in qualsiasi forma, **informazioni non veritiere o incomplete** alla Pubblica Amministrazione nazionale o estera;

non è consentito porre in essere comportamenti che possono compromettere l'integrità e la reputazione della Società;

non deve essere corrisposta o promessa alcuna utilità a titolo di intermediazione, a soggetti esterni alla Società, per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto

Standard di controllo specifici

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente AS sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti - alcuni dei quali esternalizzati ed assolti per conto della Società da una terza parte vincolata da un contratto di *service* - a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale AS, quali a titolo esemplificativo:

- **SCS_1** - Preliminare valutazione di mercato ai fini della valutazione del prezzo di vendita dell'asset aziendale;
- **SCS_2** - Inserimento, all'interno dei contratti di vendita degli automezzi aziendali, di specifiche clausole di rispetto del Modello ex D.Lgs. 231/01, del Codice Etico di Gruppo e della Linea Guida Anticorruzione di Gruppo, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti;
- **SCS_3** - Formale autorizzazione della dismissione dell'asset aziendale;
- **SCS_4** - Verifica della completa e accurata contabilizzazione e aggiornamento del libro cespiti;

D.6 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

- **F_1** - Elenco dei contratti di vendita degli automezzi aziendali stipulati nel periodo di riferimento con indicazione della valutazione di mercato e la valutazione di vendita.

3.7 GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PROCESSO GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A.7 Famiglie di reato rilevanti

In relazione all'attività sensibile "Gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione", sulla base delle attività di *risk assessment* svolte, si considerano rilevanti le seguenti famiglie di reato:

- ✓ **Reati commessi nei rapporti con la PA**
 - Art. 24 D.Lgs. 231/2001
 - Art. 25 D.Lgs. 231/2001

- ✓ **Delitti informatici e trattamento illecito dei dati**
 - Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001

- ✓ **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**
 - Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001

- ✓ **Delitti di criminalità organizzata**
 - Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001

Per un approfondimento di carattere normativo sulle famiglie di reato ed i singoli reati presupposto richiamati nel Decreto 231, si vedano gli Allegati di riferimento, impostati per Famiglie di reato.

B.7 Modalità esemplificative di commissione del reato

All'interno della tabella è riportata una descrizione esemplificativa delle modalità di commissione dei reati considerati applicabili all'attività sensibile considerata.

Codice AS	Attività Sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità di commissione del reato
AS 7	GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	<p>Reati commessi nei rapporti con la PA</p> <p>La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe offrire o promettere utilità ad un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di quest'ultimo in abuso di esercizio del proprio potere, al fine di far omettere rilievi in sede di verifica ispettiva ovvero al fine di far concludere celermente e positivamente l'accertamento.</p> <p>Delitti informatici e trattamento illecito dei dati</p>

		<p>La Società potrebbe alterare, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico nonché intervenire senza diritto e con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, ad esempio con riferimento ai versamenti in materia fiscale, procurando ingiusto profitto alla Società.</p> <p>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio</p> <p>La Società potrebbe realizzare operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto/contravvenzione commesso nell’ambito della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa.</p> <p>Delitti di criminalità organizzata</p> <p>I reati delle presenti attività potrebbero commettersi anche attraverso l’associazione di tre o più persone.</p>
--	--	---

C.7 Standard di controllo

Standard di controllo trasversali

Come anticipato in premessa, gli *Standard* di Controllo Trasversali si applicano in maniera generalizzata a tutti i processi e, pertanto, si intendono in questa sede integralmente richiamati.

Standard di controllo peculiari dell’attività sensibile “GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”

Standard generali

- **SCG_1** - Tutte le attività che caratterizzano la gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di comportamento enucleati nel Codice Etico di Gruppo, nella Linea Guida Anticorruzione, nella Parte Generale e nella Parte Speciale del presente Modello, nonché nei protocolli (e nelle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati
- **SCG_2** - Nello specifico, sono sempre applicabili le indicazioni comportamentali riportate di seguito:
 - deve essere garantita la tracciabilità degli atti;
 - i dati, le informazioni e i documenti forniti alla Pubblica Amministrazione devono essere corretti, completi e veritieri;

- in sede di ispezioni da parte di Enti della P.A., le strutture deputate devono operare, nel rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti nei documenti aziendali e con spirito di collaborazione, agevolando l'attività dell'Ente e fornendo, in maniera completa e corretta, le informazioni ed i dati eventualmente richiesti in adempimento dei compiti legalmente attribuiti all'Ente.

AREA DEL NON FARE

È fatto divieto di porre in essere comportamenti in violazione delle regole del Codice Etico di Gruppo, della Linea Guida Anticorruzione, dei principi generali enucleati sia nella Parte Generale, che nella presente Parte Speciale del Modello 231, nei protocolli (e nelle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

Nello specifico, nei rapporti con gli enti pubblici:

è fatto divieto di promessa e/o concessione di erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali, per favorire gli interessi della Società o per superare vincoli o criticità;

è fatto divieto di accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e Autorità di Vigilanza o Garanti;

è fatto divieto di usare violenza o minaccia o comunque esercitare - direttamente o indirettamente - qualsiasi pressione o condizionamento sulla volontà di un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;

è fatto divieto di ricorrere a forme di mediazione o ad altra opera di terzi esterni alla Società né corrispondere o promettere alcuna utilità a titolo di intermediazione, **per facilitare o aver facilitato l'ottenimento di autorizzazioni** o licenze o Autorità di Vigilanza o Garanti;

è fatto divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, o Garanti anche in sede di ispezione;

è fatto divieto di distruzione o alterazione di registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento, mentire o fare dichiarazioni false alle Autorità competenti;

è fatto divieto di omettere le comunicazioni dovute alle Autorità;

è vietato esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici ufficiali in vista del compimento di attività inerenti l'ufficio;

è vietato fornire, in qualsiasi forma, **informazioni non veritiere o incomplete** alla Pubblica Amministrazione nazionale o estera.

Standard di controllo specifici

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente AS sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti - alcuni dei quali esternalizzati ed assolti per conto della Società da una terza parte vincolata da un contratto di *service* - a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale AS, quali a titolo esemplificativo:

- **SCS_1** - Formale identificazione delle figure aziendali incaricate di gestire i rapporti con la Pubblica Amministrazione/Autorità di Vigilanza;

- **SCS_2** - Tracciabilità ed evidenza dei rapporti, di qualsiasi natura (contatti, incontri, ispezioni, ecc.) intrattenuti con la Pubblica Amministrazione/Autorità di Vigilanza;
- **SCS_3** - Partecipazione, ove possibile, di almeno due esponenti della Società nel caso di incontri con la Pubblica Amministrazione / Autorità di Vigilanza;
- **SCS_4** - Verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni contenute negli atti o nelle comunicazioni da trasmettere alla Pubblica Amministrazione / Autorità di Vigilanza;
- **SCS_5** - Sottoscrizione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, degli atti o delle comunicazioni da trasmettere alla Pubblica Amministrazione / Autorità di Vigilanza;
- **SCS_6** - Tracciabilità ed evidenza di tutta la documentazione (atti, comunicazioni, ecc.) trasmessa alla Pubblica Amministrazione / Autorità di Vigilanza;
- **SCS_5** - Revisione periodica dei diritti associati alle utenze che hanno accesso ai sistemi informativi della PA in conformità dei ruoli e responsabilità aziendali definiti;

D.7 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

- **F_1** – Elenco delle ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione o Autorità di Vigilanza (Autorità giudiziaria, Guardia di Finanza, ecc.) con evidenza di eventuali rilievi;
- **F_2** - Elenco delle dichiarazioni attestanti di aver agito nel rispetto del Codice Etico, Modello 231 e Linea Guida Anticorruzione con evidenza del responsabile e di eventuali anomalie riscontrate

3.8 GESTIONE DEI FINANZIAMENTI/CONTRIBUTI PUBBLICI AGEVOLATI – PROCESSO GESTIONE DEI FINANZIAMENTI

A.8 Famiglie di reato rilevanti

In relazione all'attività sensibile "Gestione dei finanziamenti/contributi pubblici agevolati", sulla base delle attività di *risk assessment* svolte, si considerano rilevanti le seguenti famiglie di reato:

- ✓ **Reati commessi nei rapporti con la PA**
 - Art. 24 D.Lgs. 231/2001
 - Art. 25 D.Lgs. 231/2001
- ✓ **Delitti informatici e trattamento illecito dei dati**
 - Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001
- ✓ **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**
 - Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001

Per un approfondimento di carattere normativo sulle famiglie di reato ed i singoli reati presupposto richiamati nel Decreto 231, si vedano gli Allegati di riferimento, impostati per Famiglie di reato.

B.8 Modalità esemplificative di commissione del reato

All'interno della tabella è riportata una descrizione esemplificativa delle modalità di commissione dei reati considerati applicabili all'attività sensibile considerata.

Codice AS	Attività Sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità di commissione del reato
AS 8	GESTIONE DEI FINANZIAMENTI/ CONTRIBUTI PUBBLICI AGEVOLATI	<p>Reati commessi nei rapporti con la PA</p> <p>La Società, al fine della concessione di finanziamenti pubblici o agevolati, potrebbe fornire delle informazioni false o attestanti dei requisiti insussistenti al fine di indurre la Pubblica Amministrazione a concedere il finanziamento che non avrebbe erogato in assenza dell'inganno / errore.</p> <p>La Società potrebbe destinare i contributi ottenuti dallo Stato o altro Ente Pubblico in attività diverse rispetto a quelle per le quali erano stati originariamente erogati, attestando, altresì, nella rendicontazione dei finanziamenti concessi, delle informazioni non veritiere relativamente all'utilizzo degli stessi.</p> <p>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio</p> <p>Realizzazione di operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto/contravvenzione commesso nell'ambito della gestione dei finanziamenti pubblici o agevolati - ad esempio mediante l'ottenimento degli stessi attraverso la falsificazione dei documenti presentati per la partecipazione al bando ovvero attraverso l'indebita concessione di utilità nei confronti di un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio - in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.</p> <p>Delitti di criminalità organizzata</p> <p>I reati delle presenti attività potrebbero commettersi anche attraverso l'associazione di tre o più persone.</p>

C.8 Standard di controllo

Standard di controllo trasversali

Come anticipato in premessa, gli *Standard* di Controllo Trasversali si applicano in maniera generalizzata a tutti i processi e, pertanto, si intendono in questa sede integralmente richiamati.

Standard di controllo peculiari dell'attività sensibile "GESTIONE DEI FINANZIAMENTI / CONTRIBUTI PUBBLICI AGEVOLATI"

Standard generali

- **SCG_1** - Tutte le attività che caratterizzano la gestione dei finanziamenti / contributi pubblici agevolati devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di comportamento enucleati nel Codice Etico di Gruppo, nella Linea Guida Anticorruzione, nella Parte Generale e nella Parte Speciale del presente Modello, nonché nei protocolli (e nelle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati
- **SCG_2** - Nello specifico, sono sempre applicabili le indicazioni comportamentali riportate di seguito:
 - deve essere garantita la tracciabilità degli atti;
 - i dati, le informazioni e i documenti forniti alla Pubblica Amministrazione devono essere corretti, completi e veritieri;
 - in sede di ispezioni da parte di Enti della P.A., le strutture deputate devono operare, nel rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti nei documenti aziendali e con spirito di collaborazione, agevolando l'attività dell'Ente e fornendo, in maniera completa e corretta, le informazioni ed i dati eventualmente richiesti in adempimento dei compiti legalmente attribuiti all'Ente.

AREA DEL NON FARE

È fatto divieto di porre in essere comportamenti in violazione delle regole del Codice Etico di Gruppo, della Linea Guida Anticorruzione, dei principi generali enucleati sia nella Parte Generale, che nella presente Parte Speciale del Modello 231, nei protocolli (e nelle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

Nello specifico, nei rapporti con gli enti pubblici:

è fatto divieto di promessa e/o concessione di erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali, per favorire gli interessi della Società o per accedere a finanziamenti;

è fatto divieto di accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o estera;

è fatto divieto di ricorrere a forme di mediazione o ad altra opera di terzi esterni alla Società né corrispondere o promettere alcuna utilità a titolo di intermediazione, **per facilitare o aver facilitato l'ottenimento di finanziamenti / contributi**;

è vietato esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici ufficiali in vista del compimento di attività inerenti l'ufficio;

è vietato fornire, in qualsiasi forma, **informazioni non veritiere o incomplete** alla Pubblica Amministrazione nazionale o estera.

Standard di controllo specifici

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente AS sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti - alcuni dei quali esternalizzati ed assolti per conto della Società da una terza parte vincolata da un contratto di *service* - a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale AS, quali a titolo esemplificativo:

- **SCS_1** - Valutazione preliminare degli accordi per la richiesta del finanziamento / contributo;
- **SCS_2** - Formale sottoscrizione della richiesta di finanziamento / contributo e della documentazione collegata;
- **SCS_3** - Formale sottoscrizione dell'eventuale contratto di finanziamento / contributo;
- **SCS_4** - Formale monitoraggio del progetto finanziato (ad esempio inerenza dello stesso rispetto ai requisiti tecnico-normativi definiti e ai tempi, costi e qualità previsti dal contratto, avanzamento contabile rispetto a quello fisico, ecc.);
- **SCS_5** - Formale attestazione dei dati tecnici ed economici di rendicontazione da parte delle Strutture aziendali incaricate della loro elaborazione, nonché formale autorizzazione degli stessi (che confluiscono nella rendicontazione da trasmettere all'ente o soggetto finanziatore);
- **SCS_6** - Formale sottoscrizione della documentazione inerente la rendicontazione da trasmettere all'ente o soggetto finanziatore, previa verifica della completa, corretta e veritiera compilazione della stessa;
- **SCS_7** - Verifica atta a garantire il corretto incasso e contabilizzazione dei finanziamenti / contributi, nonché la loro esclusiva e totale destinazione per le finalità prescritte;

D.8 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

- **F_1** - elenco dei finanziamenti / contributi agevolati ricevuti nel periodo di riferimento

3.9 GESTIONE DEL CONTENZIOSO E DEI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA – PROCESSO AFFARI LEGALI E SOCIETARI

A.9 Famiglie di reato rilevanti

In relazione all'attività sensibile "Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria", sulla base delle attività di *risk assessment* svolte, si considerano rilevanti le seguenti famiglie di reato:

- ✓ **Reati commessi nei rapporti con la PA**
 - Art. 24 D.Lgs. 231/2001
 - Art. 25 D.Lgs. 231/2001
- ✓ **Reati societari**
 - Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001
- ✓ **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**
 - Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001
- ✓ **Delitti di criminalità organizzata**
 - Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001
- ✓ **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria**
 - Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001

✓ **Reati Tributari**

- Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001

Per un approfondimento di carattere normativo sulle famiglie di reato ed i singoli reati presupposto richiamati nel Decreto 231, si vedano gli Allegati di riferimento, impostati per Famiglie di reato.

B.9 Modalità esemplificative di commissione del reato

All'interno della tabella è riportata una descrizione esemplificativa delle modalità di commissione dei reati considerati applicabili all'attività sensibile considerata.

Codice AS	Attività Sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità di commissione del reato
AS 9	GESTIONE DEL CONTENZIOSO E DEI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	<p>Reati commessi nei rapporti con la PA</p> <p>La Società potrebbe offrire o promettere utilità: i) ad un magistrato o ad un componente del collegio arbitrale, anche tramite l'intermediazione del professionista esterno incaricato della Società, al fine di ottenere una sentenza favorevole del giudizio; ii) ad esponenti dell'Autorità giudiziaria, al fine di ottenere la mancata adozione o la revoca di un provvedimento cautelare a carico della Società, avente ad oggetto beni della stessa, disposto nell'ambito di un procedimento penale.</p> <p>La Società, al fine di ottenere un esito positivo di un contenzioso che la vede coinvolta, potrebbe indebitamente dare o promettere denaro o altra utilità ad un soggetto intermediario che vanta relazioni, esistenti o asserite, con un Pubblico Ufficiale coinvolto nel contenzioso, come prezzo della sua mediazione illecita verso lo stesso al fine di perseguire l'interesse della Società.</p> <p>Reati societari</p> <p>La Società, al fine di conseguire indebiti vantaggi o utilità – consistenti, ad esempio, in un esito favorevole di un procedimento giudiziale o stragiudiziale che la vede coinvolta – potrebbe offrire, donare o promettere, anche per interposta persona (ad es., per il tramite dei suoi professionisti esterni), denaro o altra utilità non dovuti a Soggetti Rilevanti della società o ente privato controparte nel procedimento, inducendoli a compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. La Società potrebbe essere ritenuta</p>

		<p>responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.</p> <p>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio</p> <p>La Società, mediante l'assegnazione della pratica ad un professionista esterno per la gestione di un contenzioso giudiziale / stragiudiziale che la vede coinvolta, potrebbe effettuare i pagamenti delle parcelle attraverso l'impiego di denaro proveniente da attività illecite (delitti/contravvenzioni).</p> <p>Delitti di criminalità organizzata</p> <p>I reati delle presenti attività potrebbero commettersi anche attraverso l'associazione di tre o più persone.</p> <p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria</p> <p>La Società potrebbe indurre un dipendente / soggetto terzo a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria procedente, nel corso di procedimenti che la vedono coinvolta.</p> <p>Reati tributari</p> <p>La società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da professionisti legali, a fronte di operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti), per operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi tra quelli indicati in fattura (c.d. fatture soggettivamente inesistenti), ovvero per operazioni che indicano corrispettivi in misura superiore a quella reale.</p>
--	--	--

C.9 Standard di controllo

Standard di controllo trasversali

Come anticipato in premessa, gli *Standard* di Controllo Trasversali si applicano in maniera generalizzata a tutti i processi e, pertanto, si intendono in questa sede integralmente richiamati.

Standard di controllo peculiari dell'attività sensibile "GESTIONE DEL CONTENZIOSO E DEI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA"

Standard generali

- **SCG_1** - Tutte le attività che caratterizzano la gestione del contenzioso e dei rapporti con l'autorità giudiziaria devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di comportamento enucleati nel Codice Etico di Gruppo, nella Linea Guida Anticorruzione, nella Parte Generale e nella Parte Speciale del presente Modello, nonché nei protocolli (e nelle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati
- **SCG_2** - Nello specifico, sono sempre applicabili le indicazioni comportamentali riportate di seguito:
 - deve essere garantita la tracciabilità degli atti;
 - i dati, le informazioni e i documenti forniti alla Pubblica Amministrazione devono essere corretti, completi e veritieri;
 - in sede di ispezioni da parte di Enti della P.A., le strutture deputate devono operare, nel rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti nei documenti aziendali e con spirito di collaborazione, agevolando l'attività dell'Ente e fornendo, in maniera completa e corretta, le informazioni ed i dati eventualmente richiesti in adempimento dei compiti legalmente attribuiti all'Ente;
 - obbligo di assicurare la facoltà di esporre liberamente i fatti a colui il quale dovesse risultare indagato o imputato in un procedimento o che ne fosse a conoscenza ovvero di assicurare la facoltà di non rispondere, così come previsto dalla legge

AREA DEL NON FARE

È fatto divieto di porre in essere comportamenti in violazione delle regole del Codice Etico di Gruppo, della Linea Guida Anticorruzione, dei principi generali enucleati sia nella Parte Generale, che nella presente Parte Speciale del Modello 231, nei protocolli (e nelle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

Nello specifico, nell'ambito del contenzioso:

È fatto divieto di promessa e/o concessione di erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali, per favorire gli interessi della Società per superare vincoli o criticità;

È fatto divieto di usare violenza o minaccia o comunque esercitare - direttamente o indirettamente - qualsiasi pressione o condizionamento sulla volontà di un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;

È fatto divieto di accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti dell'Autorità giudiziaria;

È fatto divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità Giudiziarie;

È fatto divieto di distruzione o alterazione di registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento, mentire o fare dichiarazioni false alle Autorità Giudiziarie.

Standard di controllo specifici

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente AS sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti - alcuni dei quali esternalizzati ed assolti per conto della Società da una terza parte vincolata da un contratto di *service* - a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale AS, quali a titolo esemplificativo:

- **SCS_1** - Selezione dei professionisti tra quelli presenti nell'elenco gestito ed aggiornato da Autostrade per l'Italia S.p.A;
- **SCS_2** - Formalizzazione ed approvazione della richiesta e della scelta del professionista;
- **SCS_3** - Sottoscrizione dei mandati alle liti e delle lettere di incarico;
- **SCS_4** - Formale definizione, all'interno del mandato conferito al legale / professionista esterno, dei compensi da corrispondere, coerentemente con le competenze ed esperienze dello stesso e con la prestazione richiesta.;
- **SCS_5** - Inserimento, all'interno della lettera di incarico, di specifiche clausole di rispetto del Modello 231, dei Protocolli 231, del Codice Etico della Società e della Linea Guida Anticorruzione di Gruppo;
- **SCS_6** - Autorizzazione al pagamento delle fatture, previa verifica della corrispondenza della stessa rispetto al servizio / consulenza ricevuto e a quanto previsto nella lettera di incarico;
- **SCS_7** - Verifica della corretta applicazione della percentuale di imposta sul valore aggiunto rispetto all'oggetto della prestazione e verifica della sua corretta applicazione all'imponibile;
- **SCS_8** - Verifica della corrispondenza tra il servizio / consulenza ricevuto dalla controparte e quanto previsto nella lettera di incarico;
- **SCS_9** - Verifica della coerenza tra il soggetto che ha erogato la prestazione, il soggetto indicato nella lettera di incarico ed il soggetto che ha emesso la fattura;
- **SCS_10** - Valutazione, propedeutica all'avvio di un contenzioso o alla prosecuzione o meno negli eventuali gradi di giudizio successivi, in termini di opportunità, rilevanza e rischiosità del contenzioso, con conseguente definizione ed approvazione della strategia processuale ovvero dell'accordo transattivo;
- **SCS_11** - Formale approvazione dell'atto transattivo;
- **SCS_12** - Monitoraggio periodico sullo stato di avanzamento dei contenziosi, sull'effettiva attuazione delle strategie processuali condivise, nonché dei relativi costi, assicurando altresì la corretta contabilizzazione di tutte le partite contabili derivanti dagli stessi;
- **SCS_13** - Comunicazione e rendicontazione, al *management* della Società, dell'esito dei contenziosi legali significativi;

D.9 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

- **F_1** - Report sui contenziosi civili ed amministrativi e su eventuali procedimenti penali in corso (che includa: Ufficio giudiziario di riferimento; descrizione della controversia e ruolo della Società; nominativo dei legali incaricati; stato della controversia; probabile esito e potenziale esposizione della Società in ipotesi di soccombenza)

- **F_2** - I provvedimenti notificati dall’Autorità giudiziaria alla Società o ai suoi Amministratori o Dipendenti dai quali si evinca lo svolgimento di indagini condotte dalla medesima Autorità per illeciti amministrativi di cui al D.Lgs. 231/2001 o per i relativi reati presupposto, nonché per reati che possano, anche indirettamente, far configurare una responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto
- **F_3** - Sintesi delle transazioni legali occorse con indicazione della controparte, importo e relative motivazioni.

3.10 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI – PROCESSO AFFARI LEGALI E SOCIETARI

A.10 Famiglie di reato rilevanti

In relazione all’attività sensibile “Gestione degli adempimenti societari”, sulla base delle attività di *risk assessment* svolte, si considerano rilevanti le seguenti famiglie di reato:

- ✓ **Reati societari**
 - Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001
- ✓ **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**
 - Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001
- ✓ **Delitti di criminalità organizzata**
 - Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001
- ✓ **Reati Tributari**
 - Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001

Per un approfondimento di carattere normativo sulle famiglie di reato ed i singoli reati presupposto richiamati nel Decreto 231, si vedano gli Allegati di riferimento, impostati per Famiglie di reato.

B.10 Modalità esemplificative di commissione del reato

All’interno della tabella è riportata una descrizione esemplificativa delle modalità di commissione dei reati considerati applicabili all’attività sensibile considerata.

Codice AS	Attività Sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità di commissione del reato
AS 10	GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI	<p>Reati societari</p> <p>La Società, in occasione di fusioni, scissioni, riduzioni di capitali o altre operazioni straordinarie, potrebbe adottare procedure che violano i diritti previsti dalla legge a favore dei creditori sociali in relazione a tali operazioni (ad es. diritto di opposizione) anche in concorso con altri soggetti.</p>

		<p>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio</p> <p>La Società, al fine di riciclare danaro proveniente dalla commissione di un precedente delitto/contravvenzione, potrebbe impiegare detta disponibilità nella realizzazione di operazioni ordinarie, ad esempio nel caso della gestione dei conferimenti in danaro da parte del socio, al fine di ostacolare la provenienza delittuosa.</p> <p>Delitti di criminalità organizzata</p> <p>I reati delle presenti attività potrebbero commettersi anche attraverso l'associazione di tre o più persone.</p> <p>Reati tributari</p> <p>La società, al fine di (i) evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di (ii) consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione (ivi inclusi ad esempio il libro giornale, il libro degli inventari, il registro delle fatture, il registro dei corrispettivi, il registro degli acquisti, i libri sociali obbligatori), in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.</p>
--	--	--

C.10 Standard di controllo

Standard di controllo trasversali

Come anticipato in premessa, gli *Standard* di Controllo Trasversali si applicano in maniera generalizzata a tutti i processi e, pertanto, si intendono in questa sede integralmente richiamati.

Standard di controllo peculiari dell'attività sensibile "GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI"

Standard generali

- **SCG_1** - Tutte le attività che caratterizzano la gestione degli adempimenti societari devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di comportamento enucleati nel Codice Etico di Gruppo, nella Linea Guida Anticorruzione, nella Parte Generale e nella Parte Speciale del presente Modello, nonché nei protocolli (e nelle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati
- **SCG_2** - Nello specifico, sono sempre applicabili le indicazioni comportamentali riportate di seguito:
 - obbligo di mettere a disposizione dei soci e degli altri organi sociali tutta la documentazione sulla gestione, necessaria ad effettuare le attività di controllo legalmente attribuite agli stessi;
 - obbligo di garantire il regolare funzionamento ed andamento della Società e degli organi sociali, agevolando ed assicurando tutte le forme di controllo interno sulla gestione sociale

previste dalla legge nonché favorendo la libera formazione ed assunzione delle decisioni della Società.

AREA DEL NON FARE

È fatto divieto di porre in essere comportamenti in violazione delle regole del Codice Etico di Gruppo, della Linea Guida Anticorruzione, dei principi generali enucleati sia nella Parte Generale, che nella presente Parte Speciale del Modello 231, nei protocolli (e nelle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

Nello specifico, nell'ambito della gestione degli adempimenti societari:

È fatto divieto di impedire od ostacolare il regolare svolgimento delle attività degli organi sociali, dei revisori e del socio, collaborando, ove richiesto, all'espletamento di ogni forma di controllo e revisione della gestione sociale, previste dalla legge. In particolare, è fatto divieto, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, di tenere comportamenti che impediscano o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo o revisione legalmente attribuite al socio, al collegio sindacale o alla società di revisione;

È fatto divieto di fornire, redigere o trasmettere dati o **documenti inesatti**, errati, incompleti, lacunosi e/o non rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

È fatto divieto di alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i **dati e le informazioni** destinati alla predisposizione e stesura dei documenti societari di natura patrimoniale, economica e finanziaria.

Standard di controllo specifici

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente AS sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti - alcuni dei quali esternalizzati ed assolti per conto della Società da una terza parte vincolata da un contratto di *service* - a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale AS, quali a titolo esemplificativo:

- **SCS_1** - Verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- **SCS_2** - Formalizzazione di regole per la valida costituzione delle riunioni consiliari e dei relativi quorum deliberativi;
- **SCS_3** - Definizione delle modalità di convocazione e svolgimento dell'Assemblea in osservanza dei principi normativi e statutari adottati;
- **SCS_4** - Verifiche volte ad assicurare la regolare convocazione dell'Assemblea dei Soci, nonché la libera formazione della volontà assembleare;
- **SCS_5** - Autorizzazione delle operazioni ordinarie sul capitale sociale;
- **SCS_6** - Formalizzazione all'interno dello Statuto delle modalità di rappresentanza in Assemblea dei diritti di voto;

- **SCS_7** - Verifica del diritto di partecipazione all'Assemblea, anche per delega;
- **SCS_8** - Previsione del criterio maggioritario per l'assunzione di decisioni relative ad operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti del socio;
- **SCS_9** - Osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo;
- **SCS_10** - Verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea dei Soci;
- **SCS_11** - Tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale dei documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio deve esprimere un parere;
- **SCS_12** - Tempestiva messa a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di revisione dei documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;
- **SCS_13** - Previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Società di revisione ed Organismo di Vigilanza;
- **SCS_14** - Rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione delle operazioni ordinarie (distribuzione dividendi, gestione dei conferimenti dei soci, gestione delle riserve, ecc.) e, in generale, di tutte le operazioni che possano in qualsiasi modo incidere sull'integrità del capitale sociale;
- **SCS_15** - Formale autorizzazione a porre in essere o a proporre agli Organi Societari competenti le operazioni ordinarie;

3.11 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI – PROCESSO AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E FISCALE

A.11 Famiglie di reato rilevanti

In relazione all'attività sensibile "Gestione degli adempimenti fiscali", sulla base delle attività di *risk assessment* svolte, si considerano rilevanti le seguenti famiglie di reato:

- ✓ **Reati commessi nei rapporti con la PA**
 - Art. 24 D.Lgs. 231/2001
 - Art. 25 D.Lgs. 231/2001
- ✓ **Reati societari**
 - Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001
- ✓ **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**
 - Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001
- ✓ **Delitti di criminalità organizzata**
 - Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001
- ✓ **Delitti informatici**

- Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001

✓ **Reati Tributari**

- Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001

Per un approfondimento di carattere normativo sulle famiglie di reato ed i singoli reati presupposto richiamati nel Decreto 231, si vedano gli Allegati di riferimento, impostati per Famiglie di reato.

B.11 Modalità esemplificative di commissione del reato

All'interno della tabella è riportata una descrizione esemplificativa delle modalità di commissione dei reati considerati applicabili all'attività sensibile considerata.

Codice AS	Attività Sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità di commissione del reato
AS 11	GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI	<p>Reati commessi nei rapporti con la PA</p> <p>La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi derivanti dal pagamento di imposte inferiori rispetto al dovuto in danno dell'Amministrazione Finanziaria, potrebbe: (i) alterare o manipolare il sistema informatico o telematico predisposto dalla Pubblica Amministrazione ovvero i dati, le informazioni o i programmi in esso contenuti; (ii) offrire o promettere utilità a favore di un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di quest'ultimo abusando delle proprie qualità o dei propri poteri.</p> <p>La Società, al fine di ottenere un improprio beneficio nel pagamento delle imposte, potrebbe indebitamente dare o promettere denaro o altra utilità ad un soggetto intermediario che vanta relazioni, esistenti o asserite, con un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio coinvolto nelle ispezioni/verifiche alla Società, come prezzo della sua mediazione illecita verso lo stesso al fine di perseguire l'interesse della Società.</p> <p>Reati societari</p> <p>La Società, al fine di impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo da parte degli organi a ciò preposti, potrebbe occultare dei documenti societari relativi alle imposte dirette e indirette.</p> <p>La Società nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste per legge, potrebbe esporre fatti materiali non rispondenti al vero, o omettere informazioni la cui comunicazione è imposta per legge al fine di rappresentare una falsa situazione economico finanziaria della società.</p>

		<p>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio</p> <p>La Società potrebbe riciclare/impiegare denaro proveniente da attività illecite (delitto/contravvenzioni) impiegando tali disponibilità per il pagamento delle imposte dirette e indirette</p> <p>Delitti di criminalità organizzata</p> <p>I reati delle presenti attività potrebbero commettersi anche attraverso l'associazione di tre o più persone.</p> <p>Delitti informatici</p> <p>La Società potrebbe trasmettere alla Pubblica Amministrazione dati e informazioni non veritieri, connessi alle dichiarazioni fiscali o modelli di versamento attraverso documenti informatici, al fine di trarne interesse e/o vantaggio</p> <p>Reati tributari</p> <p>La società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, potrebbe indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, ponendosi nella condizione di trarre un indebito vantaggio patrimoniale derivante dalla predetta attività evasiva</p>
--	--	---

C.11 Standard di controllo

Standard di controllo trasversali

Come anticipato in premessa, gli *Standard* di Controllo Trasversali si applicano in maniera generalizzata a tutti i processi e, pertanto, si intendono in questa sede integralmente richiamati.

Standard di controllo peculiari dell'attività sensibile "GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI"

Standard generali

- **SCG_1** - Tutte le attività che caratterizzano la gestione degli adempimenti fiscali devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di comportamento enucleati nel Codice Etico di Gruppo, nella Linea Guida Anticorruzione, nella Parte Generale e nella Parte Speciale del presente Modello, nonché nei protocolli (e nelle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati

- **SCG_2** - Nello specifico, sono sempre applicabili le indicazioni comportamentali riportate di seguito:
 - deve essere garantita la tracciabilità degli atti;
 - i dati, le informazioni e i documenti forniti alla Pubblica Amministrazione devono essere corretti, completi e veritieri;
 - deve essere effettuato un monitoraggio delle novità normative e di prassi amministrativa in tema fiscale.
- **SCG_3** - Le persone coinvolte nel processo di fiscale devono collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché i fatti relativi al processo fiscale siano rappresentati correttamente e tempestivamente nelle scritture contabili, che devono riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto

AREA DEL NON FARE

È fatto divieto di porre in essere comportamenti in violazione delle regole del Codice Etico di Gruppo, della Linea Guida Anticorruzione, dei principi generali enucleati sia nella Parte Generale, che nella presente Parte Speciale del Modello 231, nei protocolli (e nelle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

Nello specifico:

non è consentito predisporre dichiarazioni fiscali che riflettano dati ed **informazioni non complete e corrette**;

non è consentito disporre transazioni fittizie o inesistenti al fine di **alternare le dichiarazioni fiscali**;

non è consentito occultare o non fornire dati e informazioni richiesti nell'ambito di eventuali richieste di chiarimenti da parte delle autorità fiscali.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti, nell'ambito del processo di definizione e calcolo delle imposte, che possono arrecare pregiudizio alla trasparenza e tracciabilità dell'informativa di bilancio.

È fatto divieto di usare artifici contabili (es. maggiorazione costi, in accuratezza delle poste estimative, ecc.) in grado di consentire o manomettere dati di bilancio che possano avere impatti sulla corretta determinazione delle imposte.

Standard di controllo specifici

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente AS sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti - alcuni dei quali esternalizzati ed assolti per conto della Società da una terza parte vincolata da un contratto di *service* - a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale AS, quali a titolo esemplificativo:

- **SCS_1** - Definizione delle modalità, delle tempistiche (scadenziario fiscale) e dei criteri per la determinazione delle imposte;

- **SCS_2** - Verifica della completezza e correttezza dei dati necessari al calcolo delle imposte, della correttezza del calcolo delle imposte, della corretta compilazione dei relativi Modelli dichiarativi e di versamento, nonché della completa e corretta registrazione contabile;
- **SCS_3** - Monitoraggio della normativa di riferimento e delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni, denunce e adempimenti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria;
- **SCS_4** - Sottoscrizione, nel rispetto delle procure in essere, dei Modelli dichiarativi e di versamento delle imposte;
- **SCS_5** - Verifica dell'avvenuta e della tempestiva presentazione dei Modelli dichiarativi e di versamento delle imposte;
- **SCS_6** - Formale autorizzazione (i) del contenuto dei Modelli dichiarativi e di versamento, (ii) all'invio degli stessi all'Amministrazione Finanziaria e (iii) al pagamento delle imposte;
- **SCS_7** - Formale definizione delle modalità e dei criteri per la determinazione dei trattamenti previdenziali, contributivi e assistenziali del personale e delle relative dichiarazioni;
- **SCS_8** - Verifica della completezza e correttezza dei dati necessari al calcolo dei trattamenti previdenziali, contributivi e assistenziali del personale e delle relative dichiarazioni, nonché della relativa completa ed accurata registrazione contabile;
- **SCS_9** - Sottoscrizione, nel rispetto delle procure in essere, delle comunicazioni da trasmettere agli Enti Previdenziali ed Assistenziali competenti, previa verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni in esse contenuti;

D.11 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

- **F_1** - Elenco degli interventi di natura ispettiva da parte della Pubblica Amministrazione o Autorità di Vigilanza (Autorità giudiziaria, Guardia di Finanza, ecc.) con evidenza di eventuali rilievi.

3.12 CONTABILITÀ GENERALE, BILANCIO, E ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI – PROCESSO AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E FISCALE

A.12 Famiglie di reato rilevanti

In relazione all'attività sensibile "Gestione degli adempimenti fiscali", sulla base delle attività di *risk assessment* svolte, si considerano rilevanti le seguenti famiglie di reato:

✓ **Reati commessi nei rapporti con la PA**

- Art. 24 D.Lgs. 231/2001
- Art. 25 D.Lgs. 231/2001

✓ **Reati societari**

- Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001

✓ **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**

- Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001

✓ **Delitti di criminalità organizzata**

- Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001

- ✓ **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria**
 - Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001

- ✓ **Reati Tributari**
 - Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001

Per un approfondimento di carattere normativo sulle famiglie di reato ed i singoli reati presupposto richiamati nel Decreto 231, si vedano gli Allegati di riferimento, impostati per Famiglie di reato.

B.12 Modalità esemplificative di commissione del reato

All'interno della tabella è riportata una descrizione esemplificativa delle modalità di commissione dei reati considerati applicabili all'attività sensibile considerata.

Codice AS	Attività Sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità di commissione del reato
AS 12	CONTABILITÀ GENERALE, BILANCIO, E ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI	<p>Reati commessi nei rapporti con la PA</p> <p>La Società, al fine di conseguire indebiti vantaggi o utilità, potrebbe, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette al socio o al pubblico, consapevolmente omettere, in tutto o in parte, fatti materiali rilevanti, ovvero esporre fatti materiali non rispondenti al vero aventi ad oggetto, ad esempio, la variazione dei conti esistenti, ovvero potrebbe inserire poste a valori difformi da quelli reali, ovvero potrebbe contabilizzare costi per beni e servizi non ricevuti o registrare operazioni inesistenti, per creare fondi extracontabili: i) da destinare a scopi corruttivi nei confronti di un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio; ii) da impiegare per la remunerazione di un soggetto intermediario che vanta relazioni, esistenti o asserite, con un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, come prezzo della sua mediazione illecita verso lo stesso, al fine di perseguire un interesse della Società</p> <p>Reati societari</p> <p>La Società, al fine di conseguire indebiti vantaggi, potrebbe - nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci - esporre consapevolmente fatti materiali rilevanti non veritieri od omettere, in tutto o in parte, fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni, ovvero potrebbe esporre una valutazione dei fatti discostandosi consapevolmente dai criteri di valutazione normativamente fissati o dai criteri tecnici di valutazione generalmente accettati, senza darne adeguata informazione giustificativa.</p>

		<p>A titolo esemplificativo, la Società potrebbe inserire poste a valori difformi da quelli reali o potrebbe sopravvalutare dei crediti o non svalutare quelli divenuti inesigibili, ovvero contabilizzare costi per beni, servizi e lavori non ricevuti o registrare operazioni inesistenti.</p> <p>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio</p> <p>La Società potrebbe contabilizzazione denaro provento di delitto/contravvenzione, anche al fine di ostacolarne l'identificazione della provenienza o di agevolare il successivo impiego in attività economiche della Società</p> <p>Delitti di criminalità organizzata</p> <p>I reati delle presenti attività potrebbero commettersi anche attraverso l'associazione di tre o più persone.</p> <p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria</p> <p>La Società, mediante fondi extracontabili costituiti precedentemente tramite altre condotte <i>contra legem</i> (ad esempio, mediante falsificazione del bilancio), potrebbe indurre chiunque a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria.</p> <p>Reati tributari</p> <p>La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, contabilizza (o detiene al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizza in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi a fronte di operazioni inesistenti</p>
--	--	--

C.12 Standard di controllo

Standard di controllo trasversali

Come anticipato in premessa, gli *Standard* di Controllo Trasversali si applicano in maniera generalizzata a tutti i processi e, pertanto, si intendono in questa sede integralmente richiamati.

Standard di controllo peculiari dell'attività sensibile "CONTABILITÀ GENERALE, BILANCIO, E ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI"

Standard generali

- **SCG_1** - Tutte le attività che caratterizzano la contabilità generale, bilancio, e altre comunicazioni sociali devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di comportamento enucleati nel Codice Etico di Gruppo, nella Linea Guida Anticorruzione,

nella Parte Generale e nella Parte Speciale del presente Modello, nonché nei protocolli (e nelle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati

- **SCG_2** - Nello specifico, sono sempre applicabili le indicazioni comportamentali riportate di seguito:
 - devono essere osservate le norme del codice civile e i principi contabili;
 - ogni operazione avente rilevanza economica, finanziaria o patrimoniale deve avere una registrazione adeguata e per ogni registrazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e consentano di individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;
 - fornire tutte le informazioni richieste dalla società di revisione adottando un atteggiamento collaborativo ed improntato alla massima trasparenza;
 - devono essere fornite informazioni chiare e complete, al fine di assicurare l'accuratezza dei dati e delle relative elaborazioni.
- **SCG_3** - Ogni operazione o transazione deve essere correttamente registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili applicabili. Ogni operazione o transazione deve essere autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.
- **SCG_4** - Affinché la contabilità risponda ai requisiti di verità, completezza e trasparenza, per ogni operazione deve essere conservata agli atti un'adeguata e completa documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:
 - l'accurata registrazione contabile;
 - l'immediata determinazione delle caratteristiche e delle motivazioni alla base dell'operazione medesima;
 - l'agevole ricostruzione formale cronologica dell'operazione;
 - la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di realizzazione, nonché l'individuazione dei vari livelli di responsabilità.
- **SCG_5** - Ciascun dipendente è, pertanto, tenuto a collaborare – per quanto di propria competenza – affinché ogni fatto relativo alla gestione del Gruppo sia correttamente e tempestivamente registrato nella contabilità.
- **SCG_6** - Ciascuna registrazione contabile dovrà riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. Pertanto, sarà compito di ciascun dipendente fare in modo che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile ed ordinata.

AREA DEL NON FARE

È fatto divieto di porre in essere comportamenti in violazione delle regole del Codice Etico di Gruppo, della Linea Guida Anticorruzione, dei principi generali enucleati sia nella Parte Generale, che nella presente Parte Speciale del Modello 231, nei protocolli (e nelle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

Nello specifico è fatto divieto di:

omettere od alterare dati ed informazioni rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società destinati ad essere utilizzati in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge;

omettere od alterare dati ed informazioni destinati ad essere trasmessi all'interno del Gruppo o a terzi in modo idoneo a causare un'alterazione dei dati e delle informazioni diretti ad essere rappresentati nelle comunicazioni sociali;

interferire, con qualsiasi modalità, sul contenuto delle relazioni o comunicazioni dei responsabili della revisione o, comunque, influenzare la loro indipendenza;

divieto di porre in essere condotte tali che siano di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione da parte delle Autorità competenti cui è sottoposta la Società (ad esempio espressa opposizione, rifiuti ingiustificati, ritardi nella trasmissione o nella consegna di documenti).

Standard di controllo specifici

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente AS sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti - alcuni dei quali esternalizzati ed assolti per conto della Società da una terza parte vincolata da un contratto di *service* - a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale AS, quali a titolo esemplificativo:

- **SCS_1** - Gestione ed aggiornamento, tramite il sistema informativo aziendale dedicato, di un piano dei conti;
- **SCS_2** - Verifica della completezza ed accuratezza delle modifiche effettuate al piano dei conti;
- **SCS_3** - Identificazione di figure aziendali abilitate alle operazioni di creazione, modifica, cancellazione e migrazione dei conti;
- **SCS_4** - Verifica volta ad accertare l'adeguatezza delle modifiche apportate al Piano dei conti al fine di garantire una corretta gestione dello stesso;
- **SCS_5** - Profilazione delle utenze all'interno del sistema informativo aziendale dedicato alla gestione della contabilità;
- **SCS_6** - Approvazione formale, da parte di adeguate figure aziendali, in caso di modifiche al piano dei conti;
- **SCS_7** - Definizione delle modalità e dei criteri per la registrazione e la validazione delle scritture contabili;

- **SCS_8** - Rispetto di un iter approvativo delle registrazioni di contabilità generale da parte dei relativi responsabili, al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti gestionali;
- **SCS_9** - Obbligo di registrazione delle fatture o altri documenti contabili solo a fronte di documenti ricevuti da terze parti;
- **SCS_10** - Verifica della completezza ed accuratezza delle modifiche effettuate all'anagrafica clienti e all'anagrafica fornitori, nonché svolgimento di attività di manutenzione periodica delle stesse (ad esempio al fine di bloccare le posizioni non movimentate);
- **SCS_11** - Verifica della completa e accurata registrazione e contabilizzazione delle fatture o degli altri documenti rilevanti ai fini fiscali;
- **SCS_12** - Verifiche formali finalizzate ad impedire l'evasione di richieste di pagamento già effettuate, al fine di prevenire doppi pagamenti;
- **SCS_13** - Formale approvazione degli accantonamenti per poste stimate, previa verifica della corretta determinazione dell'ammontare degli stessi;
- **SCS_14** - Esistenza di istruzioni formalizzate idonee per una corretta redazione del bilancio (ad es. definizione di regole, istruzioni e tempistiche da rispettare per la predisposizione del bilancio);
- **SCS_16** - Sottoscrizione, da parte dei Responsabili delle Strutture aziendali coinvolte nei processi di formazione della bozza di Bilancio o di altre comunicazioni sociali, di una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmessi;
- **SCS_16** - Verifiche sulla completezza ed accuratezza delle scritture di chiusura ed assestamento;
- **SCS_17** - Autorizzazione di eventuali scritture correttive (in caso di squadrature o saldi anomali);
- **SCS_18** - Verifica di completezza e accuratezza dei dati e delle informazioni riportate nel Bilancio e della corretta determinazione del risultato di esercizio;
- **SCS_19** - Tempestiva trasmissione ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza di bilancio e idonea registrazione di tale trasmissione;
- **SCS_20** - Formale approvazione da parte del CdA della bozza di bilancio della Società;
- **SCS_21** - Archiviazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività di predisposizione del Bilancio;
- **SCS_22** - Monitoraggio dell'evoluzione normativa vigente in materia di predisposizione e approvazione del bilancio;

D.12 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

- **F_1** - Le lettere di certificazione della società di revisione (a titolo esemplificativo *management letter*, espressione di giudizio, ecc.).

3.13 SELEZIONE, ASSUNZIONE, VALUTAZIONE, IMPIEGO, REMUNERAZIONE ED INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE – PROCESSO GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

A.13 Famiglie di reato rilevanti

In relazione all'attività sensibile "Selezione, assunzione, valutazione, impiego, remunerazione ed incentivazione del personale", sulla base delle attività di *risk assessment* svolte, si considerano rilevanti le seguenti famiglie di reato:

- ✓ **Reati commessi nei rapporti con la PA**
 - Art. 24 D.Lgs. 231/2001
 - Art. 25 D.Lgs. 231/2001

- ✓ **Reati societari**
 - Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001

- ✓ **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**
 - Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001

- ✓ **Delitti di criminalità organizzata**
 - Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001

- ✓ **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria**
 - Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001

- ✓ **Delitti contro la personalità individuale**
 - Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001

- ✓ **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**
 - Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001

Per un approfondimento di carattere normativo sulle famiglie di reato ed i singoli reati presupposto richiamati nel Decreto 231, si vedano gli Allegati di riferimento, impostati per Famiglie di reato.

B.13 Modalità esemplificative di commissione del reato

All'interno della tabella è riportata una descrizione esemplificativa delle modalità di commissione dei reati considerati applicabili all'attività sensibile considerata.

Codice AS	Attività Sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità di commissione del reato
AS 13	SELEZIONE, ASSUNZIONE, VALUTAZIONE, IMPIEGO, REMUNERAZIONE ED	<p>Reati commessi nei rapporti con la PA</p> <p>Assunzione di personale legato direttamente o indirettamente alla Pubblica Amministrazione, quale forma</p>

	<p>INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE</p>	<p>di utilità, in deroga alle procedure / prassi di selezione e assunzione definite; Formulazione di un'offerta economica in deroga alle procedure / prassi o alle condizioni di mercato al fine di favorire un soggetto legato direttamente o indirettamente alla Pubblica Amministrazione.</p> <p>Reati societari</p> <p>La Società potrebbe prevedere una retribuzione indiretta a favore di Soggetti Rilevanti di società o enti privati, quale corrispettivo per indurli a compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, ad esempio attraverso la prospettata assunzione di personale legato direttamente o indirettamente al Soggetto Rilevante corrotto (o, in futuro, dello stesso corrotto), in deroga alle procedure / prassi di selezione e assunzione definite, ovvero attraverso il miglioramento indebito delle condizioni di un dipendente in quanto legato a (o comunque segnalato da) il Soggetto Rilevante corrotto, in vista del conseguimento di vantaggi procurati dalla condotta del corrotto</p> <p>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio</p> <p>La Società potrebbe riciclare denaro proveniente da attività illecite (delitti/contravvenzioni) impiegando tali disponibilità per il pagamento degli stipendi del personale dipendente o dei bonus o altre forme di incentivazione.</p> <p>Delitti di criminalità organizzata</p> <p>I reati delle presenti attività potrebbero commettersi anche attraverso l'associazione di tre o più persone.</p> <p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria</p> <p>La Società potrebbe stipulare un contratto di lavoro contenente un'offerta economica sproporzionata e in deroga alle procedure / prassi o alle condizioni di mercato, favorendo il lavoratore, al fine di indurlo a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci dinanzi all'Autorità giudiziaria al fine di salvaguardare / tutelare interessi della Società</p> <p>Delitti contro la personalità individuale</p> <p>La Società, al fine di ottenere un risparmio di costi, potrebbe assumere lavoratori con forme contrattuali difformi da</p>
--	-------------------------------------	--

		<p>quelle previste dal CCNL di riferimento o, in alternativa, potrebbe concludere accordi con le agenzie interinali / di somministrazione, le quali pongono i lavoratori in condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno</p> <p>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</p> <p>La Società, al fine di trarre un ingiusto vantaggio, potrebbe impiegare cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.</p>
--	--	--

C.13 Standard di controllo

Standard di controllo trasversali

Come anticipato in premessa, gli *Standard* di Controllo Trasversali si applicano in maniera generalizzata a tutti i processi e, pertanto, si intendono in questa sede integralmente richiamati.

Standard di controllo peculiari dell'attività sensibile "SELEZIONE, ASSUNZIONE, VALUTAZIONE, IMPIEGO, REMUNERAZIONE ED INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE"

Standard generali

- **SCG_1** - Tutte le attività che caratterizzano la selezione, assunzione, valutazione, impiego, remunerazione ed incentivazione del personale devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di comportamento enucleati nel Codice Etico di Gruppo, nella Linea Guida Anticorruzione, nella Parte Generale e nella Parte Speciale del presente Modello, nonché nei protocolli (e nelle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati
- **SCG_2** - Nello specifico, sono sempre applicabili le indicazioni comportamentali riportate di seguito:
 - sono consentite esclusivamente assunzioni di risorse i cui profili rispondono effettivamente alle esigenze aziendali, operando (come per la gestione delle risorse già in organico) scelte esclusivamente basate su criteri di professionalità e competenza e bandendo ogni forma di favoritismo;
 - i candidati devono dichiarare, nel rispetto della normativa applicabile, la eventuale sussistenza di situazioni e circostanze che il Gruppo reputa come rilevanti ai fini delle valutazioni sulla possibile prosecuzione dell'iter di selezione (es.: rapporti di parentela con appartenenti alla Pubblica Amministrazione, condanne penali, incompatibilità, ecc.);
- **SCG_3** - La struttura Risorse Umane di ciascuna Società del Gruppo ha la responsabilità di garantire che i processi di selezione e assunzione di competenza rispettino i suddetti principi e criteri senza eccezioni, anche nei casi di candidature veicolate da Destinatari

AREA DEL NON FARE

È fatto divieto di porre in essere comportamenti in violazione delle regole del Codice Etico di Gruppo, della Linea Guida Anticorruzione, dei principi generali enucleati sia nella Parte Generale, che nella presente Parte Speciale del Modello 231, nei protocolli (e nelle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

Nello specifico, con riferimento all'assunzione delle risorse:

Non sono consentite assunzioni di risorse i cui profili **non rispondono** effettivamente alle esigenze aziendali;

Non è consentito assumere risorse se non siano basate su criteri di **professionalità e competenza**;

Non è consentita alcuna forma di favoritismo nell'assunzione delle risorse;

È fatto divieto di instaurare alcun rapporto di lavoro, anche attraverso l'attività di intermediazione, in cui sussistano condizioni di sfruttamento dei lavoratori;

È fatto divieto di occupare lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, ottenuto fraudolentemente o del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo ovvero sia stato revocato o annullato stato.

Standard di controllo specifici

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente AS sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti - alcuni dei quali esternalizzati ed assolti per conto della Società da una terza parte vincolata da un contratto di *service* - a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale AS, quali a titolo esemplificativo:

- **SCS_1** - Definizione e approvazione di un budget delle assunzioni (piano dei fabbisogni) e degli incentivi;
- **SCS_2** - Formale definizione delle caratteristiche delle posizioni delle risorse da inserire e delle relative competenze richieste;
- **SCS_3** - Verifica, preventiva all'avvio delle attività di selezione, della coerenza dell'assunzione rispetto al budget e definizione e autorizzazione degli extra budget nel rispetto delle deleghe in essere;
- **SCS_4** - Preliminare ricerca interna e inter-aziendale di un soggetto adatto al profilo tracciato;
- **SCS_5** - Formale sottoscrizione di appositi accordi contrattuali con le società esterne di Recruiting/somministrazione;
- **SCS_6** - Archiviazione di tutta la documentazione prodotta e richiesta durante il processo di selezione ed assunzione al fine di garantirne la tracciabilità;
- **SCS_7** - Definizione ed autorizzazione di una rosa di candidati (short-list) per la copertura della posizione;

- **SCS_8** - Selezione del candidato ideale attraverso colloqui conoscitivi e tecnici e valutazione comparativa sulla base dei criteri di professionalità, preparazione e attitudine in relazione alle mansioni per le quali avviene l'assunzione;
- **SCS_9** - Formalizzazione dell'esito delle valutazioni dei candidati e autorizzazione della relativa scelta e dell'offerta economica;
- **SCS_10** - Sottoscrizione, da parte del candidato, di una dichiarazione relativa all'assenza di conflitti di interesse e ad eventuali rapporti di parentela con soggetti appartenenti alle Pubbliche Amministrazioni e della documentazione consegnata al neoassunto (ad esempio lettera di assunzione, Modello 231 della Società, Codice Etico, ecc.);
- **SCS_11** - Svolgimento di verifiche preventive all'assunzione del personale (ad esempio del permesso di soggiorno per i lavoratori extra-comunitari), ecc.;
- **SCS_12** - Verifica e approvazione delle lettere di assunzione;
- **SCS_13** - Contrattualizzazione del rapporto di lavoro nel rispetto della normativa e dei Contratti Collettivi Nazionali di riferimento, anche in termini di retribuzioni, orario di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria, ferie, ecc.;
- **SCS_14** - Chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito della gestione dei rapporti con le sigle sindacali;
- **SCS_15** - Partecipazione, ove possibile, di almeno due esponenti della Società nel caso di visite ispettive / incontri con gli esponenti delle organizzazioni sindacali o con esponenti della Pubblica Amministrazione;
- **SCS_16** - Definizione delle modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere alle sigle sindacali;
- **SCS_17** - Tracciabilità di tutte le attività connesse alla gestione dei rapporti con le sigle sindacali e archiviazione sistematica della documentazione prodotta;
- **SCS_18** - Previsione, all'interno dei contratti stipulati con agenzie interinali / di somministrazione di lavoro, di clausole contrattuali riguardanti: i) l'obbligo di corrispondere retribuzioni in linea con i Contratti Collettivi Nazionali di riferimento; ii) il rispetto della normativa applicabile (in materia di orario di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria, ferie, ecc.); iii) il divieto di fare ricorso a minori in età non lavorativa; iv) la previsione di una clausola che imponga il rispetto della normativa ex D.Lgs. n. 231/2001, nonché del Codice Etico;
- **SCS_19** - Definizione degli obiettivi assegnati ai dipendenti, nonché delle modalità e dei criteri di valutazione delle performance del personale;
- **SCS_20** - Definizione dei criteri di determinazione ed attribuzione dei provvedimenti retributivi (incentivi, bonus, avanzamenti di carriera, ecc.) al personale, sulla base delle performance degli stessi, e delle relative regole di calcolo;
- **SCS_21** - Formalizzazione ed approvazione dell'esito delle valutazioni delle performance del personale;
- **SCS_22** - Autorizzazione dei provvedimenti retributivi concessi ai dipendenti e delle relative promozioni;

D.13 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

- **F_1** - Elenco delle assunzioni di personale effettuate nel periodo, con evidenza di eventuali casi di assunzione di personale legato alla Pubblica Amministrazione da precedente rapporto contrattuale ovvero da rapporto di altra natura (ad esempio vincoli di parentela);
- **F_2** - Report riepilogativo di eventuali casistiche di situazioni di conflitto di interesse tra i candidati all'assunzione e la Società;
- **F_3** - Variazioni – o riscontrate carenze – nella struttura aziendale e organizzativa;
- **F_4** - Eventuali variazioni dei protocolli, con indicazione delle modifiche apportate agli stessi e/o al disegno dei controlli ivi contenuti;
- **F_5** - Eventuali riscontrate carenze dei protocolli;
- **F_6** - Eventuali variazioni – o riscontrate carenze – dell'architettura dei poteri (deleghe e procure).

3.14 PAYROLL E GESTIONE DEL PERSONALE – PROCESSO GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

A.14 Famiglie di reato rilevanti

In relazione all'attività sensibile "Payroll e gestione del personale", sulla base delle attività di *risk assessment* svolte, si considerano rilevanti le seguenti famiglie di reato:

- ✓ **Reati commessi nei rapporti con la PA**
 - Art. 24 D.Lgs. 231/2001
 - Art. 25 D.Lgs. 231/2001
- ✓ **Reati societari**
 - Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001
- ✓ **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**
 - Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001
- ✓ **Delitti di criminalità organizzata**
 - Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001
- ✓ **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria**
 - Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001
- ✓ **Delitti contro la personalità individuale**
 - Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001
- ✓ **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**
 - Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001
- ✓ **Delitti informatici e trattamento illecito dei dati**

- Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001
- ✓ **Reati tributari**
 - Art. 25- quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001
- ✓ **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori**
 - Art. 25-octies1 D.Lgs. 231/2001

Per un approfondimento di carattere normativo sulle famiglie di reato ed i singoli reati presupposto richiamati nel Decreto 231, si vedano gli Allegati di riferimento, impostati per Famiglie di reato.

B.14 Modalità esemplificative di commissione del reato

All'interno della tabella è riportata una descrizione esemplificativa delle modalità di commissione dei reati considerati applicabili all'attività sensibile considerata.

Codice AS	Attività Sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità di commissione del reato
AS 14	PAYROLL E GESTIONE DEL PERSONALE	<p>Reati commessi nei rapporti con la PA</p> <p>La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, alterando e/o modificando i dati relativi alle anagrafiche / presenze / assenze / ferie / straordinari / permessi e assenze per malattia / infortuni del personale, ovvero riconoscendo stipendi maggiorati rispetto al dovuto, ovvero erogando somme di denaro ai dipendenti formalmente giustificate da spese di trasferta, anche se non dovute, potrebbe creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di Pubblici Ufficiali / Incaricati di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di questi ultimi in abuso di esercizio del loro potere.</p> <p>Reati societari</p> <p>La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, alterando e/o modificando i dati relativi alle anagrafiche / presenze / assenze / ferie / straordinari / permessi e assenze per malattia / infortuni del personale, ovvero riconoscendo stipendi maggiorati rispetto al dovuto, ovvero erogando somme di denaro ai dipendenti formalmente giustificate da spese di trasferta, anche se non dovute, potrebbe creare fondi</p>

		<p>extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di soggetti apicali di altre società.</p> <p>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio</p> <p>La Società potrebbe riciclare denaro proveniente da attività illecite (delitti/contravvenzioni) impiegando tali disponibilità per il pagamento degli stipendi o dei rimborsi spese ai dipendenti ovvero per il pagamento dei trattamenti previdenziali, contributivi e assistenziali del personale.</p> <p>Delitti di criminalità organizzata</p> <p>I reati delle presenti attività potrebbero commettersi anche attraverso l'associazione di tre o più persone.</p> <p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria</p> <p>La Società, al fine di trarre una indebita utilità – alterando e/o modificando i dati relativi alle anagrafiche / presenze / assenze / ferie / straordinari / permessi e assenze per malattia / infortuni del personale ovvero riconoscendo stipendi maggiorati rispetto al dovuto ovvero erogando somme di denaro ai dipendenti formalmente giustificate da spese di trasferta, anche se non dovute - potrebbe creare fondi extracontabili cui attingere per indurre chiunque a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria.</p> <p>Delitti contro la personalità individuale</p> <p>La Società, al fine di ottenere un risparmio di costi, potrebbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - corrispondere reiteratamente ai dipendenti retribuzioni in modo difforme dai Contratti Collettivi Nazionali / territoriali o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; - alterare i dati di presenza / assenza / ferie / straordinari / permessi e assenze per malattia, per dissimulare reiterate violazioni della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, etc. <p>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</p>
--	--	---

		<p>La Società, al fine di trarre un ingiusto vantaggio, potrebbe impiegare cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.</p> <p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</p> <p>La Società potrebbe alterare i documenti informatici riguardanti la gestione dell'anagrafica dipendenti al fine di celare possibili irregolarità idonee a far scattare una responsabilità amministrativa da reato.</p> <p>Reati tributari</p> <p>La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe fittiziamente stipendiare del personale, già cessato ovvero semplicemente inesistente, mediante alterazione delle buste paga ed effettuando un'indebita deduzione dei costi, indicando quindi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte tali elementi passivi fittizi, ponendosi nella condizione di trarre un indebito vantaggio patrimoniale / profitto.</p> <p>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori</p> <p>La Società potrebbe utilizzare indebitamente carte di credito o di pagamento o altri strumenti di pagamento diversi dal contante, al fine di trarne indebito profitto (nello specifico, risparmio di spesa)</p>
--	--	--

C.14 Standard di controllo

Standard di controllo trasversali

Come anticipato in premessa, gli *Standard* di Controllo Trasversali si applicano in maniera generalizzata a tutti i processi e, pertanto, si intendono in questa sede integralmente richiamati.

Standard di controllo peculiari dell'attività sensibile "PAYROLL E GESTIONE DEL PERSONALE"

Standard generali

- **SCG_1** - Tutte le attività che caratterizzano payroll e gestione del personale devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di comportamento enucleati nel Codice Etico di Gruppo, nella Linea Guida Anticorruzione, nella Parte Generale e nella Parte Speciale del presente Modello, nonché nei protocolli (e nelle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati
- **SCG_2** - Nello specifico, sono sempre applicabili le indicazioni comportamentali riportate di seguito.

Tutte le risorse della Società sono tenute

- ad assumere comportamenti rispettosi dei diritti umani in conformità agli standard internazionali universalmente riconosciuti in detta materia;
- ad assumere altresì comportamenti finalizzati alla valorizzazione delle persone e alla promozione della dignità di tutti i lavoratori.

- **SCG_3** - Eventuali forme di retribuzione variabili devono essere basate su obiettivi condivisi, ragionevoli e misurabili.
- **SCG_4** - Il raggiungimento di eventuali obiettivi anche remunerativi deve essere adeguatamente verificato, tracciato e formalizzato da parte del responsabile e dalle competenti funzioni risorse umane.
- **SCG_5** - Le funzioni aziendali coinvolte nella gestione del capitale umano sono tenute a corrispondere retribuzioni in modo conforme alle previsioni dei contratti collettivi nazionali o territoriali di riferimento o comunque proporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato.
- **SCG_6** - Eventuali sanzioni disciplinari comminate a personale della Società devono essere proporzionate alla violazione e tenere in debita considerazione sia le previsioni dei CCNL di riferimento sia le previsioni contenute nel sistema disciplinare incluso nel Modello 231.
- **SCG_7** - Nello specifico, sono sempre applicabili le indicazioni comportamentali riportate di seguito.

I rimborsi spese:

- sono consentiti solo qualora appartenenti alle tipologie ed entro i limiti predefiniti;
- sono consentiti solo qualora adeguatamente e correttamente giustificate;
- devono essere coerenti rispetto all'attività aziendale svolta e di natura lecita.

- **SCG_8** - le trasferte devono essere preventivamente approvate dal responsabile della risorsa ed i rimborsi liquidati solo a seguito di consegna dei giustificativi di spesa validamente prodotti e congrui rispetto alle procedure aziendali.

AREA DEL NON FARE

È fatto divieto di porre in essere comportamenti in violazione delle regole del Codice Etico di Gruppo, della Linea Guida Anticorruzione, dei principi generali enucleati sia nella Parte Generale, che nella presente Parte Speciale del Modello 231, nei protocolli (e nelle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

Nello specifico, rispetto alle risorse umane:

non è ammessa alcuna forma di discriminazione o comportamenti che possa risultare irrispettoso dei diritti umani o non finalizzato a promuovere la dignità dei lavoratori;

non è possibile corrispondere retribuzioni, anche variabili, **non commisurate** alla prestazione lavorativa richiesta ed alle responsabilità attribuite;

non è possibile corrispondere retribuzioni variabili basate sull'**assenza di obiettivi** ovvero sulla definizione di obiettivi non raggiungibili ovvero non misurabili;

non è possibile corrispondere retribuzioni variabili **senza che il valore** delle stesse sia stato oggetto di uno specifico iter valutativo adeguatamente formalizzato.

non è consentito corrispondere ai lavoratori, in maniera reiterata, **retribuzioni in modo palesemente difforme** dai contratti collettivi nazionali o territoriali di riferimento o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

è vietato violare reiteratamente **la normativa** relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, ecc.;

non è consentito sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;

non possono consistere in tipologie non ammesse dalle procedure aziendali o per importi eccedenti ai limiti predefiniti;

non possono essere riconosciuti **se non a fronte di giustificativi prodotti**, consegnati e verificati dalle competenti funzioni aziendali.

Standard di controllo specifici

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente AS sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti - alcuni dei quali esternalizzati ed assolti per conto della Società da una terza parte vincolata da un contratto di *service* - a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale AS, quali a titolo esemplificativo:

- **SCS_1** - Gestione documentata dell'anagrafica dipendenti e delle modifiche effettuate alla stessa (es. anagrafiche non fittizie, coerenza tra quanto a sistema e la retribuzione effettiva, ecc.);
- **SCS_2** - Monitoraggio periodico della regolarità amministrativa dei permessi di soggiorno degli eventuali lavoratori extra-comunitari;
- **SCS_3** - Esistenza di un sistema, formalizzato e tracciato, di rilevazione delle presenze;
- **SCS_4** - Controllo dei dati di presenza e verifica delle eventuali anomalie;

- **SCS_5** - Comunicazione e certificazione della malattia;
- **SCS_6** - Autorizzazione delle richieste di ferie, straordinari o permessi del personale o delle omesse timbrature (assenze o trasferte);
- **SCS_7** - Verifica del rispetto dell'effettiva applicazione e del mantenimento nel tempo di condizioni lavorative adeguate in termini di orari, periodi di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria e ferie;
- **SCS_8** - Verifica della completezza ed accuratezza dei cedolini, anche rispetto alla normativa ed ai CCNL di riferimento, nonché rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato (proporzionalità);
- **SCS_9** - Autorizzazione all'esecuzione del pagamento degli stipendi;
- **SCS_10** - Autorizzazione delle trasferte e degli eventuali anticipi ai dipendenti;
- **SCS_11** - Definizione delle tipologie di spese rimborsabili, dei relativi limiti di importo e delle modalità di rendicontazione nonché autorizzazione di eventuali deroghe;
- **SCS_12** - Verifica di coerenza tra le spese sostenute, le attività lavorative svolte e la documentazione di supporto;
- **SCS_13** - Verifica della completa e accurata rendicontazione dei giustificativi relativi alle spese di trasferta;
- **SCS_14** - Monitoraggio periodico delle note spese e dei relativi rimborsi erogati ai dipendenti, finalizzato ad individuare eventuali situazioni di concentrazioni o anomalie;
- **SCS_15** - Autorizzazione delle richieste di rimborso delle spese di trasferta;
- **SCS_16** - Monitoraggio delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni, denunce e adempimenti nei confronti degli Enti previdenziali e assistenziali competenti;
- **SCS_17** - Sottoscrizione delle comunicazioni da trasmettere agli Enti previdenziali e assistenziali competenti, previa verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni in esse contenuti;
- **SCS_18** □ Archiviazione e conservazione di copia delle comunicazioni firmate ed inviate agli Enti previdenziali ed assistenziali competenti, nonché degli eventuali allegati;
- **SCS_19** □ Valutazione e approvazione della richiesta di carta di credito e carta ricaricabile;
- **SCS_20** □ Tracciabilità della consegna della carta di credito e della carta ricaricabile al personale;
- **SCS_21** □ Formalizzazione delle regole di utilizzo della carta di credito e della carta ricaricabile;
- **SCS_22** □ - Definizione delle tipologie di spese sostenibili con le carte di credito e le carte ricaricabili aziendali, dei relativi limiti e delle modalità di rendicontazione, nonché autorizzazione di eventuali deroghe;
- **SCS_23** □ Monitoraggio periodico delle carte di credito e delle carte ricaricabili;

D.14 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

- **F_1** - Elenco dei procedimenti disciplinari con separata indicazione di quelli riferiti alle violazioni del D.Lgs. 231/01.
- **F_2** - L'evidenza dei procedimenti disciplinari svolti per violazioni del Modello 231, ivi inclusi quelli archiviati, dei relativi esiti e motivazioni e delle eventuali sanzioni irrogate;

- **F_3** - Report su straordinari/ferie/permessi fuori dai limiti previsti da CCNL.
- **F_4** - Report a consuntivo delle attività di formazione/informazione svolte nel periodo in materia di: modello 231, sicurezza sul lavoro, ambiente, responsabilità sociale, privacy.
- **F_5** - Eventuali situazioni di concentrazione o anomalie individuate nell'ambito della gestione delle note spese e dei relativi rimborsi erogati al personale.

3.15 GESTIONE DELLA TESORERIA – PROCESSO FINANZA E TESORERIA

A.15 Famiglie di reato rilevanti

In relazione all'attività sensibile "Gestione della tesoreria", sulla base delle attività di *risk assessment* svolte, si considerano rilevanti le seguenti famiglie di reato:

- ✓ **Reati commessi nei rapporti con la PA**
 - Art. 24 D.Lgs. 231/2001
 - Art. 25 D.Lgs. 231/2001

- ✓ **Reati societari**
 - Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001

- ✓ **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**
 - Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001

- ✓ **Delitti di criminalità organizzata**
 - Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001

- ✓ **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria**
 - Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001

- ✓ **Reati tributari**
 - Art. 25- quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001

- ✓ **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori**
 - Art. 25-octies1 D.Lgs. 231/2001

Per un approfondimento di carattere normativo sulle famiglie di reato ed i singoli reati presupposto richiamati nel Decreto 231, si vedano gli Allegati di riferimento, impostati per Famiglie di reato.

B.15 Modalità esemplificative di commissione del reato

All'interno della tabella è riportata una descrizione esemplificativa delle modalità di commissione dei reati considerati applicabili all'attività sensibile considerata.

Codice AS	Attività Sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità di commissione del reato
-----------	--------------------	---

<p>AS 15</p>	<p>GESTIONE DELLA TESORERIA</p>	<p>Reati commessi nei rapporti con la PA</p> <p>La Società potrebbe ottenere indebiti vantaggi o utilità, ad esempio, effettuando: i) operazioni improprie sui conti correnti societari; ii) una gestione impropria degli incassi e/o dei pagamenti; iii) il rimborso di spese fittizie o per un ammontare diverso da quello effettivamente sostenuto. La Società potrebbe creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi in favore di Pubblici Ufficiali / Incaricati di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di questi ultimi abusando delle proprie qualità o dei propri poteri; tali fondi extracontabili potrebbero, altresì, essere impiegati per la remunerazione di un soggetto intermediario che vanta relazioni, esistenti o asserite, con un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, come prezzo della sua mediazione illecita verso lo stesso, al fine di perseguire un interesse della Società</p> <p>Reati societari</p> <p>La Società, al fine di conseguire indebiti vantaggi o utilità – consistenti, ad esempio, nell’ottenimento di linee di credito, finanziamenti o fidejussioni a condizioni particolarmente vantaggiose – potrebbe offrire, donare o promettere, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti a Soggetti Rilevanti di istituzioni e operatori finanziari, inducendoli a compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l’offerta o la promessa non sia accettata</p> <p>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio</p> <p>La Società potrebbe, attraverso una gestione impropria dei pagamenti (ad esempio, mediante la c.d. triangolazione di pagamenti), ovvero degli incassi, impiegare o riciclare denaro proveniente da attività illecite (delitti/contravvenzioni), anche al fine di ostacolare l’identificazione delittuosa.</p> <p>Delitti di criminalità organizzata</p> <p>I reati delle presenti attività potrebbero commettersi anche attraverso l’associazione di tre o più persone.</p> <p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria</p>
--------------	-------------------------------------	---

		<p>La Società, attraverso una inappropriata gestione di flussi finanziari potrebbe creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi in favore di dipendenti o terzi, per indurli a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria</p> <p>Reati tributari</p> <p>La Società, al fine di (i) evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di (ii) consentirne l'evasione a terzi, potrebbe occultare o distruggere, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.</p> <p>Nella prima ipotesi, l'interesse e/o il vantaggio per la Società risiederebbero nell'evasione fiscale.</p> <p>Nella seconda ipotesi, invece, potrebbero risiedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel ricevere da parte del terzo una somma di denaro in contante (non tracciabile) prodromica alla creazione di fondi extracontabili; - nell'essere preferita, da parte del terzo, per future attività di business congiunte altamente remunerative - nella promessa che il terzo non partecipi ad una gara d'appalto alla quale la Società è interessata. <p>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori</p> <p>La Società potrebbe utilizzare indebitamente strumenti di pagamento diversi dal contante (ad esempio bonifici bancari), al fine di trarne indebito profitto</p>
--	--	---

C.15 Standard di controllo

Standard di controllo trasversali

Come anticipato in premessa, gli *Standard* di Controllo Trasversali si applicano in maniera generalizzata a tutti i processi e, pertanto, si intendono in questa sede integralmente richiamati.

Standard di controllo peculiari dell'attività sensibile "GESTIONE DELLA TESORERIA"

Standard generali

- **SCG_1** - Tutte le attività che caratterizzano la gestione della tesoreria devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di comportamento enucleati nel Codice Etico di Gruppo, nella Linea Guida Anticorruzione, nella Parte Generale e nella Parte Speciale del presente Modello, nonché nei protocolli (e nelle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati
- **SCG_2** - Nello specifico, sono sempre applicabili le indicazioni comportamentali riportate di seguito:

- devono essere fornite informazioni chiare e complete, al fine di assicurare l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni;
 - tenere un comportamento corretto, trasparente e di collaborazione, nel rispetto delle norme di legge, in tutte attività inerenti all'operatività aziendale, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa in materia;
 - assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi o società del Gruppo;
 - verificare la regolarità degli incassi/pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
 - conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
 - assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi o società del Gruppo;
 - utilizzare il bonifico bancario quale strumento privilegiato di incasso e di pagamento.
- **SCG_3** - Le operazioni finanziarie sono effettuate in forza dei poteri di firma previsti dalle procure e a fronte delle adeguate autorizzazioni al pagamento previste alle diverse funzioni dalle deleghe interne.

AREA DEL NON FARE

È fatto divieto di porre in essere comportamenti in violazione delle regole del Codice Etico di Gruppo, della Linea Guida Anticorruzione, dei principi generali enucleati sia nella Parte Generale, che nella presente Parte Speciale del Modello 231, nei protocolli (e nelle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

Nello specifico:

è fatto divieto di accettare o eseguire gli ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili;

non devono essere utilizzate forme di pagamento non tracciabili;

è fatto divieto di non eseguire verifiche circa la regolarità degli incassi/pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

è fatto divieto effettuare, sia in Italia che all'estero, tutti i c.d. pagamenti di facilitazione, ovvero qualsiasi tipologia di pagamento o dazione di altra utilità effettuata direttamente o indirettamente nei confronti di Pubblici ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, o privati, siano essi persone fisiche o enti economici, italiani o esteri, allo scopo di velocizzare, agevolare o semplicemente assicurare lo svolgimento di un'attività routinaria o di un'attività comunque lecita e legittima nell'ambito dei doveri di tali soggetti.

Standard di controllo specifici

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente AS sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti - alcuni dei quali esternalizzati ed assolti per conto della Società da una terza parte vincolata da un contratto di *service* - a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale AS, quali a titolo esemplificativo:

- **SCS_1** - Formale autorizzazione, da parte di adeguati livelli organizzativi, delle operazioni di apertura, variazione e chiusura dei conti correnti della Società;
- **SCS_2** - Definizione delle modalità operative di apertura, variazione e chiusura dei conti correnti presso;
- **SCS_3** - Formale autorizzazione delle operazioni di modifica / chiusura dei conti correnti della Società;
- **SCS_4** - Riconciliazioni periodiche tra le movimentazioni contabili e gli estratti conto bancari e postali;
- **SCS_5** - Chiara individuazione dei soggetti autorizzati a movimentare i conti correnti della Società;
- **SCS_6** - Verifica e monitoraggio degli incassi, nonché riconciliazione degli stessi alle partite aperte (verifica della coerenza tra le fatture attive emesse e gli incassi pervenuti), nonché analisi periodica delle partite sospese a chiusura dei conti transitori;
- **SCS_7** - Verifica di corrispondenza, prima di effettuare i pagamenti, tra: (i) i destinatari dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni; (ii) il pagamento disposto, la relativa documentazione di supporto disponibile (ad esempio fattura / altro documento contabile) e l'importo oggetto di pattuizione contrattuale;
- **SCS_8** - Verifica dell'elenco delle partite pagabili relativamente alla correttezza delle singole registrazioni e della documentazione giustificativa a supporto, preventiva allo sblocco del pagamento;
- **SCS_9** - Limitazione degli accessi al sistema di home-banking tramite assegnazione, ai procuratori aziendali, di username e password dispositive;
- **SCS_10** - Esecuzione delle disposizioni di pagamento a fronte della documentazione prodotta e attestante il benessere al pagamento;

D.15 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

- **F_1** - Prospetto riepilogativo delle transazioni finanziarie esposte a peculiari profili di rischio o di carattere straordinario (ad esempio rilevanza importi, verso Paesi regolati da normativa fiscale privilegiata, coinvolgenti intermediari o dalla struttura finanziaria complessa, ecc.);
- **F_2** - Prospetto di eventuali trasferimenti finanziari tra la Società ed altre società del Gruppo ASPI (es. finanziamenti o altre operazioni straordinarie).
- **F_3** - Report dei risultati delle attività di analisi sulle anomalie riscontrate con riferimento ai controlli antiriciclaggio sulle controparti (clienti/fornitori).
- **F_4** - Richieste di pagamento per fatture in anomalia rispetto il normale ciclo passivo (codifica CFR) effettuate da ciascun Ente richiedente, con l'indicazione del fornitore, causale dell'anomalia, importo, oggetto della fornitura.

3.16 GESTIONE DELLA SPESE DI RAPPRESENTAZA – PROCESSO INIZIATIVE PROMOZIONALI

A.16 Famiglie di reato rilevanti

In relazione all'attività sensibile "Gestione della spese di rappresentanza", sulla base delle attività di *risk assessment* svolte, si considerano rilevanti le seguenti famiglie di reato:

- ✓ **Reati commessi nei rapporti con la PA**
 - Art. 24 D.Lgs. 231/2001
 - Art. 25 D.Lgs. 231/2001

- ✓ **Reati societari**
 - Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001

- ✓ **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**
 - Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001

- ✓ **Delitti di criminalità organizzata**
 - Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001

- ✓ **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria**
 - Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001

- ✓ **Reati tributari**
 - Art. 25- quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001

 - **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori** Art. 25-octies1 D.Lgs. 231/2001

Per un approfondimento di carattere normativo sulle famiglie di reato ed i singoli reati presupposto richiamati nel Decreto 231, si vedano gli Allegati di riferimento, impostati per Famiglie di reato.

B.16 Modalità esemplificative di commissione del reato

All'interno della tabella è riportata una descrizione esemplificativa delle modalità di commissione dei reati considerati applicabili all'attività sensibile considerata.

Codice AS	Attività Sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità di commissione del reato
-----------	--------------------	---

<p>AS 16</p>	<p>GESTIONE DELLA SPESE DI RAPPRESENTANZA</p>	<p>Reati commessi nei rapporti con la PA</p> <p>La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, erogando somme di denaro ai dirigenti formalmente giustificate da spese di rappresentanza, anche se non dovute, potrebbe creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di Pubblici Ufficiali / Incaricati di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di questi ultimi in abuso di esercizio del loro potere.</p> <p>Reati societari</p> <p>La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, erogando somme di denaro ai dipendenti formalmente giustificate da spese di trasferta, anche se non dovute, potrebbe creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di soggetti apicali di altre società</p> <p>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio</p> <p>La Società potrebbe riciclare denaro proveniente da attività illecite (delitto / contravvenzione) impiegando tali disponibilità per il pagamento delle spese di rappresentanza ai dirigenti.</p> <p>Delitti di criminalità organizzata</p> <p>I reati delle presenti attività potrebbero commettersi anche attraverso l'associazione di tre o più persone.</p> <p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria</p> <p>La Società, attraverso una inappropriata gestione dei rimborsi delle spese di rappresentanza potrebbe creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi in favore di dipendenti o terzi, per indurli a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria</p> <p>Reati tributari</p> <p>La Società potrebbe, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) per operazioni inesistenti (in tutto o in parte)</p> <p>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori</p>
--------------	---	--

		La Società potrebbe utilizzare indebitamente strumenti di pagamento diversi dal contante (ad esempio bonifici bancari), al fine di trarne indebito profitto
--	--	---

C.16 Standard di controllo

Standard di controllo trasversali

Come anticipato in premessa, gli *Standard* di Controllo Trasversali si applicano in maniera generalizzata a tutti i processi e, pertanto, si intendono in questa sede integralmente richiamati.

Standard di controllo peculiari dell'attività sensibile "GESTIONE DELLA SPESE DI RAPPRESENTAZA"

Standard generali

- **SCG_1** - Tutte le attività che caratterizzano la gestione delle spese di rappresentanza devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di comportamento enucleati nel Codice Etico di Gruppo, nella Linea Guida Anticorruzione, nella Parte Generale e nella Parte Speciale del presente Modello, nonché nei protocolli (e nelle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati
- **SCG_2** - Nello specifico, sono sempre applicabili le indicazioni comportamentali riportate di seguito.

I rimborsi spese:

 - sono consentiti solo qualora appartenenti alle tipologie ed entro i limiti predefiniti;
 - sono consentiti solo qualora adeguatamente e correttamente giustificate;
 - devono essere coerenti rispetto all'attività aziendale svolta e di natura lecita.
- **SCG_3** - le trasferte devono essere preventivamente approvate dal responsabile della risorsa ed

AREA DEL NON FARE

È fatto divieto di porre in essere comportamenti in violazione delle regole del Codice Etico di Gruppo, della Linea Guida Anticorruzione, dei principi generali enucleati sia nella Parte Generale, che nella presente Parte Speciale del Modello 231, nei protocolli (e nelle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

Nello specifico, le spese di rappresentanza:

non possono consistere in tipologie non ammesse dalle procedure aziendali o per importi eccedenti ai limiti predefiniti;

non possono essere riconosciuti **se non a fronte di giustificativi prodotti**, consegnati e verificati dalle competenti funzioni aziendali.

i rimborsi liquidati solo a seguito di consegna dei giustificativi di spesa validamente prodotti e congrui rispetto alle procedure aziendali.

Standard di controllo specifici

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente AS sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti - alcuni dei quali esternalizzati ed assolti per conto della Società da una terza parte vincolata da un contratto di *service* - a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale AS, quali a titolo esemplificativo:

- **SCS_1** - Definizione delle tipologie di spese di rappresentanza e di ospitalità rimborsabili e della relativa soglia di valore massimo (effettivo o stimato). In caso di deroga, autorizzazione da parte del superiore gerarchico;
- **SCS_2** - Verifica di coerenza tra le spese sostenute e la documentazione di supporto;
- **SCS_3** - Autorizzazione delle richieste di rimborso delle spese di rappresentanza;
- **SCS_4** - Verifica della completa ed accurata rendicontazione dei giustificativi relativi alle spese di rappresentanza e di ospitalità;
- **SCS_5** - Monitoraggio periodico, tramite specifica reportistica, finalizzato ad individuare eventuali situazioni di concentrazione di spese di rappresentanza o di ospitalità nei confronti degli stessi soggetti;

D.16 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

- **F_1** - Eventuali situazioni di concentrazione o anomalie individuate nell'ambito della gestione delle note spese e dei relativi rimborsi erogati al personale.

3.17 GESTIONE DEGLI OMAGGI IN ENTRATA – PROCESSO INIZIATIVE PROMOZIONALI

A.17 Famiglie di reato rilevanti

In relazione all'attività sensibile "Gestione degli omaggi in entrata"¹, sulla base delle attività di *risk assessment* svolte, si considerano rilevanti le seguenti famiglie di reato:

- ✓ **Reati commessi nei rapporti con la PA**
 - Art. 24 D.Lgs. 231/2001
 - Art. 25 D.Lgs. 231/2001
- ✓ **Reati societari**
 - Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001
- ✓ **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**
 - Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001
- ✓ **Delitti di criminalità organizzata**
 - Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001

¹ Sulla base dell'attività di risk assessment, nonché dall'analisi della procedura "Omaggi in entrata" è emerso che la Società non sostiene spese per omaggi, ma riceve esclusivamente omaggi in entrata.

- ✓ **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria**
 - Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001

Per un approfondimento di carattere normativo sulle famiglie di reato ed i singoli reati presupposto richiamati nel Decreto 231, si vedano gli Allegati di riferimento, impostati per Famiglie di reato.

B.17 Modalità esemplificative di commissione del reato

All'interno della tabella è riportata una descrizione esemplificativa delle modalità di commissione dei reati considerati applicabili all'attività sensibile considerata.

Codice AS	Attività Sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità di commissione del reato
AS 17	GESTIONE DEGLI OMAGGI IN ENTRATA	<p>Reati commessi nei rapporti con la PA</p> <p>La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe attribuire benefici, regalie ovvero omaggi di non modico valore economico, nonché effettuare improprie spese di ospitalità o di rappresentanza nei confronti di un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di quest'ultimo abusando delle proprie qualità o dei propri poteri, ovvero a persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate.</p> <p>Reati societari</p> <p>La Società potrebbe elargire omaggi, nei confronti di Soggetti Rilevanti di società o enti privati, ovvero nei confronti di persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, quale corrispettivo per scopi corruttivi</p> <p>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.</p> <p>La Società potrebbe riciclare denaro proveniente da un delitto/contravvenzione, impiegando tali disponibilità per il pagamento di omaggi nei confronti di soggetti terzi</p> <p>Delitti di criminalità organizzata</p> <p>I reati delle presenti attività potrebbero commettersi anche attraverso l'associazione di tre o più persone.</p> <p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria</p> <p>La Società potrebbe creare fondi extracontabili per indurre chiunque a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.</p>

C.17 Standard di controllo

Standard di controllo trasversali

Come anticipato in premessa, gli *Standard* di Controllo Trasversali si applicano in maniera generalizzata a tutti i processi e, pertanto, si intendono in questa sede integralmente richiamati.

Standard di controllo peculiari dell'attività sensibile "GESTIONE DEGLI OMAGGI IN ENTRATA"

Standard generali

- **SCG_1** - Tutte le attività che caratterizzano la gestione degli omaggi in entrata devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di comportamento enucleati nel Codice Etico di Gruppo, nella Linea Guida Anticorruzione, nella Parte Generale e nella Parte Speciale del presente Modello, nonché nei protocolli (e nelle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati
- **SCG_2** - Nello specifico, sono sempre applicabili le indicazioni comportamentali riportate di seguito.

Gli omaggi in entrata:

- devono essere sempre registrati;
- devono risultare appropriati, ragionevoli e in buona fede;
- sono consentiti come comune prassi di cortesia professionale e commerciale;
- possono essere accettati solo se di modico valore, intendendo per tale un valore orientativo non superiore alla soglia di 150 euro, così come declinato nella Linea Guida Anticorruzione. Tale soglia deve intendersi anche quale "soglia cumulata", ovvero derivante dal valore cumulato dei singoli omaggi erogati/ricevuti in un anno solare da parte di un medesimo soggetto/entità giuridica

- **SCG_3** - gli omaggi possono essere erogati solo in occasione del periodo natalizio, eventuali eccezioni devono essere comunicate ed approvate dal Responsabile Anticorruzione e dall'AD.

AREA DEL NON FARE

È fatto divieto di porre in essere comportamenti in violazione delle regole del Codice Etico di Gruppo, della Linea Guida Anticorruzione, dei principi generali enucleati sia nella Parte Generale, che nella presente Parte Speciale del Modello 231, nei protocolli (e nelle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

Nello specifico, gli omaggi:

non possono consistere nell'**offerta o accettazione** diretta di **somme di denaro**;

non devono compromettere l'integrità e la reputazione di nessuna delle parti del rapporto;

non devono essere **accettati / offerti in modo occulto**;

non devono essere accettati se superiori al modico valore (così come declinato nella **Linea Guida Anticorruzione**);

non devono **ingerare**, nel beneficiario ovvero in un terzo imparziale, **l'impressione che siano finalizzati ad acquisire, mantenere o ricompensare indebiti vantaggi** o ad **esercitare un'influenza illecita** o impropria sulle attività o sulle decisioni del beneficiario.

Tra **dipendenti del Gruppo** in rapporto reciproco di **sovra-ordinazione gerarchica** non sono **ammessi omaggi o regali al di fuori degli usi** e comunque **che eccedano il modico valore** come declinato nella Linea Guida Anticorruzione.

Standard di controllo specifici

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente AS sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti - alcuni dei quali esternalizzati ed assolti per conto della Società da una terza parte vincolata da un contratto di *service* - a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale AS, quali a titolo esemplificativo:

- **SCS_1** - Formale approvazione di una procedura che regola il processo della gestione degli omaggi;
- **SCS_2** - Definizione delle tipologie e di una soglia di valore massimo (effettivo o stimato) degli omaggi ricevuti;
- **SCS_3** - Definizione di sistemi di tracciabilità degli omaggi in entrata (accettate o meno) e in uscita e della società/persona che ha effettuato tale offerta o fornito tale omaggio ed eventuali soglie di valore;

D.17 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

- **F_1** - Eventuali situazioni di concentrazione o anomalie individuate nell'ambito della gestione degli omaggi.

- F_2 - Elenco dei destinatari di omaggi.

3.18 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE – PROCESSO INVESTOR RELATIONS

A.18 Famiglie di reato rilevanti

In relazione all'attività sensibile "Gestione delle informazioni privilegiate", sulla base delle attività di *risk assessment* svolte, si considerano rilevanti le seguenti famiglie di reato:

- ✓ **Reati commessi nei rapporti con la PA**
 - Art. 24 D.Lgs. 231/2001
 - Art. 25 D.Lgs. 231/2001

- ✓ **Reati societari**
 - Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001

- ✓ **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**
 - Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001

- ✓ **Delitti di criminalità organizzata**
 - Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001

- ✓ **Abusi di mercato**
 - Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001

Per un approfondimento di carattere normativo sulle famiglie di reato ed i singoli reati presupposto richiamati nel Decreto 231, si vedano gli Allegati di riferimento, impostati per Famiglie di reato.

B.18 Modalità esemplificative di commissione del reato

All'interno della tabella è riportata una descrizione esemplificativa delle modalità di commissione dei reati considerati applicabili all'attività sensibile considerata.

Codice AS	Attività Sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità di commissione del reato
AS 18	GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	<p>Reati commessi nei rapporti con la PA</p> <p>La Società potrebbe offrire o promettere utilità (es. comunicare informazioni privilegiate in merito ai dati patrimoniali o finanziari del Gruppo) ad un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio, anche su</p>

		<p>sollecitazione di quest'ultimo in abuso di esercizio del proprio potere, al fine di ottenere un indebito vantaggio</p> <p>Reati societari</p> <p>La Società, al fine di conseguire indebiti vantaggi o utilità – consistenti, ad esempio, in un esito favorevole di un procedimento giudiziale o stragiudiziale che la vede coinvolta – potrebbe comunicare informazioni privilegiate in merito ai dati patrimoniali o finanziari di Gruppo, anche per interposta persona (ad es., per il tramite dei suoi professionisti esterni), a Soggetti Rilevanti della società o ente privato controparte nel procedimento, inducendoli a compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata</p> <p>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.</p> <p>La Società, al fine di riciclare danaro proveniente dalla commissione di un precedente delitto/contravvenzione, potrebbe impiegare detta disponibilità nella realizzazione di operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito della gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa</p> <p>Delitti di criminalità organizzata</p> <p>I reati delle presenti attività potrebbero commettersi anche attraverso l'associazione di tre o più persone.</p> <p>Abusi di mercato</p> <p>La Società, al fine di conseguire un ingiusto profitto, potrebbe comunicare a terzi, per il tramite di qualsiasi strumento / modalità di diffusione, notizie e dati falsi riguardanti la propria situazione economica, patrimoniale o finanziaria e/o del Gruppo.</p>
--	--	---

C.18 Standard di controllo

Standard di controllo trasversali

Come anticipato in premessa, gli *Standard* di Controllo Trasversali si applicano in maniera generalizzata a tutti i processi e, pertanto, si intendono in questa sede integralmente richiamati.

Standard di controllo peculiari dell'attività sensibile "GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE"

Standard generali

- **SCG_1** - Tutte le attività che caratterizzano la gestione delle informazioni privilegiate devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di comportamento enucleati nel Codice Etico di Gruppo, nella Linea Guida Anticorruzione, nella Parte Generale e nella Parte Speciale del presente Modello, nonché nei protocolli (e nelle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati
- **SCG_2** - Nello specifico, sono sempre applicabili le indicazioni comportamentali riportate di seguito.
 - acquisire e trattare solamente i dati necessari e direttamente connessi alle proprie funzioni;
 - conservare detti dati in modo tale da impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza;
 - comunicare e divulgare i dati nell'ambito delle procedure prefissate da parte del Gruppo ovvero previa autorizzazione della persona a ciò delegata;
 - determinare la natura confidenziale e riservata delle informazioni ai sensi di quanto prescritto dalle procedure prefissate da parte del Gruppo;
 - assicurarsi che non sussistano vincoli di confidenzialità in virtù di rapporti di qualsiasi natura con terzi.
- **SCG_3** - Con riferimento alla c.d. "price sensitive", la comunicazione a terzi di dette informazioni deve avvenire nel rispetto delle procedure adottate dal Gruppo, esclusivamente da parte di soggetti autorizzati ed in ogni caso in conformità alle vigenti disposizioni e con l'osservanza dei principi della parità e della contestualità dell'informativa.
- **SCG_4** - I rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione sono riservati esclusivamente ad una specifica Struttura aziendale, facendoli svolgere secondo specifiche procedure, nell'ambito delle quali assume particolare rilievo la previsione di punti di controllo sulla correttezza delle informazioni e delle autorizzazioni necessarie previste per il rilascio delle comunicazioni

AREA DEL NON FARE

È fatto divieto di porre in essere comportamenti in violazione delle regole del Codice Etico di Gruppo, della Linea Guida Anticorruzione, dei principi generali enucleati sia nella Parte Generale, che nella presente Parte Speciale del Modello 231, nei protocolli (e nelle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

È fatto espresso divieto di **utilizzare informazioni privilegiate** acquisite in ragione delle proprie funzioni aziendali, per negoziare, direttamente o indirettamente, titoli quotati, comunque per trarne un vantaggio personale, così come per favorire soggetti terzi o la Società o altre società controllanti, controllate o del Gruppo.

Non è consentito rivelare a terzi le informazioni privilegiate, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità;

Non è consentito raccomandare operazioni o indurre un soggetto ad effettuare, sulla base di informazioni privilegiate, acquisti, vendite ed altre operazioni sugli strumenti finanziari;

È vietato diffondere un'informazione privilegiata in violazione della disciplina in materia di comunicazione di informazioni rilevanti soggette ad obblighi di comunicazione;

È vietato diffondere informazioni false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo, al fine di muovere il prezzo dei titoli, contratti derivati, o attività sottostanti verso una direzione che favorisca un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l'informazione;

È vietato effettuare operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario senza che si determini alcuna variazione negli interessi o nei diritti o nei rischi di mercato del beneficiario delle operazioni o dei beneficiari che agiscono di concerto o in modo collusivo, c.d. Wash trades (operazioni fittizie). Le operazioni di riporto o di prestito titoli o le altre operazioni che prevedono il trasferimento di strumenti finanziari in garanzia non costituiscono di per sé manipolazione del mercato.

Standard di controllo specifici

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente AS sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti - alcuni dei quali esternalizzati ed assolti per conto della Società da una terza parte vincolata da un contratto di *service* - a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale AS, quali a titolo esemplificativo:

- **SCS_1** - Obbligo di riservatezza, da parte degli Amministratori / Sindaci e del Personale (ivi incluso il soggetto appartenente alla Società che sia in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse) sulle informazioni privilegiate e riservate e sui documenti acquisiti;
- **SCS_2** - Chiara definizione dei criteri per l'individuazione ed il trattamento delle informazioni privilegiate della Società emittente, nonché identificazione dei soggetti responsabili per la valutazione del carattere privilegiato dell'informazione;

- **SCS_3** - Adozione delle misure necessarie a mantenere il carattere privilegiato o riservato delle informazioni durante la loro circolazione interna;
- **SCS_4** - Previsione di specifiche cautele contrattuali nei rapporti con terze parti (es. consulenti esterni) idonee a garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti riguardanti la Società e il Gruppo;
- **SCS_5** - Esistenza di presidi volti a garantire che la circolazione delle informazioni privilegiate avvenga nel rispetto del principio della oggettiva necessità di comunicazione in relazione all'attività svolta (c.d. "need to know");
- **SCS_6** - Comunicazione tempestiva da parte dei Responsabili delle Strutture aziendali coinvolte nel processo di gestione delle Informazioni Privilegiate dei soggetti che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate;
- **SCS_7** - Verifica della correttezza dei dati e delle informazioni contenuti nei documenti diffusi all'esterno;
- **SCS_8** - Previsione di norme di comportamento per tutti gli esponenti aziendali che abbiano accesso ad informazioni privilegiate;

D.18 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

- **F_1** - Informativa su criticità riscontrate con riguardo alle attività di vigilanza svolte in tema di gestione delle informazioni riservate

3.19 GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI – PROCESSO IT

A.19 Famiglie di reato rilevanti

In relazione all'attività sensibile "Gestione dei sistemi informativi", sulla base delle attività di *risk assessment* svolte, si considerano rilevanti le seguenti famiglie di reato:

- ✓ **Reati commessi nei rapporti con la PA**
 - Art. 24 D.Lgs. 231/2001
 - Art. 25 D.Lgs. 231/2001
- ✓ **Reati societari**
 - Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001
- ✓ **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**
 - Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001
- ✓ **Delitti di criminalità organizzata**
 - Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001
- ✓ **Delitti informatici e trattamento illecito dei dati**
 - Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001
- ✓ **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**
 - Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001

✓ **Reati tributari**

- Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001

Per un approfondimento di carattere normativo sulle famiglie di reato ed i singoli reati presupposto richiamati nel Decreto 231, si vedano gli Allegati di riferimento, impostati per Famiglie di reato.

B.19 Modalità esemplificative di commissione del reato

All'interno della tabella è riportata una descrizione esemplificativa delle modalità di commissione dei reati considerati applicabili all'attività sensibile considerata.

Codice AS	Attività Sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità di commissione del reato
AS 19	GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI	<p>Reati commessi nei rapporti con la PA</p> <p>La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi nell'attività di gestione dei profili di accesso e di autenticazione/autorizzazione alle apparecchiature informatiche, alla rete e ai sistemi, potrebbe alterare in qualsiasi modo il funzionamento di detti sistemi, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno / La Società al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe gestire in modo abusivo / ingiustificato gli applicativi informatici della Pubblica Amministrazione, accedendo, alterando o cancellando dati ed informazioni destinate alla Pubblica Amministrazione.</p> <p>Reati societari</p> <p>La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, consistenti, ad esempio, nella stipulazione di contratti a condizioni più vantaggiose, potrebbe offrire, donare o promettere, anche per interposta persona (es. per il tramite dei suoi consulenti esterni), altra utilità (ad esempio informazioni di tesoreria, documenti informatici sensibili, accessi ai software) a soggetti rilevanti della società correlata, inducendoli a compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata</p> <p>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.</p> <p>La Società potrebbe impiegare del denaro proveniente da attività illecite (delitto/contravvenzione) per la l'acquisto di nuovi software/hardware.</p>

	<p>Delitti di criminalità organizzata</p> <p>I reati delle presenti attività potrebbero commettersi anche attraverso l'associazione di tre o più persone</p> <p>Delitti informatici e trattamento illecito dei dati</p> <p>La Società, al fine di trarre un illegittimo vantaggio qualora posta sotto indagine dall'Autorità giudiziaria (come, ad esempio, con l'intento di inquinare il quadro probatorio), potrebbe falsificare documenti informatici, pubblici e/o privati, aventi potenziale efficacia probatoria. La Società, al fine di trarre un illegittimo vantaggio, potrebbe, abusivamente, procurare, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico ovvero telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, con l'intento di arrecare un evidente danno, ad esempio, ai propri competitors.</p> <p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</p> <p>La Società, al fine di trarre un illegittimo vantaggio, inteso come profitto derivante dal risparmio di risorse economiche, potrebbe, abusivamente, duplicare programmi per elaboratore (come, ad esempio, software, etc.), evitando di acquistare quelli originali protetti da copyright.</p> <p>Reati tributari</p> <p>La Società, al fine di (i) evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di (ii) consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte documenti contabili in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.</p>
--	--

C.19 Standard di controllo

Standard di controllo trasversali

Come anticipato in premessa, gli *Standard* di Controllo Trasversali si applicano in maniera generalizzata a tutti i processi e, pertanto, si intendono in questa sede integralmente richiamati.

Standard di controllo peculiari dell'attività sensibile "GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI"

Standard generali

- **SCG_1** - Tutte le attività che caratterizzano la gestione dei sistemi informativi devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di comportamento enucleati nel Codice Etico di Gruppo, nella Linea Guida Anticorruzione, nella Parte Generale e

nella Parte Speciale del presente Modello, nonché nei protocolli (e nelle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati

- **SCG_2** - Nello specifico, sono sempre applicabili le indicazioni comportamentali riportate di seguito.

Con riferimento ai sistemi IT in dotazioni (es. smartphone, tablet, PC, ecc.):

- ne è consentito l'utilizzo esclusivamente per finalità lecite e nel rispetto delle normative applicabili afferente alla sicurezza informatica o alle norme del diritto d'autore e alla normativa privacy;
- è necessario rispettare le policy di sicurezza definite (es. accessi mediante user-id e password, ecc.);

AREA DEL NON FARE

È fatto divieto di porre in essere comportamenti in violazione delle regole del Codice Etico di Gruppo, della Linea Guida Anticorruzione, dei principi generali enucleati sia nella Parte Generale, che nella presente Parte Speciale del Modello 231, nei protocolli (e nelle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

Nello specifico:

Non è consentito modificare o alterare in alcun modo i **software della Pubblica Amministrazione** o i programmi di interfaccia con quelli della Pubblica Amministrazione per accessi indebiti alle banche dati della Pubblica Amministrazione, ovvero per trattamento di dati non consentito o non conforme alle finalità definite dalla Pubblica Amministrazione stessa;

Non è consentito accedere in maniera non autorizzata **ai sistemi informatici della Pubblica Amministrazione** per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Società;

Non è ammesso porre in essere qualsiasi comportamento volto a **determinare la perdita, il furto, la diffusione non autorizzata o l'uso improprio** della proprietà intellettuale propria o altrui ovvero di informazioni riservate

Vige il divieto di utilizzo delle banche dati (estrazione, riproduzione dei dati, presentazione in pubblico, ecc.) ivi inclusi i clienti/partner/fornitori, **per fini diversi** per cui le stesse sono state costituite e, comunque, contrari a quanto consentito dalla normativa sulla tutela del diritto d'autore;

Vige il divieto di divulgare, senza autorizzazione, mediante immissione in un sistema di reti telematiche con connessioni di qualsiasi genere, **opere dell'ingegno** - o parti di esse - protette dal diritto d'autore;

Vige il divieto di duplicare, riprodurre, trasmettere e diffondere in pubblico in maniera abusiva, senza cioè avere ottenuto l'opportuno consenso o cessione del diritto da parte del titolare dell'opera o del titolare dei diritti di sfruttamento economico, di **opere dell'ingegno**;

Vige il divieto di duplicare, senza autorizzazione, **programmi per elaboratore**.

Standard di controllo specifici

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente AS sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti - alcuni dei quali esternalizzati ed assolti per conto

della Società da una terza parte vincolata da un contratto di *service* - a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale AS, quali a titolo esemplificativo:

- **SCS_1** - Previsione di apposite password policy per le utenze di dominio che impongano specifici requisiti per la creazione e il mantenimento delle password;
- **SCS_2** - Previsione della sospensione delle utenze in seguito ad un numero predefinito di tentativi di accesso fallito;
- **SCS_3** - Previsione della chiusura di sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo;
- **SCS_4** - Previsione di criteri di assegnazione delle risorse e servizi informatici nonché definizione di livelli autorizzativi per l'assegnazione delle risorse e servizi informatici;
- **SCS_5** - Profilazione delle utenze tale da garantire la segregazione dei compiti coerentemente con il ruolo aziendalemente definito;
- **SCS_6** - Formalizzazione dei criteri e delle modalità di rimozione tempestiva dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro;
- **SCS_7** - Monitoraggio, mediante log di sistema, delle attività effettuate dai super-user;
- **SCS_8** - Previsione di una rivisitazione periodica dei diritti d'accesso degli utenti;
- **SCS_9** - Previsione di misure di protezione/restrizione all'accesso fisico alle aree dove hanno sede informazioni e strumenti di gestione delle stesse;
- **SCS_10** - Previsione di strumenti di monitoraggio degli accessi alle sale CED;
- **SCS_11** - Previsione di controlli inerenti l'individuazione, la prevenzione e il ripristino al fine di proteggere da software dannosi (virus).;
- **SCS_12** - Previsione dell'utilizzo di specifico web filtering software (Firewall) al fine di bloccare l'accesso a siti web che contengono contenuto limitato dalla politica aziendale o che potrebbero influire sulla sicurezza o le prestazioni operative della rete della Società o dei sistemi informatici;
- **SCS_13** - Formale definizione di regole connesse alla gestione degli incidenti (disastro) e dei problemi di sicurezza informatica;
- **SCS_14** - Previsione, nei casi in cui sia prevista la protezione dei documenti elettronici con valore probatorio attraverso la firma digitale, di chiavi crittografiche per la protezione delle informazioni;
- **SCS_15** - Formale definizione dei criteri per l'identificazione dei documenti elettronici con valore probatorio, ovvero oggetto di "conservazione sostitutiva";
- **SCS_16** - Formale definizione dei principi di classificazione dei dati e delle informazioni strutturate trattate da applicazioni informatiche (confidenzialità, autenticità e integrità);
- **SCS_17** - Previsione, nei casi in cui sia prevista la protezione dei documenti elettronici con valore probatorio attraverso la firma digitale, di una verifica delle richieste di certificati in qualità di *Registration Authority*;
- **SCS_18** - Previsione, nei casi in cui sia prevista la protezione dei documenti elettronici con valore probatorio attraverso la firma digitale, di procedimenti di assegnazione e revoca dei certificati in qualità di *Registration Authority* e/o *Certification Authority*;
- **SCS_19** - Monitoraggio, mediante log di sistema, delle attività effettuate dai super-user;

- **SCS_20** - Formale previsione di canali gestionali per la comunicazione degli Incidenti e problemi (relativamente a tutta la catena tecnologica);
- **SCS_21** - Previsione di un'analisi periodica di tutti gli incidenti singoli e ricorrenti e l'individuazione del root cause (relativamente a tutta la catena tecnologica);
- **SCS_22** - Previsione della formalizzazione del processo di gestione dei problemi che hanno generato uno o più incidenti, fino alla loro soluzione definitiva (relativamente a tutta la catena tecnologica);
- **SCS_23** - Previsione della produzione e l'analisi di report e trend sugli Incidenti e sui Problemi e l'individuazione di azioni preventive (relativamente a tutta la catena tecnologica);
- **SCS_24** - Previsione della manutenzione delle basi dati contenenti informazioni su errori e vulnerabilità di sicurezza noti non ancora risolti e i rispettivi *workaround*;
- **SCS_25** - Previsione di controlli circa l'installazione di software sui sistemi operativi;
- **SCS_26** - Previsione di controlli circa il rispetto dei termini delle licenze/contratto per l'utilizzo del software;
- **SCS_27** - Previsione di politiche per l'utilizzo di materiale protetto da copyright e software non autorizzato;
- **SCS_28** - Previsione della formale identificazione dei requisiti di sicurezza e di conformità tecnica in fase di acquisizione, sviluppo, fornitura e manutenzione del sistema informatico (inclusivo di componente hardware, software e delle componenti tecniche connesse);
- **SCS_29** - Previsione della definizione e regolamentazione delle attività di gestione e manutenzione dei sistemi da parte delle funzioni aziendali a ciò preposte;
- **SCS_30** - Corretta archiviazione e conservazione elettronica di copia delle fatture / altri documenti contabili;

D.19 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

- .
- **F_1** - Attestazione che le dotazioni aziendali (quali ad esempio cellulari e auto) non siano state assegnate a soggetti diversi da amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori autonomi della Società.
- **F_2** - Comunicazione di eventuali incidenti informatici di sicurezza.

3.20 GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI – PROCESSO HSE

A.20 Famiglie di reato rilevanti

In relazione all'attività sensibile "Gestione degli aspetti ambientali", sulla base delle attività di *risk assessment* svolte, si considerano rilevanti le seguenti famiglie di reato:

✓ Reati ambientali

- Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001

Per un approfondimento di carattere normativo sulle famiglie di reato ed i singoli reati presupposto richiamati nel Decreto 231, si vedano gli Allegati di riferimento, impostati per Famiglie di reato.

B.20 Modalità esemplificative di commissione del reato

All'interno della tabella è riportata una descrizione esemplificativa delle modalità di commissione dei reati considerati applicabili all'attività sensibile considerata.

Codice AS	Attività Sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità di commissione del reato
AS 20	GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI	<p>Reati ambientali</p> <p>La Società, nello svolgimento delle attività aziendali ed in particolare nell'ambito della gestione dei rifiuti, potrebbe, al fine di ottenere indebiti vantaggi e/o utilità, effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, di rifiuti in mancanza delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritte dal Testo Unico dell'Ambiente</p>

C.20 Standard di controllo

Standard di controllo trasversali

Come anticipato in premessa, gli *Standard* di Controllo Trasversali si applicano in maniera generalizzata a tutti i processi e, pertanto, si intendono in questa sede integralmente richiamati.

Standard di controllo peculiari dell'attività sensibile "GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI"

Standard generali

- **SCG_1** - Tutte le attività che caratterizzano la gestione degli aspetti ambientali devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di comportamento enucleati nel Codice Etico di Gruppo, nella Linea Guida Anticorruzione, nella Parte Generale e nella Parte Speciale del presente Modello, nonché nei protocolli (e nelle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati
- **SCG_2** - Nello specifico, sono sempre applicabili le indicazioni comportamentali riportate di seguito:
 - contribuire, per quanto di propria competenza, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela dell'ambiente;
 - valutare sempre gli effetti della propria condotta in relazione al rischio di danno all'ambiente: ogni azione che possa avere impatto ambientale deve tendere alla riduzione al minimo dei danni reali o potenziali causabili all'ambiente;
 - conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti che potrebbero recare danno all'ambiente (Codice Etico);

- **SCG_3** - devono essere prese tutte le precauzioni necessarie a limitare al minimo l'inquinamento dell'aria o acqua e del suolo/sottosuolo e a contenere comunque i valori al di sotto dei limiti fissati dalla legge (Codice Etico).

AREA DEL NON FARE

È fatto divieto di porre in essere comportamenti in violazione delle regole del Codice Etico di Gruppo, della Linea Guida Anticorruzione, dei principi generali enucleati sia nella Parte Generale, che nella presente Parte Speciale del Modello 231, nei protocolli (e nelle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

È richiesto di astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all'ambiente;

È tassativamente **proibito qualsiasi comportamento** finalizzato:

allo **scarico diretto o indiretto sul suolo**, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;

alla **diluizione**, poiché i valori limite di emissione non possono in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

a **ledere** o **mettere in pericolo** direttamente o indirettamente la fauna o la flora, avendo particolare riguardo alle specie animali o vegetali protette o habitat protetti

Standard di controllo specifici

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente AS sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti - alcuni dei quali esternalizzati ed assolti per conto della Società da una terza parte vincolata da un contratto di *service* - a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale AS, quali a titolo esemplificativo:

- **SCS_1** - Definizione delle modalità di gestione delle sostanze pericolose, in conformità alla loro classificazione, e delle relative schede dati di sicurezza, ove previsto dalla normativa di legge applicabile;
- **SCS_2** - Verifica dell'aggiornamento e completezza delle Schede di sicurezza delle sostanze classificate/etichettate pericolose per l'ambiente;
- **SCS_3** - Verifica delle corrette modalità di stoccaggio di sostanze pericolose al fine di evitare possibili sversamenti ambientali;
- **SCS_4** - Adozione di precauzioni minime di trasporto delle sostanze pericolose al fine di evitare possibili sversamenti ambientali;
- **SCS_5** - Raccolta, caratterizzazione e classificazione dei rifiuti prodotti;
- **SCS_6** - Gestione del deposito temporaneo dei rifiuti;
- **SCS_7** - Attività di trasporto, intermediazione e smaltimento dei rifiuti;

- **SCS_8** - Formale definizione, nei contratti stipulati con i committenti, delle responsabilità in tema di gestione e smaltimento dei rifiuti derivanti dallo svolgimento dei servizi aziendali, nonché di chi tra le parti si configura come «produttore» dei rifiuti presenti nelle aree di servizio;
- **SCS_9** - Definizione delle modalità operative di gestione dei rifiuti raccolti presso le aree di servizio e trasferiti presso i punti di raccolta messi a disposizione dai committenti;
- **SCS_10** - Definizione delle modalità operative di gestione dei rifiuti derivanti dallo svolgimento delle attività di pulizia e piccola manutenzione commissionate a Giovia (es. contenitori delle sostanze / prodotti utilizzati, rifiuti derivanti dalle attività di piccola manutenzione, ecc.), nonché dei toner utilizzati.

D.20 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

- **F_1** - Modifiche apportate all'organigramma in materia di ambiente.
- **F_2** - Dati relativi agli eventuali incidenti ambientali verificatisi, nonché eventuali misure adottate ai fini dell'adeguamento dei protocolli e delle procedure.
- **F_3** - Certificazioni ottenute di sistema (es. ISO14001, EMAS, ecc.) ed eventuali rinnovi

3.21 GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – PROCESSO HSE

Giovia persegue con il massimo impegno l'obiettivo di garantire un ambiente lavorativo in grado di proteggere la salute e la sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori, attribuendo grande rilevanza all'integrità fisica e morale dei propri dipendenti e collaboratori, e a condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale nonché ad ambienti di lavoro salubri e sicuri.

La Società è tenuta, in conformità al generale obbligo posto dall'art. 2087 c.c. nonché al Testo Unico ex Decreto Legislativo nr. 81/08 e s.m.i. (di seguito, anche, "**D.Lgs. 81/08**" o "**il TU**") – a adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, con specifico riguardo a quelle finalizzate a limitare eventi lesivi che – in base al generale criterio di prevedibilità – si ha ragione di ritenere possano verificarsi in relazione alle particolari circostanze del caso concreto.

In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, aggiornate a giugno 2021, l'Ente ha ritenuto di ravvisare un astratto rischio di commissione dei reati in violazione delle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro con riguardo a ogni ambito di attività. Ha considerato, pertanto, di valutare **diffuso** - e non localizzato in relazione a specifiche aree - il **rischio** teorico della loro commissione.

Proprio in considerazione del rischio diffuso associato alle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro, la presente sezione non contiene indicazione delle attività sensibili bensì analizza le modalità tramite cui la Società garantisce gli adempimenti di tutti gli obblighi giuridici descritti nell'art. 30² del D.Lgs.

² Art. 30 del D.Lgs. 81/08: 1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

81/08, indispensabili per assicurare che il Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa sia adottato ed efficacemente attuato.

In tale prospettiva, la Società ha effettuato, nell'ambito della predisposizione del "Documento di Valutazione dei Rischi" (di seguito anche "DVR") una valutazione dei rischi connessi ai gruppi omogenei di lavoratori identificati tenuto conto delle attività lavorative.

La Società, al fine di preservare la salute e sicurezza dei propri lavoratori, si impegna ad operare:

- nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle prassi consolidate vigenti, astenendosi, in tale ottica, dall'intrattenere rapporti con soggetti che non intendano assumere il medesimo impegno;
- combattendo i rischi alla fonte ed evitandoli, nonché valutandoli laddove tali rischi non possano essere evitati;
- sostituendo ciò che è pericoloso con ciò che non lo è oppure con ciò che è meno pericoloso;
- tenendo conto del grado di evoluzione della tecnica;
- riconoscendo priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartendo adeguate istruzioni al personale.

A. I reati di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l'art. 25-septies del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche "Decreto"), di seguito sostituito dall'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede la responsabilità degli enti (ovvero gli Enti forniti di personalità giuridica, le Società e le Associazioni anche prive di personalità giuridica, ad esclusione dello Stato, degli Enti Pubblici non economici e di quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale) per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona.

Ai fini della integrazione del reato è sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Il reato di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui:

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

- dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, cod. pen.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose è sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.). Ai fini del Decreto, in entrambi i reati sopra richiamati, l'elemento soggettivo, consiste nella cd. "colpa specifica", ossia nella volontaria inosservanza di norme precauzionali volte ad impedire gli eventi dannosi previsti dalla norma incriminatrice. Il concetto di colpa specifica rimanda all'art. 43 cod. pen, nella parte in cui si prevede che il delitto è colposo quando l'evento, anche se preveduto ma in ogni caso non voluto dall'agente, si verifica a causa dell'inosservanza di norme di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

L'art. 25-*septies*, così come sostituito dall'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, stabilisce:

- In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del Codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
- Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
- In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

B. Criteri e valutazione dei rischi (Art. 30, lett. a. e b. del D. Lgs. 81/2008)

L'art. 30, lett. a. e b. del D. Lgs. 81/2008, con riferimenti ai suddetti reati, prevede che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, anche, "Modello 231") può avere una valenza esimente se è assicurato l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.

Al fine della valutazione dei rischi e della predisposizione delle misure di prevenzione e protezione la Società ha provveduto ad analizzare in dettaglio, anche in considerazione del carattere diffuso e non localizzato del rischio di reati in materia di sicurezza sul lavoro, tutte le attività aziendali, identificando tutti i potenziali fattori di rischio all'interno del DVR, elaborato ai sensi degli artt. 17 e 28 del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, quale strumento di pianificazione, analisi e gestione degli stessi.

Criteria generali di valutazione dei rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi contiene, oltre all'identificazione e valutazione dei rischi, *"il programma delle misure ritenute opportune per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza"* (art. 28 c. 2 lett. c).

Il Documento di Valutazione dei Rischi di Giovia è stato redatto dal Datore di Lavoro, in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente di riferimento, dopo avere preventivamente consultato i Lavoratori nella persona dei loro Rappresentanti.

Inoltre, l'analisi dei rischi e l'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione hanno riguardato:

- gli elementi strutturali e impiantistici (pavimenti, vie di circolazione, percorsi e uscite di emergenza, scale, finestre, porte, utenze elettriche);
- gli aspetti relativi all'igiene industriale e del lavoro (temperatura, umidità, velocità dell'aria, presenza di agenti biologici, agenti cancerogeni, polveri, fumi, aerazione, illuminazione, altezza, cubatura e superficie, rumorosità, pulizia e manutenzione di servizi, spogliatoi e ambienti lavoro, pronto soccorso);
- gli aspetti connessi alla mansione specifica e all'utilizzo di macchine, attrezzature e sostanze, riferita ai diversi gruppi omogenei.

Metodologia di valutazione dei rischi

Nell'ambito del DVR, Giovia ha illustrato la metodologia utilizzata per la valutazione dei rischi e la descrizione delle attività svolte. Sono, inoltre, identificate le misure di prevenzione e protezione per la gestione del rischio, specifiche per tipologia di rischio.

La valutazione dei rischi è effettuata mediante la quantificazione delle sue componenti e cioè mediante la determinazione di:

- Probabilità di accadimento di un evento (P)
- Indice di Gravità del Danno (IGD)

Le singole schede dei rischi contemplano, per ciascun rischio, la probabilità di accadimento, la gravità del danno e l'entità del rischio. Nelle stesse schede, a fronte della tipologia di rischio trattata, si riportano anche le misure tecniche di protezione, le misure organizzative, tecniche e procedurali di miglioramento previsti.

La documentazione, i dati e le registrazioni che riguardano l'identificazione, la valutazione e il controllo dei rischi è mantenuta aggiornata rispetto alle attività correnti e rispetto a nuovi sviluppi normativi e legislativi e a nuove o modificate attività.

L'attività di aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione adottate in azienda viene effettuata dal Datore di Lavoro, dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, con l'ausilio del Medico Competente di riferimento e dei Preposti.

Fattori di rischio

Data la natura delle attività lavorative svolte nella Società, la stessa, per la valutazione dei rischi, ha individuato una serie di gruppi omogenei e i relativi i fattori di rischio ad essi collegati. Di seguito l'elenco dei gruppi omogenei:

- Dirigenti;
- Addetti attività d'ufficio;
- Addetti attività d'ufficio videoterminalisti;
- Impiegati tecnici.

Giovia si avvale di strutture organizzative ed utilizza locali forniti da Autostrade per l'Italia; pertanto, nella valutazione dei rischi dell'ambiente di lavoro si è tenuto conto delle rilevazioni effettuate da ASPI per la sede sita in via Bergamini n. 50.

In riferimento a ciò, i fattori di rischio individuati sono stati suddivisi tra:

- Rischi connessi alle caratteristiche strutturali e ambientali della sede di lavoro;
- Rischi comuni a più attività lavorative:
 - assunzione di sostanze alcoliche, psicotrope e stupefacenti;
 - stress lavoro-correlato;
 - connessi alle differenze di genere, età, provenienza e tipologia contrattuale;
 - lavoratrici in stato di gravidanza e in allattamento;
 - esposizione a campi elettromagnetici;
 - esposizione a radiazioni ionizzanti;
 - connessi alle attività svolte all'estero;
 - connessi al lavoro notturno.
- Rischi specifici di ciascuna attività lavorativa:
 - attività d'ufficio;
 - attività dei videoterminalisti;
 - attività di sopralluogo;
 - attività in autostrada.

Programma delle misure per il miglioramento dei livelli di sicurezza

La Società assicura il miglioramento continuo dei livelli di sicurezza - anche a fronte di nuove tipologie di rischi, modifiche organizzative, dei processi e/o di *asset*, ecc. - mediante:

- la revisione ed aggiornamento periodico dei DVR atti all'individuazione di misure preventive e protettive;

- lo svolgimento delle riunioni periodiche ex art. 35 del D. Lgs. 81/2008 e la condivisione / diffusione delle relative risultanze.

C. Struttura organizzativa e sistema disciplinare (Art. 30, comma 3 del D. Lgs. 81/2008)

Il comma 3 dell'art. 30, inoltre, prevede che il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Sistema organizzativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente e del relativo sistema di deleghe e incarichi in materia di SSL.

Nell'ambito di tale struttura organizzativa, operano i soggetti di seguito indicati, complessivamente qualificati, nel proseguo della presente Parte Speciale, anche come "Destinatari":

In seno alla Società, il **Datore di Lavoro** coincide con l'Amministratore Delegato, il quale ha la responsabilità di compiere tutti gli atti ed espletare tutte le funzioni volte all'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro, tutela della salute dei lavoratori, prevenzione degli infortuni, riconoscendo allo stesso piena autonomia decisionale e di spesa.

In particolare, il Datore di Lavoro di Giovia, in coerenza con le previsioni normative, esercita, in particolare, i poteri attribuiti allo stesso dall'art. 17 del D. Lgs. 81/2008, consistenti nel:

- i. effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del DVR redatto in conformità alle prescrizioni normative vigenti;
- ii. designare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Il Datore di Lavoro ha individuato nel Responsabile della struttura Commerciale e Operations il **Dirigente Delegato** il quale, nell'espletamento delle funzioni delegate, con autonomia decisionale e di spesa, ha il potere di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla norma in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ha la responsabilità di, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a. supportare il Datore di Lavoro nella effettuazione ed aggiornamento della valutazione dei rischi;
- b. garantire la fornitura dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, ai lavoratori sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- c. organizzare le riunioni periodiche di sicurezza e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d. assicurare la formazione e l'informazione dei preposti e dei lavoratori, anche tramite le strutture aziendali competenti;
- e. curare l'acquisizione e conservazione dei documenti e certificazioni obbligatorie di legge anche tramite gli enti tecnici aziendali competenti per gli impianti, attrezzature ed ambienti.

Il **Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)** è stato individuato mediante lettera di nomina a firma del Datore di Lavoro, ai sensi degli artt. 17 – 32 e ss. Del D. Lgs. 81/2008.

Il RSPP è stato nominato nel rispetto delle modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza in merito al possesso dei requisiti applicabili.

I doveri ed i compiti assegnati formalmente al Servizio di Prevenzione e Protezione, coerentemente con le disposizioni degli articoli di legge già menzionati, afferiscono:

- a. all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b. ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28, comma 2, del D. Lgs. 81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure;
- c. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d. a proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008;
- f. a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del D. Lgs. 81/2008.

In Giovia è stato nominato un **Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione** (ASPP), ai sensi dell'art. 2, lettera g), del D. Lgs. 81/2008, in quanto persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D. Lgs. 81/2008. L'Addetto è stato designato dal Datore di Lavoro per collaborare allo svolgimento delle attività del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi.

I Preposti, appositamente identificati in Giovia con specifiche comunicazioni, sono le persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e/o funzionali dell'incarico conferitogli, sovrintendono e vigilano sull'osservanza da parte dei Lavoratori dei loro obblighi di legge, garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei Lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa nonché di segnalazione di anomalie al soggetto delegante.

Il **Medico Competente**, è stato nominato in Giovia ai sensi dell'art. 38, del D.Lgs. 81/2008. Il Medico Competente è uno specialista in medicina del lavoro nonché in possesso di uno dei titoli e dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 81/2008.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito anche solo "RLS") sono stati designati ai sensi degli artt. 2, lett. i) D. Lgs. 81/2008. In quanto RLS, tali soggetti hanno precise prerogative e diritti di partecipazione/consultazione nell'ambito dei più rilevanti processi decisionali in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e svolgono funzioni di controllo circa le iniziative assunte in questo ambito dall'Azienda (articolo 50 del D. Lgs. 81/2008).

Gli **Addetti al Primo Soccorso e alla Prevenzione Incendi**, ai sensi degli artt. 45-46 del D. Lgs. 81/2008, identificati a seguito del completamento del necessario *iter* formativo, in maniera da assicurare una costante presenza durante lo svolgimento dell'attività lavorativa della Società.

Per ciò che attiene la nomina **degli RLS**, Giovia in virtù di un accordo sindacale, si avvale degli stessi della società Autostrade per l'Italia, vista l'esiguità della struttura stessa. Infine, per ciò che attiene la nomina **degli Addetti alle Emergenze**, e lo svolgimento delle relative attività, la Società si avvale della squadra unica nominata per la Sede di Roma in via Bergamini, 50, comprendente gli addetti di tutte le società presenti nell'immobile, alla quale concorre con la nomina di un addetto.

Si segnala, infine, che la Società, nel rispetto delle previsioni del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro - sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 14 marzo 2020 e poi successivamente integrato e allegato al DPCM del 26 aprile 2020 e s.m.i. - ha costituito un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del suddetto Protocollo, con il compito di valutare le necessità di aggiornamento dei protocolli adottati al variare delle prescrizioni impartite dalle Autorità pubbliche.³

Reporting

Il RSPP assicura che vengano sorvegliate e misurate regolarmente le principali caratteristiche delle attività che possono creare impatti sulla salute e sicurezza sul lavoro o che possono generare non conformità alle prescrizioni legali e di altro tipo.

A tal fine, l'RSPP individua gli indicatori atti a tenere sotto controllo le prestazioni della Società rendicontando quest'ultimi e le attività svolte e programmate nella riunione di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008.

Sistema Disciplinare

La violazione dei contenuti della presente Parte Speciale è soggetta alle regole del Sistema Disciplinare definito nella Parte Generale del Modello 231.

D. Adempimenti giuridici connessi ad emergenze, primo soccorso, appalti, riunioni periodiche e consultazioni (Art. 30, lett. c. del D. Lgs. 81/2008)

L'art. 30, lett. c. richiede che il Modello 231 deve anche assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alle attività di natura organizzativa, con particolare riferimento alla gestione delle emergenze, al primo soccorso, alla gestione degli appalti, alle riunioni periodiche di sicurezza, alla consultazione dei lavoratori.

Gestione delle emergenze e Primo Soccorso

Il Piano di Emergenza è lo strumento utilizzato per definire le azioni che devono essere intraprese in occasione di specifiche situazioni di emergenza. A tal proposito, si precisa che Giovia adotta il Piano di Emergenza definito da Autostrade per l'Italia, in quanto gestore e responsabile dei luoghi in cui sono svolte le attività di Giovia. Inoltre, è presente una squadra di addetti all'emergenza, addetti di piano e addetti al centro di controllo, composta da personale delle diverse società presenti

nell'edificio, ciò al fine di rendere maggiormente efficace l'intervento.

Riunioni periodiche e consultazioni dei lavoratori

Con riferimento al riesame delle tematiche di salute e di sicurezza, il Datore di Lavoro, il RSPP e gli RLS, attraverso apposite riunioni, periodiche e non, affrontano sistematicamente i problemi di salute e di sicurezza mediante la partecipazione ed il coinvolgimento di tutti i necessari lavoratori ai vari livelli di responsabilità.

³ Si specifica che, ad oggi, le predette disposizioni - seppur non mandatorie - sono applicate come principi di cautela ai fini SSL, anche in virtù della cessazione dello stato di emergenza (si veda Decreto Legge del 24 marzo 2022, n. 24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza").

Nel corso di tali riunioni viene sottoposto all'esame dei partecipanti:

- il Documento di Valutazione dei Rischi;
- l'andamento degli infortuni e della sorveglianza;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
- infortuni particolari e/o i "mancati infortuni" verificatisi e le proposte per il miglioramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione degli incidenti rilevanti.

E. Sorveglianza Sanitaria (Art. 30, lett. d. del D. Lgs. 81/2008)

L'art. 30 lett. d. prevede, inoltre, che il Modello 231 deve assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo alle attività di sorveglianza sanitaria.

Di seguito si riepilogano le principali attività svolte in Giovia in ambito di sorveglianza sanitaria in ossequio alle disposizioni di legge.

I lavoratori, appartenenti alla categoria degli addetti d'ufficio videoterminalisti, sono soggetti a sorveglianza sanitaria ad opera del Medico Competente di riferimento, come previsto dall'art. 41 del D. Lgs. 81/2008.

Le esigenze di sorveglianza sanitaria sono determinate a seguito della valutazione dei rischi ed individuazione dei rischi specifici, ovvero nel caso di:

- immissione di nuove risorse (a tempo determinato, indeterminato, interinali, tirocini formativi, ecc.);
- introduzione di nuove metodologie di lavoro, strumenti, sostanze e preparati pericolosi o nuovi processi;
- cambiamenti di mansione, trasferimenti o distacchi;
- ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi;
- aggiornamenti normativi.

A tal fine, il Medico Competente di riferimento istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina come prescritto dalla normativa vigente (art. 25, comma 1, lettera c, del D. Lgs. 81/2008).

F. Informazione e formazione (Art. 30, lett. e. del D. Lgs. 81/2008)

L'art. 30 lett. e. prevede, inoltre, che il Modello 231 deve assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo alle attività di informazione e formazione dei lavoratori.

Le esigenze di informazione sono soddisfatte ogni qualvolta si renda necessario comunicare ai dipendenti modifiche connesse all'organizzazione del lavoro, alle variazioni organizzative e all'introduzione di novità rilevanti per la salute e sicurezza sul lavoro.

La formazione e l'addestramento del personale con specifico riguardo alla sicurezza e all'igiene in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro rappresentano un elemento essenziale per l'effettività e idoneità del relativo sistema preventivo.

Gli stessi principi in materia di salute e sicurezza sul lavoro adottati da Giovia individuano la formazione come elemento fondamentale per un'efficace gestione della salute e della sicurezza sul lavoro e per questo motivo la Società ha adottato una specifica procedura aziendale in cui definisce le responsabilità e le modalità operative per assicurare che il personale che lavora ad ogni funzione e livello sia informato, addestrato e consapevole

La formazione dei lavoratori è progettata ed erogata tenendo soprattutto conto delle diverse mansioni dei destinatari, della tipologia di rischi specifici e dell'ambiente di lavoro e del contesto in cui operano, delle normative vigenti in materia ed eventualmente anche delle metodologie didattiche e dei contenuti.

In particolare, la formazione avviene in occasione:

- i. della costituzione del rapporto di lavoro, o dell'inizio di impiego del lavoratore, qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- ii. del cambiamento mansioni;
- iii. dell'impiego di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove modalità operative di lavoro.

Il lavoratore, inoltre, contestualmente all'avvio dell'attività lavorativa viene addestrato dal Preposto sui contenuti del manuale operativo, compreso il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Vengono, altresì, conservati gli attestati di eventuali corsi specifici rilasciati dagli enti preposti (es. RSPP, RLS, Addetti al Primo Soccorso e alla Prevenzione Incendi, ecc.).

G. Sistema di Controllo (Art. 30, lett. f. e h. del D. Lgs. 81/2008)

L'art. 30, lett. f) e h), prevede che il Modello 231 deve assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo alle:

- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

A tal fine Giovia ha definito, in maniera ragionevole rispetto al numero di lavoratori di cui dispone, un proprio set di procedure / norme operative interne basato sostanzialmente su procedure scritte, che rivestono carattere obbligatorio per tutte le funzioni aziendali coinvolte direttamente, al fine di garantire l'impegno al rispetto di tutta la normativa in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e specificatamente del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Pertanto, la gestione delle tematiche connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro è effettuata tramite la redazione e la successiva implementazione di specifiche procedure aziendali che riguardano:

1. l'identificazione dei rischi ed alla loro valutazione e l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione adeguate rispetto ai rischi riscontrati;
2. la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro correlata alle attività di manutenzione degli asset;
3. la gestione degli adempimenti degli obblighi connessi a contratti d'appalto o d'opera. Nelle attività di assegnazione di un appalto, le procedure interne prevedono che, ove ritenuto

opportuno dal RSPP in funzione dei rischi residui derivanti dall'appalto e presenti presso il sito, prima dell'avvio dei lavori venga preventivamente verificato che la documentazione e le eventuali attività previste per la definizione del contratto siano conformi alla normativa ed ai regolamenti vigenti e che siano ottemperati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa, dai regolamenti vigenti e dalle procedure aziendali in materia di sicurezza;

4. la gestione degli adempimenti relativi alla formazione, informazione ed addestramento nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità nelle questioni connesse alla salute e sicurezza;
5. la gestione delle emergenze;
6. le attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
7. i criteri e le modalità di gestione delle notizie di infortunio e mancato infortunio del lavoratore;
8. la gestione audit interni, non conformità, azioni correttive o preventive.

Con riferimento alle forme di reportistica interna circa le tematiche di salute e sicurezza sul lavoro, il Dirigente delegato, con il supporto del RSPP, gestisce il sistema di monitoraggio interno e di reporting finalizzato a verificare le performance e i possibili punti di miglioramento al fine di prevenire o ridurre l'infortunistica e le malattie professionali. È, pertanto, definito un set di indicatori rispetto ai quali si effettua un monitoraggio periodico a cura del RSPP e Dirigente Delegato i quali relazionano successivamente al Datore di Lavoro.

Infine, con riferimento alla gestione ed attuazione delle misure anti-contagio connesse all'emergenza sanitaria COVID-19, la Società, tramite il Datore di Lavoro e la Struttura a suo supporto, ha apportato alcuni adattamenti e modifiche alle modalità di lavoro e di organizzazione dell'attività, quale diretta esecuzione delle prescrizioni impartite dalle Autorità mediante il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 14 marzo 2020 e poi successivamente integrato e allegato al DPCM del 26 aprile 2020 e s.m.i.

In particolare, tramite specifici protocolli operativi, la Società, previo confronto con le OO.SS. ed i RLS, ha definito le misure precauzionali di contenimento per contrastare l'epidemia di COVID-19, sia per il personale sia con riferimento al personale di aziende terze che operano presso i luoghi di lavoro della Società, che seguono e attuano le prescrizioni del Legislatore e le indicazioni delle Autorità sanitarie secondo la logica della precauzione. I predetti protocolli sono, altresì, oggetto di costante monitoraggio ed eventuale aggiornamento in relazione all'evoluzione delle misure di contenimento previste dall'Autorità Pubblica e costituiscono documento di aggiornamento del DVR⁴.

H. Documenti e certificazioni (Art. 30, lett. g. del D. lgs. 81/2008)

L'art. 30 lett. g. prevede, inoltre, che il Modello 231 deve assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.

Con riguardo particolare alla gestione della documentazione e certificazioni, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione col supporto delle strutture preposte alla manutenzione degli edifici e degli impianti verifica che i luoghi di lavoro:

- siano conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV del D.Lgs. 81/08 (requisiti dei luoghi di lavoro);

⁴ Cfr. nota n. 3

- siano strutturati tenendo conto, anche dei lavoratori disabili, ove presenti;
- che le vie di circolazione e uscite di emergenza siano sempre sgombre;
- che gli impianti siano sottoposti a regolare manutenzione tecnica;
- che le autorizzazioni e certificazioni richieste dalla legge siano a disposizione.

In considerazione della proprietà dell'immobile in capo ad Autostrade per l'Italia, presso cui hanno sede gli uffici di Giovia, le Strutture preposte alla manutenzione e al monitoraggio della conformità normativa degli immobili e degli impianti, verificano, ciascuna per gli ambiti di competenza, e con il supporto del RSPP, l'esistenza e la conformità dei documenti tecnici degli immobili e degli impianti utili ai fini della sicurezza e ne curano la registrazione e l'archiviazione.

A tal proposito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione verifica che gli enti tecnici preposti alla gestione di infrastrutture o ambienti di lavoro dispongano di documentazione tecnica⁵, certificazioni, autorizzazioni relative all'edificio e di quelle relative agli impianti, verificandone la coerenza.

I. Gestione dei rapporti con Terze parti (fornitori, appaltatori, partner commerciali, ecc.)

La Società può avvalersi di terze parti per lo svolgimento di attività operative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per attività di gestione, manutenzione ed installazione di asset, con i quali, ove previsto, redige apposito Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (di seguito anche "DUVRI").

In particolare, con riferimento alla gestione dei rapporti con i fornitori/appaltatori in relazione alle attività connesse alla salute e sicurezza sul lavoro ed ai contratti di service esistenti con le Società del Gruppo, la Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

1. identificazione di regole formali circa il processo di qualifica, valutazione e classificazione dei fornitori con riferimento agli aspetti inerenti la SSL;
2. attribuzione di responsabilità per la verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori, inclusi i requisiti di carattere generale e morale e le necessarie autorizzazioni previste e relativa tracciabilità;
3. previsione di clausole contrattuali volte a garantire il rispetto degli standard e delle prescrizioni in materia di SSL da parte di fornitori e appaltatori;
4. attribuzione di ruoli e responsabilità circa la verifica degli standard contrattuali e delle clausole rilevanti in materia di SSL;
5. definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative connesse alla gestione degli adempimenti inerenti l'informativa alle imprese esterne che svolgono lavori in appalto sui rischi specifici dell'ambiente in cui sono destinate a operare e sulle misure da adottare in relazione alle propria attività;
6. identificazione di regole formali circa l'attribuzione di responsabilità e le modalità di predisposizione e aggiornamento dei DUVRI, quando previsti;

⁵ Per esempio: certificazioni di agibilità, denuncia nuove attività o insediamenti produttivi, certificati di prevenzione incendio, documentazione centrali termiche, impianti elettrici, gruppi elettrogeni, ascensori/montacarichi, ecc.

7. identificazione di regole formali circa il monitoraggio del corretto operato dei fornitori.

J. Aggiornamento e riesame del Modello 231 (Art. 30, comma 4 D. Lgs. 81/2008)

Con riferimento all'aggiornamento, il Modello 231 di Giovia prevede che l'OdV ha, come previsto dallo stesso art. 6 del D. Lgs. 231/2001, il compito di promuovere il necessario e continuo aggiornamento ed adeguamento del Modello 231 e dei protocolli ad esso connessi, suggerendo all'Organo Amministrativo o alle funzioni aziendali di volta in volta competenti, le correzioni e gli adeguamenti necessari o opportuni e collegati, ad es., a: i) significativi cambiamenti organizzativi; ii) novità legislative; iii) rilevanti scoperte scientifiche che possono impattare sulle attività della Società; iv) scoperta di violazioni del Modello 231.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile, unitamente alle funzioni aziendali eventualmente interessate, dell'aggiornamento del Modello 231 e del suo adeguamento in conseguenza di un mutamento degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello 231 stesso, di integrazioni legislative. Gli aggiornamenti e adeguamenti del Modello 231, o dei protocolli ad esso connessi, sono comunicati mediante pubblicazione sulla rete intranet aziendale e, se del caso, attraverso la predisposizione di sessioni formative ed informative illustrative degli aggiornamenti e adeguamenti più rilevanti.

K. Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

F_1 - Modifiche apportate all'organigramma sicurezza;

F_2 - Dati relativi agli eventuali infortuni verificatisi nella Società, anche da parte di ditte terze, nonché ai c.d. "quasi-infortuni", ossia a tutti quegli accadimenti che, pur non avendo dato luogo ad eventi lesivi per i lavoratori, possano considerarsi sintomatici di eventuali debolezze o lacune del sistema di salute e sicurezza, nonché eventuali misure adottate ai fini dell'adeguamento dei protocolli e delle procedure;

F_3 - Certificazioni ottenute di sistema (es. ISO 45001, ISO 39001, ecc..) ed eventuali rinnovi;

F_4 - Modifiche o aggiornamenti, se occorsi, della valutazione dei rischi HSE;

F_5 - Reportistica periodica in materia HSE con evidenza degli aspetti di miglioramento e azioni correttive;

F_6 - Incidenti in materia di SSL con prognosi superiore a 40 giorni o con postumi permanenti/mortali.



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

**EX DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001 n. 231**

ALLEGATO 1

*“Famiglie di reato 231, elenco ed analisi esegetica dei
singoli reati presupposto 231”*

1. ELENCO REATI PRESUPPOSTO E SANZIONI PER L'ENTE	4
1.1 ARTT. 24 E 25 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	4
1.2 ART. 24-BIS - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	14
1.3 ART. 24-TER - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	17
1.4 ART. 25-BIS - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI IN BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	25
1.5 ART. 25-BIS 1 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	29
1.6 ART. 25-TER – REATI SOCIETARI	32
1.7 ART. 25-QUATER – DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	38
1.8 ART. 25-QUATER.1 - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI.....	44
1.9 ART. 25-QUINQUES - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	46
1.10 ART. 25-SEXIES - ABUSO DI MERCATO	51
1.11 ART. 25-SEPTIES - OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	53
1.12 ART. 25-OCTIES – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	55
1.13 ART. 25-OCTIES .1– DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI.....	58
1.14 ART. 25-NOVIES - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE ..	61
1.15 ART. 25-DECIES - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	65
1.16 REATI TRANSNAZIONALI	66
1.17 ART. 25-UNDECIES - REATI AMBIENTALI	71
1.18 ART. 25 DUODECIES - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....	87
1.19 ART. 25-TERDECIES – RAZZISMO E XENOFOBIA	89
1.20 ART. 25-QUATERDECIES – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI.....	90
1.21 ART. 25-QUINQUESDECIES – REATI TRIBUTARI	92



1.22 ART. 25-SEXIESDECIES - CONTRABBANDO.....	96
1.23 ART. 25-SEPTIESDECIES – REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE.....	100
1.24 ART. 25-DUODEVICIES (RICICLAGGIO DEI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	104

1. ELENCO REATI PRESUPPOSTO E SANZIONI PER L'ENTE

Di seguito si fornisce l'elenco dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità dell'Ente ai sensi del Decreto e le relative sanzioni.

1.1 ARTT. 24 E 25 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale ed Incaricato di Pubblico Servizio

I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione trovano come presupposto l'instaurazione di relazioni, dirette o indirette, con la Pubblica Amministrazione o con l'Autorità Giudiziaria (intesa in senso lato e tale da comprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri).

Pertanto, appare necessaria una preliminare delimitazione delle nozioni di Pubblica Amministrazione (di seguito, in breve, anche "PA"), di Pubblico Ufficiale (di seguito, in breve, anche "PU") e di Incaricato di Pubblico Servizio (di seguito, in breve, anche "IPS").

Per Pubblica Amministrazione si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, ministeri, regioni, province, comuni, ecc.) e talora privati (ad esempio concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede, è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti Pubblici e, in generale, quel "buon andamento" dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

Per Ente Pubblico, ai fini dell'applicabilità del Codice dei contratti pubblici, si intende, anche, l'"organismo di diritto pubblico" che secondo l'interpretazione della giurisprudenza comunitaria presenta, tra gli altri, i seguenti elementi caratterizzanti:

- ente dotato di personalità giuridica organizzato anche in forma societaria;
- sottoposizione alla vigilanza e controllo dello Stato o più della metà dei membri degli organi di amministrazione e di vigilanza designata dallo Stato o enti locali o finanziamento in prevalenza dallo Stato o enti pubblici;
- attività svolta in assenza di criteri di economicità (rischio economico a carico dello Stato), perseguimento di finalità di interesse generale né industriale né commerciale.

La nozione di Pubblico Ufficiale è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 Cod. pen., il quale indica il "pubblico ufficiale" in "chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa", specificandosi che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi".

L'art. 358 Cod. pen. riconosce la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" a tutti "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio", intendendosi per tale "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

In particolare, vengono individuati quali pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio:

- soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa, quali, ad esempio:
 - parlamentari e membri del Governo;
 - consiglieri regionali e provinciali;
 - parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;
 - soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.);

- soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
 - magistrati (magistratura ordinaria di Tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, Tribunali militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, giudici di pace, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie corti internazionali, ecc.);
 - i soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, testimoni, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ecc.);
- soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
 - dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione Europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli Enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze, ecc.);
 - dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di Vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.);
- privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio dipendenti di Enti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico o che comunque svolgano attività di interesse pubblico o siano controllate in tutto o in parte dallo Stato, ecc.).

Non sono considerate pubblico servizio le attività che, pur disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, consistono tuttavia nello svolgimento di semplici mansioni di ordine o nella prestazione di opera meramente materiale, estrinsecatesi cioè in attività di prevalente natura applicativa od esecutiva che non comportano alcuna autonomia o discrezionalità.

Le figure del PU e dell'IPS sono individuate non sulla base del criterio della appartenenza o dipendenza da un Ente pubblico, ma con riferimento alla natura dell'attività svolta in concreto dalla medesima, ovvero, rispettivamente, pubblica funzione e pubblico servizio.

Anche un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione può dunque rivestire la qualifica di PU o di IPS, quando eserciti una delle attività definite come tali dagli artt. 357 e 358 Cod. pen.

Inoltre, l'art. 322-bis Cod. pen. estende la punibilità dei reati di corruzione e di concussione e di altri reati contro la Pubblica Amministrazione anche alle ipotesi in cui l'illecito coinvolga:

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
- funzionari, agenti operanti presso le Comunità europee o soggetti che svolgono funzioni equivalenti;
- soggetti che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei PU e degli IPS;
- i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

- soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei PU e degli IPS nell'ambito di Stati esteri non appartenenti all'Unione europea od organizzazioni pubbliche internazionali, nonché a tutti i soggetti richiamati dai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, dell'art. 322-bis Cod. pen.

Gli articoli 24 e 25 del Decreto prevedono le fattispecie di reato di seguito elencate.

Truffa (art. 640 Cod. pen.)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309,00 a euro 11549,00:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

2 bis). se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente”¹.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis Cod. pen.)

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Frode informatica (art. 640-ter Cod. pen.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309,00 a euro 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600,00 a euro 3.000,00 se il fatto è commesso con il furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età”².

Peculato (art. 314 Cod. pen.)³

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.”

¹ Si specifica che il D. Lgs. 150/2022, che all'art. 2, comma 1, lett. o) ha introdotto modifiche al contenuto dell'art. 640 Cod.pen., entrerà in vigore il 30/12/2022.

² Si specifica che il D. Lgs. 150/2022, che all'art. 2, comma 1, lett. p) ha introdotto modifiche al contenuto dell'art. 640-ter Cod. pen. entrerà in vigore il 30/12/2022.

³ Tale reato presupposto rileva ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 Cod. pen.)⁴

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.”

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis Cod. pen.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter Cod. pen.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164,00 a euro 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Concussione (art. 317 Cod. pen.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 Cod. pen.)

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 Cod. pen.)

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis Cod. pen.)

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o rimborso di tributi”.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter Cod. pen.)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

⁴ Tale reato presupposto rileva ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater Cod. pen.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00".

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 Cod. pen.)

"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".

Pene per il corruttore (art. 321 Cod. pen.)

"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".

Istigazione alla corruzione (art. 322 Cod. pen.)

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis Cod. pen.)

"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali 4;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”.

Abuso d'ufficio (art. 323 Cod. pen.)⁵

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis Cod. pen.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 Cod. pen.)

⁵ Tale reato presupposto rileva ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro € 1.032,00.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell’articolo precedente.”

Frode in agricoltura (art. 2 Legge 898/1986)

“1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall’art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sè o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 5.000,00 si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell’art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

*3. Con la sentenza il giudice determina altresì l’importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all’amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.”***Turbata libertà degli incanti (art. 353 Cod.pen.)**

“Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, ma sono ridotte alla metà”.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis Cod.pen.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dagli artt. 24 e 25 del Decreto a carico dell’Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all’Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) ▪ Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) ▪ Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) ▪ Truffa (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) ▪ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) ▪ Frode informatica (art. 640-ter c.p.) ▪ Frode in agricoltura (art. 2 Legge 898/1986) ▪ Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) ▪ Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) 	<p>Fino a 500 quote Da 200 a 600 quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio ▪ Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ▪ Divieto di pubblicizzare beni o servizi
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peculato (art. 314 c.p.) ▪ Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) ▪ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) ▪ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) ▪ Istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3, c.p.) ▪ Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) ▪ Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) 	<p>Fino a 200 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.⁶)</p>	

⁶ Art. 25 c.4 del D.Lgs. 231/2001.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) ▪ Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1, c.p.) ▪ Pene per il corruttore (321 c.p.) ▪ Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui all'art. 322, commi 2 e 4, c.p.) 	<p>Da 200 a 600 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.)</p>	<p>Per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a); per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b); tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Concussione (art. 317 c.p.) ▪ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) aggravata ex art. 319-bis c.p., quando dal fatto l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità ▪ Corruzione in atti giudiziari se dal fatto deriva ingiusta condanna (art. 319-ter, comma 2, c.p.) ▪ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.) ▪ Pene per il corruttore (321 c.p.) 	<p>Da 300 a 800 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.)</p>	<p>Per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a); per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b); tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;



Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
		<ul style="list-style-type: none">▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

1.2 ART. 24-BIS - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI⁷

Documenti informatici (Art. 491-bis Cod. pen.)

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter Cod. pen.)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater Cod. pen.)

⁷ Il decreto legge n. 105/2019, convertito con modificazioni in legge n. 133/2019, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ha introdotto all'art. 24-bis, comma terzo, del D.Lgs. 231/01, il reato di cui all'art. 1, comma undicesimo, del citato decreto-legge, rubricato *“Delitti in materia di perimetro di sicurezza cibernetica”*. In prima istanza, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, del decreto-legge n. 105/2019, la specifica individuazione dei soggetti rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica era stata demandata dal Legislatore ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) (da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione). Successivamente, il c.d. Decreto *“Milleproroghe”* (Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni in Legge n. 8, 28 febbraio 2020) ha, tra le altre disposizioni, modificato la precitata Legge n. 133/2019, introducendovi un nuovo comma 2-bis all'art. 1; con tale modifica, il Legislatore ha statuito che l'elencazione dei soggetti rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, sarà invece contenuta in un atto amministrativo - adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri - entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto DPCM. Detto atto amministrativo, per il quale sarà escluso il diritto di accesso, non sarà soggetto a pubblicazione, fermo restando che a ciascun soggetto individuato sarà data, separatamente, comunicazione senza ritardo dell'avvenuta iscrizione nell'elenco. Inoltre, con il D.P.C.M. 30 luglio 2020, n. 131, è stato adottato il *“Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133”*, pubblicato in GU Serie Generale n. 261 del 21.10.2020, che stabilisce i criteri secondo i quali le apposite Autorità dovranno provvedere ad identificare i soggetti da includere nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e le modalità con cui questi dovranno assolvere agli obblighi previsti dalla norma. Alla data del presente aggiornamento del Modello, la Società non è ancora stata formalmente individuata, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, quale operatore tenuto al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dalla norma. Qualora la Società sarà formalmente individuata come operatore tenuto al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dalla norma, sarà avviata una specifica attività di *risk assessment* funzionale all'aggiornamento del presente Modello 231.

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell’articolo 617-quater”.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies Cod. pen.)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater Cod. pen.)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies Cod. pen.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617-quater”.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi telematici (Art. 635-bis Cod. pen.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.”

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter. Cod. pen.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater Cod. pen.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies Cod. pen.)

“Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies Cod. pen.)

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.

Delitti in materia di perimetro di sicurezza cibernetica (articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105)

“Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l’espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l’aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni”.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall’art. 24-bis del Decreto a carico dell’Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all’Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) 	Da 100 a 500 quote	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interdizione dall’esercizio dell’attività

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) ▪ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) ▪ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) ▪ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) ▪ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) ▪ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito ▪ Divieto di pubblicizzare beni o servizi
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) ▪ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.) 	Fino a 300 quote	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito ▪ Divieto di pubblicizzare beni o servizi
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) ▪ Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) ▪ Delitti in materia di perimetro di sicurezza cibernetica (articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105) 	Fino a 400 quote	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio ▪ Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o eventuale revoca di quelli già concessi ▪ Divieto di pubblicizzare beni o servizi

1.3 ART. 24-TER - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600⁸, 601⁹, 601-bis¹⁰ e 602¹¹, nonché all’articolo 12, comma 3-bis¹², del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

⁸ Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 Cod. pen.) *“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona”.*

⁹ Tratta di persone (art. 601 Cod. pen.) *“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l’autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.*

La pena per il comandante o l’ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell’equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni”.

¹⁰ Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis Cod. pen.) *“Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l’interdizione perpetua dall’esercizio della professione. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaga viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.”*

¹¹ Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 Cod. pen.) *“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni”.*

¹² Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) (omissis)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;*

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis¹³, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater¹⁴, 609-quinquies¹⁵, 609-octies¹⁶, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive."

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

"Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata." (omissis)

¹³ L'articolo 609-bis Cod. pen. rubricato "Violenza sessuale" recita: "Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. 2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. 3. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi."

¹⁴ L'articolo 609-quater Cod. pen. rubricato "Atti sessuali con minorenne" tuttora recita: "Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata:

1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;

2) se il reato è commesso da più persone riunite;

3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;

4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci".

¹⁵ L'art. 609-quinquies Cod. pen. rubricato "Corruzione di minorenne" tuttora recita: "Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. La pena è aumentata: a) se il reato è commesso da più persone riunite; b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave; c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza."

¹⁶ L'art. 609-octies Cod. pen. rubricato "Violenza sessuale di gruppo" recita: "La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis. 2. Chiunque

609-undecies¹⁷, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma¹⁸”.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis Cod. pen.)

“Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.¹⁹

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter Cod. pen.)

“Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell’articolo 416-bis.

commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto quattordici anni. 3. La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall’art. 609-ter. 4. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell’art. 112.”

¹⁷ L’articolo 609-undecies rubricato “Adescamento di minorenni”, introdotto dall’art. 4, comma 1, lett. z), della L. 1 ottobre 2012, n. 172, recita: “Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolare l’attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore”.

¹⁸ Comma aggiunto dall’articolo 4, co. 1, lett. c), della L. 1 ottobre 2012, n. 172.

¹⁹ L’art. 5, lett. c), L. 27 maggio 2015, n. 69, innalza le pene previste al quarto comma per la fattispecie incriminatrice di associazione armata. In precedenza, per colui che vi partecipava era prevista la pena della reclusione da 9 a 15 anni, mentre per colui che la promuoveva, dirigeva, organizzava era prevista la pena della reclusione da 12 a 24 anni.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici”²⁰.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 Cod. pen.)

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

²⁰ Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2019, n. 43, a decorrere dall'11 giugno 2019.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 1 Legge 2 ottobre 1967, n. 895)

“Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.”

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 24-ter del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Associazione per delinquere (art. 416, comma 6, c.p.) ▪ Associazioni di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis, c.p.) ▪ Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) ▪ Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) ▪ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90) 	<p>Da 400 a 1000 quote</p>	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, Decreto.</p>

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione del comma 6, c.p.) ▪ Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.). 	<p>Da 300 a 800 quote</p>	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, Decreto.</p>

1.4 ART. 25-BIS - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI IN BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 Cod. pen.)

“E’ punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l’apparenza di un valore superiore;*
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, ma di concerto con chi l’ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato”.

Alterazione di monete (art. 454 Cod. pen.)

“Chiunque altera monete della qualità indicata nell’articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103,00 a euro 516,00”.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 Cod. pen.)

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 Cod. pen.)

“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa euro 1032,00”.

Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 Cod. pen.)

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all’acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s’intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 Cod. pen.)

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309,00 euro 1.032,00”.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 Cod. pen.)

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l’alterazione”.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 Cod. pen.)

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516,00.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo”.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 Cod. pen.)

“Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500,00 a euro 25.000,00.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 Cod. pen.)

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500,00 a euro 35.000,00.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall’art. 25-bis del Decreto a carico dell’Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all’Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Falsità in monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) 	Da 300 a 800 quote	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, del Decreto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l’interdizione dall’esercizio dell’attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
		<p>concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alterazione di monete (art.454 c.p.) ▪ Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) ▪ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla fabbricazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) 	<p>Fino a 500 quote</p>	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.). 	<p>Da 300 a 800 quote, ridotta da un terzo alla metà Fino a 500 quote, ridotta da un terzo alla metà</p>	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art.457 c.p.) ▪ Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art.464 c.p., secondo comma) 	Fino a 200 quote	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art.459 c.p.) 	Valgono le pene di cui agli articoli 453, 455 e 457 c.p. ridotte di un terzo	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art.464 c.p., primo comma) 	Fino a 300 quote	Nessuna

1.5 ART. 25-BIS 1 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 Cod. pen.)

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103,00 a euro 1.032,00”.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis Cod. pen.)

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 Cod. pen.)

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516,00.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 Cod. pen.)

“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065,00.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103,00”.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 Cod. pen.)

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032,00”.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 Cod. pen.)

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00”.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter Cod. pen.)

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

**Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-
quater Cod. pen.)**

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall’art. 25-bis 1 del Decreto a carico dell’Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all’Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) ▪ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) 	Fino a 500 quote	Per un periodo di un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, del Decreto: <ul style="list-style-type: none"> ▪ l’interdizione dall’esercizio dell’attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; ▪ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.) ▪ Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) 	Fino a 500 quote	Nessuna

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) ▪ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) ▪ Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) ▪ Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517-quater c.p.) 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) ▪ Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) 	Fino a 800 quote	<p>Tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

1.6 ART. 25-TER – REATI SOCIETARI²¹

False comunicazioni sociali (art. 2621 Cod. civ.)

“Fuori dai casi previsti dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis Cod. civ.)

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori e degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 Cod. civ.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

²¹ L’art. 34 della L. n. 262 del 2005 (c.d. legge sul risparmio) ha introdotto il reato di falso in prospetto, disponendo contestualmente l’abrogazione dell’art. 2623 Cod. civ., che è stato inserito con una nuova formulazione nell’art. 173-bis del T.U.F. Poiché l’art. 25-ter, lett. c) e d) del Decreto, fanno ad oggi ancora espresso riferimento all’art. 2623 Cod. civ. quale presupposto dell’illecito amministrativo, l’avvenuta abrogazione della norma del Codice civile, a cui non è seguita la contestuale integrazione dell’articolo del Decreto con il riferimento alla nuova fattispecie dell’art. 173-bis T.U.F., dovrebbe determinare, quale conseguenza, la non applicabilità del D.Lgs. 231/2001 al nuovo reato di falso in prospetto. Tuttavia, in un’ottica prudenziale, si è tenuto conto anche di tale fattispecie nella mappatura delle aree a rischio ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Impedito controllo (art. 2625 Cod. civ.)

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 Cod. civ.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 Cod. civ.)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli Amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio, estingue il reato”.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 Cod. civ.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 Cod. civ.)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis Cod. civ.)

“L’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 Cod. civ.)

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del

capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 Cod. civ.)

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Corruzione tra privati (art. 2635 Cod. civ.)^{22 23}

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse”.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis Cod. civ.)²⁴

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 Cod. civ.)

²² Con riferimento a tale reato, parte della dottrina ritiene ravvisabile un possibile collegamento con il reato di cui all'art. 623 Cod. pen. “Rilevazione di segreti scientifici o commerciali”, recentemente modificato dal D.Lgs. n. 63/2018.

²³ La L. 9.1.2019, n. 3 (in vigore dal 31.1.2019) ha abrogato il quinto comma del presente articolo mutando il regime della procedibilità. Pertanto, è oggi previsto che il reato sia procedibile d'ufficio.

²⁴ La L. 9.1.2019, n. 3 (in vigore dal 31.1.2019) ha abrogato il terzo comma del presente articolo mutando il regime della procedibilità. Pertanto, è oggi previsto che il reato sia procedibile d'ufficio.

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Aggiotaggio (art. 2637 Cod. civ.)

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 Cod. civ.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci ed i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza”.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19)

“Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all’articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l’applicazione della pena accessoria di cui all’articolo 32-bis del codice penale”.

.....
 Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall’art. 25-ter del Decreto a carico dell’Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all’Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> ▪ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) 	Da 200 a 400 quote Se l’Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.) 	Da 100 a 200 quote	Nessuna

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
	Se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) 	Da 400 a 600 quote (art. 2622, comma 1, c.c.) Se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Impedito controllo (art. 2625 c.c.) 	In relazione al comma 2, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote Se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) 	Da 200 a 360 quote Se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) 	Da 200 a 260 quote Se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) 	Da 200 a 360 quote Se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) 	Da 300 a 660 quote Se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.) 	Da 400 a 1.000 quote Se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) 	Da 200 a 360 quote Se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) 	Da 300 a 660 quote Se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) 	Da 400 a 600 quote Se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto:

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) 	<p>Da 200 a 400 quote</p> <p>Se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) 	<p>Da 300 a 660 quote</p> <p>Se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</p>	<p>Nessuna</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) 	<p>Da 400 a 1.000 quote</p> <p>Se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</p>	<p>Nessuna</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) 	<p>Da 400 a 800 quote</p> <p>Se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</p>	<p>Nessuna</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19) 	<p>Da 150 a 300 quote</p>	<p>Nessuna</p>

1.7 ART. 25-QUATER – DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis Cod. pen.)

“Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”.

Assistenza agli associati (art. 270-ter Cod. pen.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto”.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater Cod. pen.)

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni

Fuori dei casi di cui all'art. 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni”.

Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 Cod. pen.)

“Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque, organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni”.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies Cod. pen.)

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270 sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”.

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 Cod. pen.)

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione

da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni”.

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 Cod. pen.)

“Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000”.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies Cod. pen.)

“Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia”.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 Cod. pen.)

“Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attentava alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis Cod. pen.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.

Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter Cod. pen.)

“E’ punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all’articolo 270 sexies:

- 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;
- 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

E’ punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all’articolo 270 sexies:

- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici”.

Attentato contro la Costituzione dello Stato (art. 283 Cod. pen.)

“Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni”.

Insurrezione armata contro i poteri dello Stato (art. 284 Cod. pen.)

“Chiunque promuove un’insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l’ergastolo e, se l’insurrezione avviene, con [la morte]²⁵.

Coloro che partecipano all’insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con [la morte]²⁶.

L’insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito”.

Devastazione, saccheggio e strage (art. 285 Cod. pen.)

“Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con [la morte]²⁷”.

Guerra civile (art. 286 Cod. pen.)

“Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, è punito con l’ergastolo.

Se la guerra civile avviene, il colpevole è punito con [la morte]²⁸”.

Usurpazione di potere politico o di comando militare (art. 287 Cod. pen.)

“Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell’esercitarlo indebitamente è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.

Se il fatto è commesso in tempo di guerra, il colpevole è punito con l’ergastolo; ed è punito con [la morte]²⁹, se il fatto ha compromesso l’esito delle operazioni militari”.

²⁵ La pena di morte per i delitti contemplati dal codice penale è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo dal D.l.vo Lgt. 10 agosto 1944, n. 224.

²⁶ Cfr. la nota n.23.

²⁷ Cfr. la nota n. 23.

²⁸ Cfr. la nota n. 23.

²⁹ Cfr. la nota n. 23.

Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali (art. 289 Cod. pen.)

“E’ punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica o al Governo l’esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l’esercizio delle loro funzioni”.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis Cod. pen.)

“Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell’ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell’ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell’ipotesi prevista dal terzo comma”.

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 Cod. pen.)

“Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l’ergastolo o la reclusione, è punito, se l’istigazione non è accolta, ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l’istigazione”.

Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 Cod. pen.)

” Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302, coloro che partecipano all’accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l’accordo”.

Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 Cod. pen.)

“Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

I capi dell’associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se l’associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati”.

Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 Cod. pen.)

” Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori”.

Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 Cod. pen.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all’associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuatamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s’intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole”.

Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270 bis.1 Cod. pen.) “Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, punibili con pena diversa dall’ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

(omissis)”.

Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999.

“1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell’intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

- a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell’allegato;
- b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

2. a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell’allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.

b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell’allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.

3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.

4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Commette altresì reato chiunque:

- a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;
- b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;
- c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:

i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;

ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.”

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*quater* del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico puniti con pena inferiore a 10 anni 	Da 200 a 700 quote	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del Decreto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3 del Decreto.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico puniti con pena non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo 	Da 400 a 1000 quote	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
		Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 del Decreto.

1.8 ART. 25-QUATER.1 - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis Cod. pen.)

“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

(omissis)

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia”.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*quater.1* del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili 	Da 300 a 700 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, Decreto: <ul style="list-style-type: none"> ▪ interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, Decreto.</p>

1.9 ART. 25-QUINQUIES - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 Cod. pen.)

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accontonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.”.

Prostituzione minorile (art. 600-bis Cod. pen.)

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”.

Pornografia minorile (art. 600-ter Cod. pen.)

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 51.645,00.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto di cui al primo comma degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 1.549,00 a euro 5.164,00.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.

Detenzione o accesso amatoriale pornografico (art. 600-quater Cod. pen.)

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico prodotto realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549,00.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000”.

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 Cod. pen.)

“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies Cod. pen.)

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493,00 a euro 154.937,00”.

Tratta di persone (art. 601 Cod. pen.)

“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l’autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l’ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell’equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni”.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 Cod. pen.)

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni”.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis Cod. pen.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

Adescamento di minori (art. 609-undecies Cod. pen.)

“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazioni.

La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore”.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall’art. 25-quinquies del Decreto a carico dell’Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all’Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) ▪ Tratta di persone (art. 601 c.p.) ▪ Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) ▪ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) 	<p>Da 400 a 1000 quote</p>	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Decreto.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma, c.p.) ▪ Pornografia minorile (art. 600-ter, primo e secondo comma, c.p.), anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1 e 600-quinquies, c.p. 	<p>Da 300 a 800 quote</p>	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, Decreto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prostituzione minorile (art. 600-bis, secondo comma, c.p.); ▪ Pornografia minorile (art. 600-ter, terzo e quarto comma, c.p.), ▪ Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.) anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1 	Da 200 a 700 quote	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) 	Da 200 a 700 quote	Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1 dell'art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001 (fattispecie di reato indicate nella presente tabella), si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Decreto.

1.10 ART. 25-SEXIES - ABUSO DI MERCATO

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184TUF)

“E’ punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010”.

Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

“Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo”.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-sexies del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Illecito penale	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184, TUF) 	<p>Da 400 a 1000 quote. Se il prodotto o il profitto conseguito dall'Ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto.</p>	<p>Nessuna</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manipolazione del mercato (art. 185, TUF) 	<p>Da 400 a 1000 quote. Se il prodotto o il profitto conseguito dall'Ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto.</p>	<p>Nessuna</p>

1.11 ART. 25-SEPTIES - OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Omicidio colposo (art. 589 Cod. pen.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Lesioni personali colpose (art. 590 Cod. pen.)

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall’art. 25-septies del Decreto a carico dell’Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all’Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Omicidio colposo (art. 589 c.p.) 	1000 quote (se tale delitto è commesso con violazione dell’art. 55, comma 2, del D. Lgs. attuativo di cui alla legge n. 123/2007)	Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, del Decreto.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Omicidio colposo (art. 589 c.p.) 	Da 250 a 500 quote	Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, del Decreto.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
▪ Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p., 3° comma)	Fino a 250 quote	Per un periodo non superiore a sei mesi, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto.

1.12 ART. 25-OCTIES – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

Ricettazione (art. 648 Cod. pen.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516,00 a euro 10.329,00.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato”.

Riciclaggio (art. 648-bis Cod. pen.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648”.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Cod. pen.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al quarto comma dell’articolo 648.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648”.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 416-bis. 1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648”.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall’art. 25-octies del Decreto a carico dell’Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all’Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ricettazione (art. 648 c.p.) ▪ Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) ▪ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) ▪ Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.) 	Da 200 a 800 quote	Per una durata non superiore a due anni, tutte le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, Decreto: <ul style="list-style-type: none"> ▪ interdizione dall’esercizio dell’attività; ▪ sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni 	Da 400 a 1000 quote	Per una durata non superiore a due anni, tutte le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, Decreto: <ul style="list-style-type: none"> ▪ interdizione dall’esercizio dell’attività;

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
		<ul style="list-style-type: none">▪ sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

1.13 ART. 25-OCTIES .1– DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter Cod. pen.)

“Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta”.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater Cod. pen.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto”.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Frode informatica (art. 640-ter Cod.pen.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600 a € 3000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età".³⁰

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-octies del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> • Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-ter c.p.) • Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione 	<p>Da 300 a 800 quote</p>	<p>Art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/01:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> • Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-quater c.p.) • Art. 640-ter c.p., nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale; • Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai 	<p>Fino a 500 quote</p>	<p>Art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/01:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

³⁰ Si rimanda a quanto riportato nella nota 2.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
contanti, se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni		
<ul style="list-style-type: none"> • Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) 	Da 250 a 600 quote	Art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/01: <ul style="list-style-type: none"> a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

1.14 ART. 25-NOVIES - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 legge 22 aprile 1941, n. 633)

“Salvo quanto disposto dall’art. 171-bis e dall’articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un’opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all’estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un’opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell’opera cinematografica, l’esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) in violazione dell’articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima dell’emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore od alla reputazione dell’autore”.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-bis legge del 22 aprile 1941, n. 633)

“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità”.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-ter legge del 22 aprile 1941, n. 633)

“E’ punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

h bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque:

a) *riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;*

a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) *esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*

c) *promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.*

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) *applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;*

b) *la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;*

c) *la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici."*

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 septies legge del 22 aprile 1941, n. 633)

"La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) *ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*

b) *salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge".*

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 octies legge del 22 aprile 1941, n. 633)

"Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da e 2.582,00 a e 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità".

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-novies del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
Tutti i reati previsti dall'art.25- <i>novies</i> , Decreto	Fino a 500 quote	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

1.15 ART. 25-DECIES - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis Cod. pen.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-decies del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (articolo 377-bis, c.p.) 	Fino a 500 quote	Nessuna

1.16 REATI TRANSNAZIONALI³¹

Ai sensi della L. n. 146 del 2006, «si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: (i) sia commesso in più di uno Stato; (ii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; (iii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato (iv) un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; (v) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato».

Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.)

“Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

³¹ Legge 16 marzo 2006, n. 146: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis Cod. pen.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Favoreggiamento personale (art. 378 Cod. pen.)

“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516 euro.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.”

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del D.P.R. 23 novembre 1973, n. 43)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lett. d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata, la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5, D. Lgs. 25.7.1998, n. 286)

(omissis)

“3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.*

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione

delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dalla Legge n. 146/2006, in materia di reati transnazionali, a carico dell’Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all’Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) ▪ Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) ▪ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, DPR 23 gennaio 1973, n. 43) ▪ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309), nell’ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all’art. 3 della Legge n. 146/06 	Da 400 a 1000 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, del Decreto: <ul style="list-style-type: none"> ▪ l’interdizione dall’esercizio dell’attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; ▪ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l’Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16, comma 3, del Decreto.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D. Lgs. n. 286/1998) 	Da 200 a 1000 quote	Per un periodo non inferiore a due anni, tutte le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, del Decreto: <ul style="list-style-type: none"> ▪ l’interdizione dall’esercizio dell’attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
		<p>concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis, c.p.) ▪ Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) 	Fino a 500 quote	Nessuna

1.17 ART. 25-UNDECIES - REATI AMBIENTALI

Inquinamento ambientale (art. 452-bis Cod. pen.)

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi”.

Disastro ambientale (art. 452-quater Cod. pen.)

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies Cod. pen.)

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies Cod. pen.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies Cod. pen.)

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di

concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies Cod. pen.)³²

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis Cod. pen.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a euro 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis Cod. pen.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a euro 3.000 euro”.

Norme in materia ambientale – Sanzioni penali (Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da euro 1.500,00 a euro 10.000,00 e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

³² Si specifica che l'art. 25-undecies Decreto indica ancora come reato presupposto l'art. 260 T.U. Ambiente, pur specificando che il richiamo è da intendersi all'art. 452-quaterdecies Cod. pen., ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 21 del 1° marzo 2018.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

(omissis)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 3.000,00 a euro 30.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da euro 6.000,00 a euro 120.000,00.

Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

(omissis)

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

(omissis)

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente”.

Scarichi sul suolo (Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

“E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

- a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
- b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
- c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
- d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
- e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
- f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto”.

Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

“1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

- a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;
- b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale".

Scarichi in reti fognarie (Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

“1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2”.

Scarichi di sostanze pericolose (Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

“4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto”.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Articolo 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di, imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200,00 a euro 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600,00 a euro 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti”.

Divieto di abbandono (Articolo 192 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

“1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni”.

Bonifica dei siti (Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato³³, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 1.000,00 a euro 26.000,00.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da euro 5.200,00 a euro 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1”.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

“(omissis)

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi”.

³³ La clausola di salvaguardia è stata introdotta dall'art. 1, comma 2, L. 22 maggio 2015, n. 68.

Traffico illecito di rifiuti (Articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

“1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato II del citato regolamento in violazione dell’articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell’ammenda da euro 1.550,00 a euro 26.000,00 e con l’arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Articolo 260-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

“(omissis)

6. Si applica la pena di cui all’articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE³⁴ e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600,00 a euro 9.300,00. Si applica la pena di cui all’art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260,00 ad euro 1.550,00”.

Sanzioni (Art. 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

“2. Chi, nell’esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall’autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’articolo 271, è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a 10.000euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell’autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell’arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa”.

(Art. 1 L. 7 febbraio 1992, n. 150)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantomila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell’allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell’articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e

³⁴ Benché il testo dell’art. 260-bis T.U. Ambiente riporti ancora i riferimenti al “SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, si specifica che il predetto è stato abrogato, unitamente alle sanzioni connesse, con decorrenza 1° gennaio 2019 (D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018).

successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni”.

(Art. 2 L. 7 febbraio 1992, n. 150)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi a un anno chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi”.

(Art. 6 L. 7 febbraio 1992, n. 150)

“1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predisponde di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie 25.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione”.

(Art. 3-bis L. 7 febbraio 1992, n. 150)

“1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e) ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo”.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)

“1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate.

Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito”.

Inquinamento doloso (Articolo 8 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 80.000,00.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”.

Inquinamento colposo (Articolo 9 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-undecies del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Norma richiamata	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 452-bis c.p. 	Da 250 a 600 quote	Per un periodo non superiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2: <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 452-quater c.p. 	Da 400 a 800 quote	Tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2: <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 452-quinquies c.p. 	Da 200 a 500 quote	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 452-sexies c.p. 	Da 250 a 600 quote	Nessuna

Norma richiamata	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 452-octies c.p. 	Da 300 a 1.000 quote	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 452-quaterdecies c.p. comma 1 	Da 300 a 500 quote	<p>Per un periodo non superiore a sei mesi, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto.</p> <p>Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, Decreto.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 452-quaterdecies c.p. comma 2 	Da 400 a 800 quote	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 727-bis c.p. 	Fino a 250 quote	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 733-bis c.p. 	Da 150 a 250 quote	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 137, commi 3, 5 (primo periodo) e 13 T.U.A. 	Da 150 a 250 quote	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 137, commi 2, 5 (secondo periodo) e 11, T.U.A. 	Da 200 a 300 quote	<p>Per un periodo non superiore a sei mesi, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 256, comma 1, lett. a), T.U.A. 	Fino a 250 quote	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 256, comma 1, lett. b), T.U.A. 	Da 150 a 250 quote	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 256, comma 3, primo periodo, T.U.A. 	Da 150 a 250 quote	Nessuna

Norma richiamata	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 256, comma 3, secondo periodo, T.U.A. 	<p>Da 200 a 300 quote</p>	<p>Per un periodo non superiore a sei mesi, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 256, comma 5, T.U.A. 	<p>Da 150 a 250 quote</p>	<p>Nessuna</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 256, comma 6, primo periodo, T.U.A. 	<p>Fino a 250 quote</p>	<p>Nessuna</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 257, comma 1, T.U.A. 	<p>Fino a 250 quote</p>	<p>Nessuna</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 257, comma 2, T.U.A. 	<p>Da 150 a 250 quote</p>	<p>Nessuna</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 258, comma 4, secondo periodo, T.U.A. 	<p>Da 150 a 250 quote</p>	<p>Nessuna</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 259, comma 1, T.U.A. 	<p>Da 150 a 250 quote</p>	<p>Nessuna</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 260-bis, comma 6, T.U.A. 	<p>Da 150 a 250 quote</p>	<p>Nessuna</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 260-bis, comma 7, secondo periodo, T.U.A. 	<p>Da 150 a 250 quote</p>	<p>Nessuna</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 260-bis, comma 7, terzo periodo, T.U.A. 	<p>Da 150 a 250 quote</p>	<p>Nessuna</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 260-bis, comma 8, primo periodo, T.U.A. 	<p>Da 150 a 250 quote</p>	<p>Nessuna</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 260-bis, comma 8, secondo periodo, T.U.A. 	<p>Da 200 a 300 quote</p>	<p>Nessuna</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 279, comma 5, T.U.A. 	<p>Fino a 250 quote</p>	<p>Nessuna</p>

Norma richiamata	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
▪ Art. 1, comma 1, L. 150/1992	Fino a 250 quote	Nessuna
▪ Art. 1, comma 2, L. 150/1992	Da 150 a 250 quote	Nessuna
▪ Art. 2, comma 1, L. 150/1992	Fino a 250 quote	Nessuna
▪ Art. 2, comma 2, L. 150/1992	Fino a 250 quote	Nessuna
▪ Art. 6, comma 4, L. 150/1992	Fino a 250 quote	Nessuna
▪ Art. 3-bis, comma 1, L. 150/1992	Diversificata in funzione della pena prevista dal codice penale per la falsità ³⁵	Nessuna
▪ Art. 3, comma 6, L. 549/1993	Da 150 a 250 quote	Nessuna
▪ Art. 9, comma 1, D.Lgs. 202/2007	Fino a 250 quote	Nessuna
▪ Art. 8, comma 1, D.Lgs. 202/2007	Da 150 a 250 quote	<p>Per un periodo non superiore a sei mesi, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

³⁵ L'articolo 25 *undecies* del Decreto prevede nello specifico le seguenti sanzioni per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992:

- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
- 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

Norma richiamata	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, Decreto.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 9, comma 2, D.Lgs. 202/2007 	Da 150 a 250 quote	<p>Per un periodo non superiore a sei mesi, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 8, comma 2, D.Lgs. 202/2007 	Da 200 a 300 quote	<p>Per un periodo non superiore a sei mesi, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e

Norma richiamata	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
		<p>l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto.</p>

1.18 ART. 25 DUODECIES - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)

“3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

Articolo 22, comma 12 e 12-bis, del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)

“12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale”.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-duodecies del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
-------	---------------------	-----------------------

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 	<p>Da 400 a 1000 quote</p>	<p>Per una durata non inferiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Articolo 12, comma 5 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 	<p>Da 100 a 200 quote</p>	<p>Per una durata non inferiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Articolo 22, comma 12-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 	<p>Da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro</p>	<p>Nessuna</p>

1.19 ART. 25-TERDECIES – RAZZISMO E XENOFobia

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis Cod. pen.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. E’ vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale”.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall’art. 25-terdecies del Decreto a carico dell’Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all’Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.) 	da 200 a 800 quote	Per una durata non inferiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del Decreto. Se l’Ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del Decreto.

1.20 ART. 25-QUATERDECIES – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

Frode in competizioni sportive (art. 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401)

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro mille a euro quattromila .

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2 la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro diecimila a euro centomila”.

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401)

“1. Chiunque esercita abusivamente l’organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da ventimila a cinquantamila euro. Alla stessa pena soggiace chi, comunque, organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l’organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a euro cinquecentosedici. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l’accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E’ punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da euro cinquecento a euro cinquemila.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da euro cinquantuno a euro 516. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all’estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da euro cinquantuno a euro cinquecentosedici.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d’azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall’articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all’estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall’articolo 11 del decreto-legge 30

dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione”.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*quaterdecies* del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Frode in competizioni sportive (art. 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401) 	a) per i delitti: fino a 500 quote; b) per le contravvenzioni: fino a 260 quote.	Si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401) 	a) per i delitti: fino a 500 quote; b) per le contravvenzioni: fino a 260 quote.	Si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

1.21 ART. 25-QUINQUESDECIES – REATI TRIBUTARI

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (che determini un passivo fittizio uguale o superiore a 100.000 Euro/che determini un passivo fittizio inferiore a 100.000 Euro) (Art. 2, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000)

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)

“1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (per importi uguali o superiori ad Euro 100.000 per importi inferiori ad Euro 100.000) (Art. 8, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000)

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 d.lgs. n. 74/2000)

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi

passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.

Dichiarazione infedele (Art. 4 del D.lgs. 74/2000)³⁶

“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 100.000,00;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a € 2.000.000,00.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).”

Omessa dichiarazione (Art. 5 del D.lgs. 74/2000)³⁷

“1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad € 50.000,00. 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000,00 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.”

Indebita compensazione (Art. 10 quater del D.lgs. 74/2000)³⁸

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000,00. 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai € 50.000,00.”

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*quinqüiesdecies* del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

³⁶ Tale reato presupposto rileva ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

³⁷ Tale reato presupposto rileva ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

³⁸ Tale reato presupposto rileva ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) ▪ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) ▪ Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) 	<p>Fino a 500 quote. Se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>	<p>Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) ▪ Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 2-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) ▪ Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) ▪ Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) ▪ Omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) <p>Indebita compensazione (art. 10 quater, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)</p>	<p>Fino a 400 quote. Se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>	<p>Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) 	<p>Fino a 300 quote. Se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>	<p>Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi



Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
		e l'eventuale revoca di quelli già concessi; <ul style="list-style-type: none">▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

1.22 ART. 25-SEXIESDECIES - CONTRABBANDO

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 DPR n. 43/1973)

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell’articolo 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell’art. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell’articolo 25 per il delitto di contrabbando.”

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 DPR n. 43/1973)

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l’eccezione preveduta nel terzo comma dell’articolo 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l’ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l’imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.”

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 DPR n. 43/1973)

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l’ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore;

b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell’articolo 16, salvi i casi di forza maggiore;

c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;

d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

e) che trasporta merci estere da una dogana all’altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;

f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell’articolo 254 per l’imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.”

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 DPR n. 43/1973)

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;

b) che al momento della partenza dell’aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;

d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

(omissis)”

Contrabbando nelle zone extra doganali (Art. 286 DPR n. 43/1973)

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.”

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 DPR n. 43/1973)

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.”

Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288 DPR n. 43/1973)

“Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.”

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 DPR n. 43/1973)

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.”

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 DPR n. 43/1973)

“Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.”

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291 DPR n. 43/1973)

“Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.”

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-bis DPR n. 43/1973)

“1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di € 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni. 2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di € 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a € 516.”

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-ter DPR n. 43/1973)

“1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. 2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la

multa di € 25, per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

(omissis)”

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri i (Art. 291-quater DPR n. 43/1973)

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

(omissis)”

Altri casi di contrabbando (Art. 292 DPR n. 43/1973)

“Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.”

Circostanze aggravanti del contrabbando (Art. 295 DPR n. 43/1973)

“Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a € 100.000,00. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di € 50.000,00 e non superiore a € 100.000,00.”

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-sexiesdecies del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reati di contrabbando (artt. 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 295, 291 bis, 291 ter, 291 quater DPR n. 43/1973) - per diritti di confine maggiori di 100.000 euro 	<p>Fino a 400 quote.</p>	<p>Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reati di contrabbando (artt. 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 295, 291 bis, 291 ter, 291 quater DPR n. 43/1973) - per diritti di confine minori di 100.000 euro 	<p>Fino a 200 quote.</p>	<p>Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

1.23 ART. 25-SEPTIESDECIES – REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Furto di beni culturali (art. 518 bis Cod. pen.).

“1. Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sè o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

2. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.”

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter Cod. pen.).

“1. Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

2. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.”

Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater Cod. pen.).

“1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

2. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies Cod. pen.).

“1. Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.”

Violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies Cod. pen.).

“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;

2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione dei beni culturali;

3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.”

Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies Cod. pen.).

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero

esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.”

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies Cod. pen.).

“1. Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

2. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.”

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies Cod. pen.).

“1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

2. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

3. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna”.

Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies Cod. pen.).

“1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità, o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

2. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.”

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-septiesdecies del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Violazioni in materia di alienazione dei beni culturali (art. 518 novies Cod. pen.) 	Da 100 a 400 quote.	<p>Per un periodo non superiore a due anni, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter Cod. pen.) ▪ Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies Cod. pen.) ▪ Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies) 	Da 200 a 500 quote.	<p>Per un periodo non superiore a due anni, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici (art. 518 duodecies Cod. pen.) ▪ Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies Cod. pen.) 	<p>Da 300 a 700 quote</p>	<p>Per un periodo non superiore a due anni, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Furto di beni culturali (art. 518 bis Cod. pen.) ▪ Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater Cod. pen.) ▪ Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies Cod. pen.) 	<p>Da 400 a 900 quote</p>	<p>Per un periodo non superiore a due anni, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

1.24 ART. 25-DUODEVICIES (RICICLAGGIO DEI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies Cod. pen.).

“1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

2. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies Cod. pen.).

“1. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni”.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-duodevicies del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies Cod. pen.) ▪ Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies Cod. pen.) 	Da 500 a 1000 quote.	Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti in questione, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Decreto



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

EX DECRETO LEGISLATIVO

8 GIUGNO 2001 n. 231

***ALLEGATO 2 “Aree a rischio reato: Strutture coinvolte
e protocolli”***

#	Aree a rischio	Strutture aziendali coinvolte	Protocolli
1	Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza	<ul style="list-style-type: none"> • Amministratore Delegato • Direzione Operations • Pianificazione, Rapporti Contrattuali e Sviluppo • Amministrazione e Finanza 	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura “Rapporti con la Pubblica Amministrazione e flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” • Area a rischio parzialmente esternalizzata ad Autostrade per l’Italia S.p.A. – Si rinvia al relativo contratto di <i>service</i>
2	Gestione dei finanziamenti / contributi pubblici o agevolati	<ul style="list-style-type: none"> • Amministratore Delegato • Direzione Operations • Pianificazione, Rapporti Contrattuali e Sviluppo 	Area a rischio esternalizzata ad Autostrade per l’Italia S.p.A. – Si rinvia al relativo contratto di <i>service</i>
3	Gestione del contenzioso e dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria	<ul style="list-style-type: none"> • Amministratore Delegato • Direzione Operations • Pianificazione, Rapporti Contrattuali e Sviluppo 	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura "Acquisizione di beni, prestazioni e servizi" • Area a rischio esternalizzata ad Autostrade per l’Italia S.p.A. – Si rinvia al relativo contratto di <i>service</i>
4	Gestione degli adempimenti fiscali	<ul style="list-style-type: none"> • Amministratore Delegato • Amministrazione e Finanza 	Area a rischio esternalizzata ad Autostrade per l’Italia S.p.A. e EsseDiEsse S.p.A. – Si rinvia ai relativi contratti di <i>service</i> ed alla Procedura SDS “Adempimenti fiscali”
5	Selezione, assunzione, impiego, valutazione, remunerazione e incentivazione del personale	<ul style="list-style-type: none"> • Amministratore Delegato • Direzione Operations • Pianificazione, Rapporti Contrattuali e Sviluppo • Coordinamento Operativo 	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura “Selezione e assunzione del personale” • Area a rischio parzialmente esternalizzata ad Autostrade per l’Italia S.p.A. – Si rinvia al relativo contratto di <i>service</i>
6	Payroll e gestione del personale	<ul style="list-style-type: none"> • Amministratore Delegato • Direzione Operations • Pianificazione, Rapporti Contrattuali e Sviluppo • Coordinamento Operativo 	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura “Interfaccia Giove Clear - SDS per adempimenti amministrativi relativi al personale dipendente” • Procedura “Selezione e assunzione del personale” • Procedura “Utilizzo delle dotazioni aziendali messe a disposizione dei dipendenti” • Procedura “Utilizzo delle carte prepagate aziendali ricaricabili” • Procedura Autostrade per l’Italia S.p.A. “Viaggi e Trasferte” • Area a rischio parzialmente esternalizzata a EsseDiEsse S.p.A. – Si rinvia al relativo contratto di <i>service</i>
7	Gestione della tesoreria	<ul style="list-style-type: none"> • Amministratore Delegato 	Area a rischio esternalizzata ad Autostrade per l’Italia S.p.A. e EsseDiEsse S.p.A. – Si

#	Aree a rischio	Strutture aziendali coinvolte	Protocolli
		<ul style="list-style-type: none"> • Amministrazione e Finanza 	rinvia ai relativi contratti di <i>service</i> e alla Norma operativa ASPI “Gestione dei pagamenti accentrati”
8	Gestione delle spese di rappresentanza	<ul style="list-style-type: none"> • Amministratore Delegato • Direzione Operations • Pianificazione, Rapporti Contrattuali e Sviluppo 	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico di Gruppo • Procedura Autostrade per l’Italia S.p.A. “Viaggi e Trasferte”
9	Pianificazione e controllo	<ul style="list-style-type: none"> • Amministratore Delegato • Direzione Operations • Pianificazione, Rapporti Contrattuali e Sviluppo • Amministrazione e Finanza 	<ul style="list-style-type: none"> • Area a rischio parzialmente esternalizzata ad Autostrade per l’Italia S.p.A. – Si rinvia al relativo contratto di <i>service</i> • Procedura gestionale di Gruppo "Budget"
10	Contabilità generale, bilancio ed altre comunicazioni sociali	<ul style="list-style-type: none"> • Amministratore Delegato • Amministrazione e Finanza 	Area a rischio esternalizzata ad Autostrade per l’Italia S.p.A. e EsseDiEsse S.p.A. – Si rinvia ai relativi contratti di <i>service</i>
11	Gestione degli adempimenti societari	<ul style="list-style-type: none"> • Amministratore Delegato • Direzione Operations • Pianificazione, Rapporti Contrattuali e Sviluppo 	<ul style="list-style-type: none"> • Statuto della Società • Area a rischio parzialmente esternalizzata ad Autostrade per l’Italia S.p.A. – Si rinvia al relativo contratto di <i>service</i>
12	Acquisti di beni, lavori, servizi e consulenze	<ul style="list-style-type: none"> • Amministratore Delegato • Direzione Operations • Pianificazione, Rapporti Contrattuali e Sviluppo • Internal Control System 	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura “Acquisizione di beni, prestazioni e servizi” • Area a rischio parzialmente esternalizzata ad Autostrade per l’Italia S.p.A. – Si rinvia al relativo contratto di <i>service</i>
13	Gestione dei rapporti infragruppo	<ul style="list-style-type: none"> • Amministratore Delegato • Direzione Operations • Pianificazione, Rapporti Contrattuali e Sviluppo • Amministrazione 	Procedura “Acquisizione di beni, prestazioni e servizi”
14	Gestione dei rapporti con Enti privati rilevanti	<ul style="list-style-type: none"> • Amministratore Delegato • Internal Control System 	• Procedura “Rapporti con la Pubblica Amministrazione e flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza”
15	Gestione delle informazioni privilegiate	<ul style="list-style-type: none"> • Amministratore Delegato • Amministrazione e Finanza • Direzione Operations 	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico di Gruppo • Procedura Autostrade per l’Italia S.p.A. “Informazione societaria al mercato”
16	Negoziazione, stipula e gestione dei contratti attivi	<ul style="list-style-type: none"> • Amministratore Delegato • Direzione Operations 	Area a rischio esternalizzata ad Autostrade per l’Italia S.p.A. e EsseDiEsse S.p.A. – Si rinvia ai relativi contratti di <i>service</i>

#	Aree a rischio	Strutture aziendali coinvolte	Protocolli
		<ul style="list-style-type: none"> • Pianificazione, Rapporti Contrattuali e Sviluppo 	
17	Gestione degli automezzi aziendali	<ul style="list-style-type: none"> • Amministratore Delegato • Direzione Operations • Pianificazione, Rapporti Contrattuali e Sviluppo 	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura “Utilizzo delle dotazioni aziendali messe a disposizione dei dipendenti” • Area a rischio parzialmente esternalizzata a EsseDiEsse S.p.A. – Si rinvia al relativo contratto di <i>service</i>
18	Gestione dei sistemi informativi	<ul style="list-style-type: none"> • Amministratore Delegato • Direzione Operations • Pianificazione, Rapporti Contrattuali e Sviluppo 	Area a rischio esternalizzata ad Autostrade per l’Italia S.p.A. – Si rinvia al relativo contratto di <i>service</i>
19	Gestione degli aspetti ambientali	<ul style="list-style-type: none"> • Amministratore Delegato • Direzione Operations • Pianificazione, Rapporti Contrattuali e Sviluppo 	<ul style="list-style-type: none"> • “Manuale operativo per le attività di pulizia e manutenzione delle aree di servizio” • “Procedura per la tutela della salute e sicurezza durante il lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)” • Codice Etico di Gruppo
20	Gestione degli aspetti connessi alla salute e sicurezza dei lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> • Amministratore Delegato • Direzione Operations • RSPP 	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura "Adempimenti in materia di salute e sicurezza in qualità di impresa affidataria e/o esecutrice"; • "Linee Guida per adempimenti su informazione, formazione e addestramento per la salute e sicurezza dei lavoratori"; • Procedura "Gestione degli audit, delle non conformità e delle azioni correttive"; <ul style="list-style-type: none"> • - Procedura "Segnalazione e analisi degli incidenti e quasi incidenti" del 11 maggio 2023; • Procedura "Misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute delle lavoratrici gestanti e madri" del 11 novembre 2020; • "Procedura per la tutela della salute e sicurezza durante il lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)" del 27 maggio 2022; • Procedura "Utilizzo delle dotazioni aziendali messe a disposizione dei dipendenti" del 5 luglio 2017; • Procedura "Adempimenti in materia di salute e sicurezza in qualità di impresa

#	Aree a rischio	Strutture aziendali coinvolte	Protocolli
			affidataria e/o esecutrice" del 14 dicembre 2016; • "Manuale operativo per le attività di pulizia e manutenzione delle aree di servizio".

#	Protocolli generali e trasversali a tutte le aree a rischio
1	Codice Etico di Gruppo
2	Linea Guida Anticorruzione di Gruppo
3	Codice di Condotta
4	Procedura di Autostrade per l'Italia S.p.A. sulla gestione dei conflitti di interesse



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

**EX DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001 n. 231**

Allegato 3 – Flussi informativi all'OdV

PROCESSO	ATTIVITA' SENSIBILE	FLUSSO INFORMATIVO
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	AS1. Pianificazione e Controllo	F_1 □ Schema riepilogativo del budget aziendale e dell'analisi periodica degli scostamenti
PROCUREMENT	AS2. Acquisti di beni, lavori, servizi e consulenza	F_1 □ l'elenco degli acquisti effettuati nel periodo di riferimento, con indicazione delle varie fattispecie intervenute e di eventuali eccezioni e/o deviazioni riscontrate (elenco acquisti urgenti effettuati nel periodo, elenco degli affidamenti diretti effettuati nel periodo in deroga alle procedure di selezione competitiva, report cumulato degli ordini verso fornitori/consulenti, ecc.); F_2 □ l'elenco delle controparti terze sulle quali è stata svolta un'attività di <i>due diligence</i> (es. fornitori e consulenti) dalla quale sono emerse eccezioni.
	AS3. Gestione dei rapporti infragruppo	F_1 □ l'elenco dei contratti infragruppo (o parti correlate interne) e con parti correlate esterne
	AS4. Gestione dei rapporti con Enti privati rilevanti	F_1 - Elenco delle ispezioni da parte di Enti privati rilevanti (ex. Enti di certificazione) con evidenza di eventuali rilievi;

PROCESSO	ATTIVITA' SENSIBILE	FLUSSO INFORMATIVO
		F_2 - Elenco delle dichiarazioni attestanti di aver agito nel rispetto del Codice Etico, Modello 231 e Linea Guida Anticorruzione con evidenza del responsabile e di eventuali anomalie riscontrate.
SVILUPPO E GESTIONE COMMERCIALE	AS4. Negoziazione, stipula e gestione dei contratti attivi;	F_1 □ Elenco dei contratti attivi (es. vendita di spazi pubblicitari in aree di servizio o pertinenze autostradali) stipulati nel periodo di riferimento con indicazione delle varie fattispecie intervenute e di eventuali eccezioni e/o deviazioni riscontrate (sconti non in linea con le politiche definite, ecc.).
	A5. Gestione degli automezzi aziendali	F_1 □ Elenco dei contratti di vendita degli automezzi aziendali stipulati nel periodo di riferimento con indicazione della valutazione di mercato e la valutazione di vendita
GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	AS6. Gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione	F_1 □ Elenco delle ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione o Autorità di Vigilanza (Autorità giudiziaria, Guardia di Finanza, ecc.) con evidenza di eventuali rilievi; F_2 □ Elenco delle dichiarazioni attestanti di aver agito nel rispetto del Codice Etico, Modello 231 e Linea Guida Anticorruzione con evidenza del responsabile e di eventuali anomalie riscontrate
GESTIONE DEI FINANZIAMENTI/CONTRIBUTI PUBBLICI AGEVOLATI	AS7. Gestione dei finanziamenti	F_1 □ elenco dei finanziamenti / contributi agevolati ricevuti nel periodo di riferimento

PROCESSO	ATTIVITA' SENSIBILE	FLUSSO INFORMATIVO
AFFARI LEGALI E SOCIETARI	AS8. Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria	<p>F_1 □ Report sui contenziosi civili ed amministrativi e su eventuali procedimenti penali in corso (che includa: Ufficio giudiziario di riferimento; descrizione della controversia e ruolo della Società; nominativo dei legali incaricati; stato della controversia; probabile esito e potenziale esposizione della Società in ipotesi di soccombenza)</p> <p>F_2 □ I provvedimenti notificati dall'Autorità giudiziaria alla Società o ai suoi Amministratori o Dipendenti dai quali si evinca lo svolgimento di indagini condotte dalla medesima Autorità per illeciti amministrativi di cui al D.Lgs. 231/2001 o per i relativi reati presupposto, nonché per reati che possano, anche indirettamente, far configurare una responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto</p> <p>F_3 □ Sintesi delle transazioni legali occorse con indicazione della controparte, importo e relative motivazioni.</p>
AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E FISCALE	AS10. Gestione degli adempimenti fiscali	<p>F_1 □ Elenco di interventi di natura ispettiva da parte della Pubblica Amministrazione o Autorità di Vigilanza (Autorità giudiziaria, Guardia di Finanza, ecc.) con evidenza di eventuali rilievi.</p>

PROCESSO	ATTIVITA' SENSIBILE	FLUSSO INFORMATIVO
	<p>AS11. Contabilità Generale, bilancio e altre comunicazioni sociali</p>	<p>F_1 □ Le lettere di certificazione della società di revisione (a titolo esemplificativo management letter, espressione di giudizio, ecc.).</p>
<p>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</p>	<p>AS12. Selezione, assunzione, valutazione, impiego, remunerazione ed incentivazione del personale</p>	<p>F_1 □ Elenco delle assunzioni di personale effettuate nel periodo, con evidenza di eventuali casi di assunzione di personale legato alla Pubblica Amministrazione da precedente rapporto contrattuale ovvero da rapporto di altra natura (ad esempio vincoli di parentela);</p> <p>F_2 □ Report riepilogativo di eventuali casistiche di situazioni di conflitto di interesse tra i candidati all'assunzione e la Società;</p> <p>F_3 □ Variazioni – o riscontrate carenze – nella struttura aziendale e organizzativa;</p> <p>F_4 □ Eventuali variazioni dei protocolli, con indicazione delle modifiche apportate agli stessi e/o al disegno dei controlli ivi contenuti;</p> <p>F_5 □ Eventuali riscontrate carenze dei protocolli;</p> <p>F_6 □ Eventuali variazioni – o riscontrate carenze – dell'architettura dei poteri (deleghe e procure).</p>

PROCESSO	ATTIVITA' SENSIBILE	FLUSSO INFORMATIVO
	<p>AS13. Payroll e gestione del personale</p>	<p>F_1 □ Elenco dei procedimenti disciplinari con separata indicazione di quelli riferiti alle violazioni del D.Lgs. 231/01.</p> <p>F_2 □ L'evidenza dei procedimenti disciplinari svolti per violazioni del Modello 231, ivi inclusi quelli archiviati, dei relativi esiti e motivazioni e delle eventuali sanzioni irrogate;</p> <p>F_3 □ Report su straordinari/ferie/permessi fuori dai limiti previsti da CCNL.</p> <p>F_4 □ Report a consuntivo delle attività di formazione/informazione svolte nel periodo in materia di: modello 231, sicurezza sul lavoro, ambiente, responsabilità sociale, privacy.</p> <p>F_5 □ Eventuali situazioni di concentrazione o anomalie individuate nell'ambito della gestione delle note spese e dei relativi rimborsi erogati al personale.</p>

PROCESSO	ATTIVITA' SENSIBILE	FLUSSO INFORMATIVO
FINANZA E TESORERIA	AS14. Gestione della tesoreria	<p>F_1 □ Prospetto riepilogativo delle transazioni finanziarie esposte a peculiari profili di rischio o di carattere straordinario (ad esempio rilevanza importi, verso Paesi regolati da normativa fiscale privilegiata, coinvolgenti intermediari o dalla struttura finanziaria complessa, ecc.);</p> <p>F_2 □ Prospetto di eventuali trasferimenti finanziari tra la Società ed altre società del Gruppo ASPI (es. finanziamenti o altre operazioni straordinarie).</p> <p>F_3 □ Report dei risultati delle attività di analisi sulle anomalie riscontrate con riferimento ai controlli antiriciclaggio sulle controparti (clienti/fornitori).</p> <p>F_4 □ Richieste di pagamento per fatture in anomalia rispetto il normale ciclo passivo (codifica CFR) effettuate da ciascun Ente richiedente, con l'indicazione del fornitore, causale dell'anomalia, importo, oggetto della fornitura.</p>
INIZIATIVE PROMOZIONALI	AS15. Gestione delle spese di rappresentanza	<p>F_1 □ Eventuali situazioni di concentrazione o anomalie individuate nell'ambito della gestione delle note spese e dei relativi rimborsi erogati al personale.</p>

PROCESSO	ATTIVITA' SENSIBILE	FLUSSO INFORMATIVO
	AS16. Gestione degli omaggi in entrata	F_1 □ Eventuali situazioni di concentrazione o anomalie individuate nell'ambito della gestione degli omaggi. F_2 □ Elenco dei destinatari di omaggi.
INVESTOR RELATIONS	AS17. Gestione delle informazioni privilegiate	F_1 □ Informativa su criticità riscontrate con riguardo alle attività di vigilanza svolte in tema di gestione delle informazioni riservate
IT	AS18. Gestione dei sistemi informativi	F_1 □ F_2 □ Attestazione che le dotazioni aziendali (quali ad esempio cellulari e auto) non siano state assegnate a soggetti diversi da amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori autonomi della Società. F_3 □ Comunicazione di eventuali incidenti informatici di sicurezza.
HSE	AS19 Gestione degli aspetti ambientali	F_1 □ Modifiche apportate all'organigramma in materia di ambiente. F_2 □ Dati relativi agli eventuali incidenti ambientali verificatisi, nonché eventuali misure adottate ai fini dell'adeguamento dei protocolli e delle procedure,. F_3 □ Certificazioni ottenute di sistema (es. ISO14001, EMAS, ecc.) ed eventuali rinnovi

PROCESSO	ATTIVITA' SENSIBILE	FLUSSO INFORMATIVO
	Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro	<p>F_1 □ Modifiche apportate all'organigramma sicurezza.</p> <p>F_2 □ Dati relativi agli eventuali infortuni verificatisi nella Società, anche da parte di ditte terze, nonché ai c.d. "quasi-infortuni", ossia a tutti quegli accadimenti che, pur non avendo dato luogo ad eventi lesivi per i lavoratori, possano considerarsi sintomatici di eventuali debolezze o lacune del sistema di salute e sicurezza, nonché eventuali misure adottate ai fini dell'adeguamento dei protocolli e delle procedure.</p> <p>F_3 □ Certificazioni ottenute di sistema (es. ISO 45001, ISO 39001, ecc..) ed eventuali rinnovi</p> <p>F_4 □ Modifiche o aggiornamenti, se occorsi, della valutazione dei rischi HSE</p> <p>F_5 □ Reportistica periodica in materia HSE con evidenza degli aspetti di miglioramento e azioni correttive</p> <p>F_6 Incidenti in materia di SSL con prognosi superiore a 40 giorni o con postumi permanenti/mortali.</p>